Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1908 — **ROMA, — Mercoledì, 24 giugno** — **Numero 147.**

DIREZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

AMMINISTRAZIONE
in Via Larga nel Palazzo Baleani

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. **32**; semestre L. **17**; trimestre L. **9**
» a domicilio e nel Regno » » **36**; » » **19**; » » **10**
Per gli Stati dell'Unione postale » » **80**; » » **41**; » » **22**
Per gli altri Stati si aggiungono le tasse postali

Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali; decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Atti giudiziari . . . . L. **0.25** } per ogni linea o spazio di linea.
Altri annunzi . . . . » **0.30** }

Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente all'Amministrazione della Gazzetta.

Per le modalità delle richieste d'inserzioni vedansi le avvertenze in testa al foglio degli annunzi.

Un numero separato in Roma cent. **10** *— nel Regno cent.* **15** *— arretrato in Roma cent.* **20** *— nel Regno cent.* **30** *— all'Estero cent.* **35**
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo si aumenta proporzionatamente.

SOMMARIO

PARTE UFFICIALE.

PARTE UFFICIALE

LEGGI E DECRETI

Il numero 275 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene la seguente legge:

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA.

Il Senato e la Camera dei Deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

È approvato, a fine di pubblica utilità, il piano regolatore di ampliamento per la città di Spezia, secondo il progetto redatto dall'ingegnere A. Farina in data 20 settembre 1904.

Un esemplare di tale progetto, vidimato dal ministro dei lavori pubblici, sarà depositato nell'archivio di Stato.

Art. 2.

Per l'attuazione di detto piano è concessa al comune di Spezia la facoltà di chiamare a contributo i proprietari dei beni confinanti o contigui alle opere nel medesimo comprese, ai termini degli articoli 77, 78, 79, 80 e 81 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

Art. 3.

Il Governo avrà facoltà di approvare con R. decreto, e previa l'osservanza della procedura stabilita dall'articolo 87 della citata legge 25 giugno 1865, le modificazioni al piano che nel corso della sua attuazione fossero dal Comune riconosciute opportune.

Art. 4.

È assegnato il termine di anni 25 per l'esecuzione del piano stesso, a decorrere dalla data della pubblicazione della presente legge.

Art. 5.

Sarà provveduto all'esecuzione di questa legge con apposito regolamento, deliberato dal Consiglio comunale di Spezia ed approvato con R. decreto, previo parere della Giunta provinciale amministrativa e del Consiglio di Stato.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 4 giugno 1908.

VITTORIO EMANUELE.

PIETRO BERTOLINI.

Visto, *Il guardasigilli* : ORLANDO.

Il numero 248 della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto :

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Veduto l'art. 27 della legge 6 luglio 1905, n. 323, che autorizza il Nostro Governo a pubblicare un nuovo testo unico di legge sui dazi interni di consumo;

Vedute le leggi 15 aprile 1897, n. 161 (testo unico); 14 luglio 1898, n. 302; 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*; 22 marzo 1903, n. 152; 8 luglio 1903, n. 320; 22 giugno 1905, n. 268; 6 luglio 1905, n. 323; 19 luglio 1906, n. 367, e 24 marzo 1907, n. 116;

Udito il parere della Commissione centrale del dazio consumo e del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

È approvato l'unito testo unico di legge sui dazi interni di consumo, visto, d'ordine Nostro, dal ministro segretario di Stato per le finanze.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
LACAVA.

Visto, *Il guardasigilli* : ORLANDO.

TESTO UNICO
della legge sui dazi di consumo

Parte prima

TITOLO I.
Dazi governativi

CAPO I.

Generi soggetti a dazio.

Art. 1

(Art. 1, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161 e tariffa approvata con l'art. 29 legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*).

È imposta a pro' dello Stato una tassa o dazio sul consumo del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori, delle carni, del riso, degli olî, del burro, del sego, dello strutto bianco e dello zucchero, secondo la tariffa annessa alla presente legge.

CAPO II.

Classificazione dei Comuni.

Art. 2.

(Art. 2, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Per l'applicazione della tariffa predetta i Comuni sono divisi in quattro classi e per la riscossione dei dazi in essa determinati, si dividono in Comuni chiusi e in Comuni aperti.

Art. 3.

(Art. 3, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Sono Comuni:

di 1ª classe quelli di una popolazione agglomerata superiore a 50 mila abitanti;

di 2ª classe quelli di una popolazione agglomerata da 20,001 a 50 mila abitanti;

di 3ª classe quelli di una popolazione agglomerata da 8001 a 20 abitanti;

di 4ª classe quelli di una popolazione agglomerata inferiore a 8001 abitanti.

Di questa divisione si fa constare per decreto Reale, salve le disposizioni dell'art. 87.

Art. 4.

(Art. 4 (comma 1° e 2°), testo unico, 15 aprile 1897, n. 161 e art. 1 (comma 1° e lettera *b*) legge 14 luglio 1898, n. 302).

I Comuni delle prime tre classi sono dichiarati chiusi.

Quando però, alcuno di essi si trovi in condizioni topografiche da non potersi cingere con linea daziaria, previo parere del Consiglio di Stato, è dichiarato aperto con decreto Reale.

I Consigli comunali, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati ai Comuni e con due reiterate votazioni da tenersi a distanza non minore di venti giorni l'una dall'altra possono deliberare il passaggio dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti.

Art. 5.

(Art. 14 legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*).

I Comuni attualmente aperti, e quelli che diventano tali ai sensi dell'articolo precedente, non possono più far passaggio alla categoria dei Comuni chiusi.

Art. 6.

(Art. 4 (comma 4°), testo unico, 15 aprile 1897, n. 161 e art. 26 1° comma) legge 6 luglio 1905, n. 323).

Le porzioni dei Comuni chiusi, fuori del recinto daziario, s'intendono parificate ai Comuni aperti.

Le linee ferroviarie, le stazioni e le loro dipendenze sono considerate come poste fuori del recinto daziario dei Comuni chiusi.

CAPO III.

Comuni chiusi.

Art. 7.

(Art. 6 testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Il dazio sul consumo si riscuote nei Comuni chiusi alla introduzione dei prodotti indicati alla tariffa, nel recinto daziario del Comune.

Sono permessi il transito, il deposito e l'introduzione temporaria di tali prodotti, con le garanzie e le norme da determinarsi nel regolamento.

Art 8.

(Art. 7, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Gli animali che nascono nei Comuni chiusi sono considerati, riguardo all'imposta, come animali che vi entrano.

Il dazio si estende anche agli olii e ai vini fatti con olive ed uve raccolte nel perimetro daziario, quando venga dichiarato che sono destinati per la consumazione locale.

Art. 9.

(Art 8, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Se nel Comune chiuso siano fabbriche di acquavite, alcool e liquori, il dazio sul consumo dei loro prodotti è riscosso mediante una equivalente tassa sulla loro fabbricazione.

Nella tassa per i liquori è tenuto conto del dazio governativo già pagato sulle materie prime alla loro entrata nel Comune, nei modi, termini e limiti che sono prescritti dal regolamento.

È permesso di tenere in deposito, in locali separati dalla fabbrica, i prodotti suddetti, per pagarne la tassa a misura che sono destinati al consumo nel Comune.

CAPO IV.

Comuni aperti.

Art. 10.

(Art 9, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161, e art. 29, comma 2°, legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A* e tariffa annessa)

Pei Comuni aperti, e per le porzioni dei Comuni chiusi che sono al di fuori del recinto daziario, il dazio consumo si riscuote sulla vendita al minuto, comunque fatta, del vino, dell'aceto, dell'acquavite, dell'alcool, dei liquori, del riso, degli olii, del burro, del sego e dello zucchero, sulla macellazione delle carni e sulla introduzione nei luoghi di vendita delle carni fresche o salate di bestie macellate in altri Comuni.

La tassa di macellazione dei suini per uso particolare, stabilita nell'annessa tariffa, non è bonificata per le carni introdotte negli esercizi di vendita nei territori sopraindicati.

I porchetti da latte per uso particolare sono esenti da tassa.

Art. 11.

(Art. 10, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

È vendita al minuto quella in quantità minore di litri 25 pel vino ed aceto e di litri 10 per l'acquavite, per l'alcool e pei liquori.

È però soggetta al dazio la vendita di quantità uguali o maggiori delle suindicate, quando sia fatta in locali di spaccio al minuto.

È soggetta a dazio nei Comuni aperti anche la distribuzione non gratuita fra più persone del vino o dei prodotti alcoolici, quando la porzione individuale sia in quantità minore delle sopraindicate.

In tali casi sono solidalmente tenuti al pagamento del dazio tutti coloro che partecipano alla distribuzione negli accennati limiti di quantità.

TITOLO II.

Dazi comunali

Art. 12.

(Art. 11, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

I Consigli comunali possono imporre:

a) una sopratassa sui generi colpiti da dazio di consumo a pro' dello Stato sino al 50 per cento del medesimo, salvo per il riso, al quale può applicarsi una tassa addizionale sino all'importo del 10 per cento del suo valore.

Può inoltre il Governo del Re consentire che questa tassa addizionale sia portata al 15 per cento del valore, previo il parere della Giunta provinciale amministrativa;

b) una tassa addizionale sull'alcool e sui prodotti alcoolici fabbricati entro il recinto daziario e destinati ad essere ivi consumati, nei limiti del 50 per cento della tassa governativa.

Art. 13.

(Art. 13 (1° comma), testo unico, 15 aprile 1897, n. 161, e art. 12 (comma 2° e 3°) legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*).

I Consigli comunali possono inoltre imporre un dazio proprio di consumo nel limite del 20 per cento del valore sugli altri commestibili e bevande, sui foraggi, combustibili, materiali da costruzione, mobili, sapone, materie grasse ed altre di consumo locale, di natura analoga ai generi suindicati.

È vietato ai Comuni di aumentare i dazi propri o di imporne dei nuovi sui detti generi in confronto di quelli già esistenti al 1° dicembre 1901, a meno che agli aggravi di tariffa corrispondano diminuzioni o soppressioni dei dazi sui generi di prima necessità.

Art. 14.

(Art. 9 legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*).

Nei Comuni chiusi, nei Comuni aperti e nelle porzioni di territorio dei Comuni chiusi poste fuori della cinta daziaria, il dazio consumo si può riscuotere:

a) sui foraggi, mediante una tassa annua fissa per ogni capo delle varie specie di equini;

b) sui materiali impiegati nelle costruzioni di edifici nuovi o in notevoli rifacimenti di edifici già esistenti, mediante liquidazione da farsi, a fabbrica o lavoro ultimato, in base alle quantità accertate con computo metrico;

c) sul consumo del gaz-luce e della energia elettrica pe illuminazione o riscaldamento, mediante liquidazione da farsi alle officine di produzione, a carico del fabbricante, il quale ha diritto di rivalersene sui consumatori.

Art. 15.

(Art. 14, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Il dazio comunale all'introduzione nei Comuni chiusi o sulla vendita al minuto negli aperti, non può eccedere per la birra lire tre per ettolitro.

Negli stessi limiti del dazio imposto all'introduzione, i Consigli comunali dei Comuni chiusi possono imporre una tassa addizionale sulla birra fabbricata entro il recinto daziario e destinata ad essere ivi consumata.

Art. 16.

(Art. 15, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161 e art. 12 (comma 1° e 3°) legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*).

Ai Comuni chiusi è pure fatta facoltà di imporre dazi di consumo sulla vendita al minuto dei generi contemplati nel titolo secondo della presente legge fino al *maximum* fissato dal rego-

lamento, esclusi soltanto quelli tassabili dai Comuni in forza dell'art. 17.

I Comuni chiusi che non vogliono valersi della tassa sulla minuta vendita, possono sopperire alla mancanza del relativo provento, aumentando anche oltre il limite consentito dal precedente art. 12, l'addizionale al dazio governativo sulle bevande all'introduzione nella linea daziaria.

Tale aumento non può eccedere la misura occorrente per compensare il mancante provento della detta tassa; e la relativa deliberazione deve essere sottoposta all'approvazione del Governo.

Non possono, peraltro, i Comuni imporre la tassa sulla vendita al minuto del vino, o convertire la tassa stessa in aumento all'addizionale al dazio governativo, se già non si siano valsi di tale facoltà prima del 1° dicembre 1901.

Art. 17.

(Art. 16, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161 e art. 12 (comma 2°) legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*).

Ove si tratti di oggetti non contemplati dai precedenti articoli, le tariffe del dazio comunale, osservato il disposto del capoverso dell'art. 13 e previo l'avviso della Camera di commercio, devono essere approvate con decreto Reale, sentito il Consiglio di Stato

TITOLO III.

Esenzioni.

Art. 18.

(Art. 17, testo unico 15 aprile 1897, n. 161, e art. 17 legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*).

Non sono tenute al pagamento del dazio sulla minuta vendita le Società cooperative, per i generi che provvedono o distribuiscono fra i soci esclusivamente a scopo di beneficenza, e che si consumano alle case di coloro, cui la distribuzione è fatta.

L'esenzione non si estende al dazio sugli spiriti, sui liquori e sulle carni.

Non è soggetta a tale dazio la distribuzione di vino, vinello ed altre bevande vinose somministrate per sovrappiù di mercede giornaliera ai braccianti e coloni addetti ai lavori agricoli.

Art. 19.

(Art. 18, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161, e art. 1 (ultimo comma) legge 22 marzo 1903, n. 152).

L'alcool denaturato ai sensi della legge 22 marzo 1903, n. 152, e le materie prime impiegate nella fabbricazione degli spiriti, non sono soggetti a dazio consumo.

Art 20.

(Art. 25 legge 6 luglio 1905, n. 323).

I Comuni non possono imporre alcun dazio di consumo sopra i materiali e sopra tutto ciò che è destinato alla costruzione ed all'esercizio delle strade ferrate poste nel loro territorio.

Art. 21

(Art. 19 (meno il n. 4), testo unico, 15 aprile 1897, n. 161; articoli 1 e 2 legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*; art. 15, legge 14 luglio 1898, n. 302; art. 1, legge 8 luglio 1903, n. 320; art. 9, lettera *c*), legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato A).

Sono esenti da dazio di consumo comunale:

1° la carta di modulo speciale e gli stampati ad uso delle Amministrazioni governative, e la carta a striscie per gli uffici telegrafici;

2° le paste metalliche, che servono per la coniazione delle monete dello Stato;

3° i materiali da costruzione ed i combustibili destinati agli arsenali di terra e di mare, e per quell'uso effettivamente consumati;

4° i prodotti farinacei (farine, pane e paste di frumento o di altri cereali);

5° le armi, parti d'armi, oggetti di casermaggio e munizioni da guerra appartenenti allo Stato;

6° gli agrumi e loro derivati;

7° i materiali impiegati nelle costruzioni o riparazioni di case rustiche e di opifici industriali nei Comuni aperti e nelle frazioni aperte dei Comuni chiusi

Art. 22.

(Art. 23, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

In caso di guerra è fatta facoltà al Governo di provvedere con decreto Reale alla esenzione temporaria del dazio di consumo pei viveri e foraggi destinati alle truppe mobilizzate, ed al modo di indennizzare i Comuni e gli appaltatori in confronto degli introiti medi dell'anno precedente, tenuto conto delle variazioni di tariffa.

TITOLO IV.

Riscossione

CAPO I.

Disposizioni generali.

Art. 23.

(Art. 20, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161)

La riscossione della tassa, indicata all'art. 1, è fatta in seguito a dichiarazione del contribuente, e mediante l'applicazione della tariffa alle materie imponibili.

La riscossione dei dazi di consumo pei Comuni aperti, e quella della tassa sulla fabbricazione dell'alcool, acquavite o liquori, esercitata nei Comuni chiusi, può farsi per convenzione di abbonamento fra il contribuente e gli agenti dello Stato.

Al contribuente, nell'atto del pagamento della tassa, viene rilasciata una ricevuta, ossia bolletta, che è il solo documento valido a provare l'eseguito pagamento.

Art. 24.

(Art. 70, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

I diritti di dazio di qualunque specie sui pacchi postali sono soddisfatti dai destinatari, nell'atto del ritiro.

Art. 25.

(Art. 71, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Possono essere venduti dall'Amministrazione postale senza preavviso e formalità giudiziarie i pacchi i cui destinatari rifiutino di pagare i diritti di dazio, di cui nell'articolo precedente.

La vendita dei pacchi può farsi quando l'Amministrazione lo creda necessario.

Il prezzo ricavato da tale vendita resta a disposizione di chi di diritto per cinque anni; trascorso il quale termine, è devoluto all'erario.

Art. 26.

(Art. 21, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Sono applicabili le norme ed i modi di procedura per l'esazione delle tasse di registro:

a) alla riscossione dei canoni del dazio di consumo, stipulati col Governo da esercenti privati, singoli od associati, o da Comuni;

b) alla riscossione delle somme che, nella revisione dei conti

fatta dalle Intendenze di finanza, ai termini delle leggi e dei regolamenti in vigore, risultino dovute all'erario in dipendenza di errori di calcolo o di inesatta applicazione dei dazi di consumo amministrati direttamente dallo Stato.

Art. 27.

(Art. 22, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Per la tassa l'erario ha il privilegio, innanzi ad ogni altro creditore, sugli oggetti sottoposti a dazio e sui recipienti.

Art. 28.

(Art. 24, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

L'azione pel rimborso delle differenze provenienti da errori di calcolo nella esazione, o da inesatta applicazione della tariffa, si prescrive tanto per l'Amministrazione, quanto pel contribuente, nel termine di due anni.

Scorso questo termine, l'Amministrazione conserva per un altro anno il diritto al risarcimento del danno sofferto verso l'impiegato imputabile della mancata o incompleta riscossione.

I termini qui stabiliti non hanno applicazione quando è constatata la frode.

Art. 29.

(Art. 25, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Le disposizioni stabilite per le tasse a pro' dello Stato devono essere osservate anche per la riscossione dei dazi di consumo in favore dei Comuni e per la decisione delle relative controversie.

CAPO II.

Riscossione diretta dello Stato.

Art. 30.

(Art. 26, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Le tasse a pro' dello Stato, imposte dalla presente legge, sono riscosse per mezzo di agenti del Governo, equiparati per l'esercizio delle loro funzioni, a quelli del servizio delle dogane.

La riscossione dei dazi comunali nei Comuni chiusi, e degli addizionali nei Comuni aperti, si fa anche per mezzo di detti agenti, e le spese di riscossione sono divise secondo i proventi rispettivi.

Art. 31

(Art. 68, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Quando nell'amministrazione del dazio di consumo il Governo succeda al Comune, o viceversa, ha luogo anche il trapasso degli impiegati, locali ed effetti, occorrenti a tale servizio, con quelle condizioni che sono determinate dal regolamento.

Art. 32.

(Art. 11 legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*).

Nei Comuni, nei quali i dazi di consumo governativi e comunali sono riscossi direttamente per conto del Governo, la modificazione delle tariffe relative, nei limiti consentiti dalla legge, rimane avocata allo Stato, il quale vi provvede nell'interesse della propria gestione, mediante decreto Reale, uditi la Commissione centrale, di cui all'art. 101, e il Consiglio di Stato.

CAPO III.

Riscossione diretta dei Comuni.

Art. 33.

(Art. 27, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

È concesso ai Comuni chiusi, con le porzioni loro che sono al di fuori del recinto daziario, ed ai consorzi volontari di Comuni aperti, la cui popolazione complessiva non sia inferiore a dieci mila abitanti, di riscuotere, per mezzo di agenti propri, i dazi di consumo governativi e comunali, qualora si accordino col Governo per assicurargli un minimo di provento sui dazi ad esso spettanti. L'eccedenza sul minimo guarantito è divisa in parti eguali fra il Governo ed i Comuni.

Art. 34.

(Art. 28, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161, e art. 17 (comma 2°) legge 14 luglio 1898, n. 302).

La riscossione dei dazi di consumo governativi ha luogo per abbonamento coi Comuni, e coi consorzi, di cui all'articolo precedente, i quali ne facciano domanda ed assumano l'obbligo di pagarne direttamente l'ammontare, che viene stabilito d'accordo sulla base del presunto consumo locale, secondo le norme determinate dal regolamento.

I Comuni che, avvalendosi delle facoltà date dall'art. 41, garantiscano il pagamento del canone governativo nel modo stabilito dall'art. 43, cessano di diritto dal far parte del consorzio cui appartengono, e si intendono autonomi agli effetti del pagamento del canone.

Art. 35.

(Art. 32, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161 e art. 10, ultimo comma, legge 6 luglio 1905, n. 323).

Dove, per la contiguità o vicinanza delle abitazioni o borgate, la vigilanza sulla riscossione del dazio lo richiegga, può il Governo, escluso il decennio 1906-1915, affidare ai Comuni chiusi la riscossione per abbonamento, tanto dei dazi governativi che addizionali e comunali dei Comuni contermini, sulla base della rispettiva tariffa. Questo abbonamento, con le sue condizioni rispetto ai Comuni interessati, viene stabilito per decreto Reale, sentiti i Comuni stessi, il Consiglio provinciale e il Consiglio di Stato.

In questo caso i depositi nei Comuni aperti soggetti all'abbonamento sono sottoposti a speciali discipline da stabilirsi nel regolamento.

L'aggregazione disposta ai sensi del presente articolo cessa col passaggio dei Comuni chiusi alla categoria di quelli aperti.

Art. 36.

(Art. 31, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161, e art. 1 e 2 legge 22 giugno 1905, n. 268).

Ai Comuni abbonati non si possono accordare dilazioni al pagamento delle rate di canone.

Per qualsiasi ritardo nel pagamento delle rate scadute è dovuto l'interesse del 4 per cento, salvo pel decennio 1906-1915 quanto è disposto dall'articolo 113.

Dopo due mesi di ritardo nel pagamento delle somme dovute a sconto del canone, il Governo deve assumere direttamente o per appalto la riscossione dei dazi sì governativi che comunali, ripagandosi innanzi tutto del proprio credito sui proventi spettanti al Comune, salvo quanto è disposto al titolo X della presente legge.

Art. 37.

(Art. 30, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Nei casi preveduti dagli articoli 33 e 34, i Comuni subentrano nei diritti e negli obblighi del Governo verso i contribuenti, e le facoltà dei loro agenti sono equiparate, per gli effetti della presente legge, a quelle degli agenti governativi.

Art. 38.

(Art. 14, legge 6 luglio 1905, n. 323).

I Comuni possono assumere la gestione diretta dei dazi senza bisogno di autorizzazione ed approvazione del prefetto.

Essi debbono però compilare lo speciale regolamento prescritto dall'articolo 173, testo unico, 4 maggio 1898, n. 164, della legge comunale e provinciale, determinando particolarmente:

a) le attribuzioni e le responsabilità dei singoli impiegati ed agenti;

b) l'epoca e le modalità dei versamenti delle somme riscosse;

c) le verifiche alle casse, il controllo sulle riscossioni e su tutte le altre operazioni dell'azienda daziaria;

d) la tenuta delle cauzioni prestate dai contribuenti:

e) il rendimento dei conti relativi agli introiti, ai registri ed altri stampati, al patrimonio mobile e i documenti giustificativi da porsi a corredo dei detti conti.

Art. 39.

(Art. 16, legge 6 luglio 1905, n. 323).

Le disposizioni contenute nell'articolo 9 della legge 7 maggio 1902, n. 144, sono applicabili agli impiegati ed agenti addetti alla riscossione del dazio consumo per conto dei Comuni.

Nel regolamento prescritto dal detto articolo, i Consigli comunali debbono stabilire le norme per disciplinare il passaggio temporaneo degli impiegati ed agenti comunali al servizio dell'appaltatore che abbia assunto la riscossione del dazio consumo.

Sono del pari estese ai detti impiegati ed agenti comunali le disposizioni della legge 6 marzo 1904, n. 88.

Art. 40.

(Art. 33, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

È data facoltà ai Comuni chiusi abbonati di applicare ai corpi armati delle guardie daziarie tutte o singole le disposizioni legislative e regolamentari vigenti per le guardie di finanza del Regno. Le spese che il Governo dovesse sopportare per la esecuzione delle dette disposizioni, gli sono rimborsate dai rispettivi Comuni interessati.

Art. 41.

(Art. 1 (meno la lettera b) legge 14 luglio 1898, n. 302).

I Consigli comunali, col voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati ai Comuni e con due reiterate votazioni, da tenersi a distanza non minore di venti giorni l'una dall'altra, possono diminuire i dazi su parte o su tutte le voci della tariffa governativa, od anche sopprimere i dazi su una parte delle voci medesime, a condizione però che per effetto di tale diminuzione o parziale soppressione non venga a ridursi di oltre metà il reddito netto che, all'epoca della pubblicazione della legge 14 luglio 1898, n. 302, i Comuni ricavavano dalla gestione dei dazi governativi, addizionali e comunali.

Nel caso sopra menzionato resta fermo nel Comune l'obbligo di corrispondere allo Stato il canone di abbonamento.

Art. 42.

(Art. 2 (meno il n. 2) legge 14 luglio 1898, n. 302).

Le deliberazioni con le quali i Consigli comunali si avvalgono della facoltà di cui all'articolo precedente, sono sottoposte all'approvazione della Giunta provinciale amministrativa, la quale deve concederla soltanto quando i Comuni si trovino nelle seguenti condizioni:

1° che abbiano provveduto a stabilire l'equilibrio fra l'entrata e la spesa nei loro bilanci o con proventi non derivanti da alienazione di patrimonio, da accensione di debiti, da riscossioni di credito, o con economie di carattere reale e continuativo in misura equivalente alla presunta perdita sul dazio consumo;

2° che per compensare le diminuzioni di entrata derivanti dall'esercizio della facoltà, di cui all'articolo precedente, non accrescano la sovrimposta ai tributi diretti sui terreni e fabbricati, al di là di centesimi 50 per ogni lira d'imposta principale risultante dai ruoli. Avendo già portata la sovrimposta oltre il limite ora indicato, ai sensi degli articoli 281 e seguenti della legge comunale e provinciale, rimane loro vietato ogni ulteriore aumento;

3° che l'applicazione dei tributi diretti locali indicati dalla legge comunale e provinciale, per fronteggiare la perdita negli introiti daziari, sia contenuta entro i limiti fissati dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 43.

(Art. 3, legge 14 luglio 1898, n. 302 e articoli 1 e 2 legge 22 giugno 1905, n. 268).

Le deliberazioni dei Consigli comunali di cui all'art. 41 non diventano esecutorie, se prima i Comuni non abbiano provato al prefetto della Provincia di avere garantito il pagamento integrale del canone di abbonamento, mediante il rilascio di delegazioni che devono essere accettate dagli esattori delle imposte dirette sulle rendite e sui tributi comunali riscuotibili mediante ruoli, e preferibilmente sui centesimi addizionali.

Le delegazioni hanno la durata non minore di 5 anni e devono essere rinnovate alla scadenza. Qualora entro i primi sei mesi dell'ultimo anno di ciascun quinquennio, un Comune non rinnovi le delegazioni, il Ministero delle finanze deve ristabilire la integrale riscossione dei dazi governativi del Comune stesso nello stato legale preesistente.

Le delegazioni comprendono due rate mensili di canone, ciascuna, ed il pagamento delle medesime è fatto dagli esattori alla sezione di tesoreria della Provincia alle scadenze stabilite dalla legge di riscossione delle imposte dirette. L'interesse, nei casi di mora, resta fissato nella misura del 4 per cento, salvo pel decennio 1906-1915 quanto è disposto all'art. 113.

Art. 44.

(Art. 13 legge 14 luglio 1898, n. 302).

Contro le deliberazioni della Giunta provinciale amministrativa o contro i decreti del prefetto, di cui agli articoli 42 e 43, è ammesso il ricorso in via gerarchica, da potersi produrre dagli interessati e dall'intendente di finanza.

Dei ricorsi giudica definitivamente il ministro delle finanze sentito il Consiglio di Stato.

Art 45.

(Art. 15 legge 6 luglio 1905, n. 323).

I Comuni debbono formare e trasmettere all'intendenza di finanza, nei tempi e nei modi stabiliti dal regolamento, la dimostrazione annuale dei consumi dei generi tassati. Contro i Comuni inadempienti è provveduto a norma dell'art. 193 della legge comunale e provinciale.

Agli amministratori, funzionari ed impiegati che non rilasciano ai contribuenti le bollette dei dazi pagati, che non tengono la gestione contabile ed amministrativa dei dazi a norma delle prescrizioni regolamentari e che forniscono statistiche irregolari od inesatte, su denunzia dell'intendente di finanza o dei sindaci, è applicata un'ammenda da L. 20 a L. 200.

CAPO IV.

Appalti.

Art. 46.

(Art. 34, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Per la riscossione dei dazi di consumo il Governo ed i Comuni possono fare degli appalti.

Art. 47.

(Art. 35, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

La riscossione dei dazi nei Comuni aperti non costituiti in consorzio volontario, come nei precedenti articoli 33 e 34, si fa,

escluso il decennio 1906-1915, per appalto provinciale o circondariale, o per gruppo di distretti, osservata la legge ed il regolamento sulla contabilità dello Stato.

Art. 48.

(Art. 36, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Le disposizioni dell'art. 37 sono applicabili anche agli appaltatori dei dazi.

Art. 49.

(Art. 19 legge 6 luglio 1905, n. 323).

L'appalto per la riscossione dei dazi di consumo deve essere unico in ciascun Comune e deve comprendere la riscossione di tutti i dazi.

Tuttavia il prefetto può autorizzare i Comuni chiusi ad appaltare separatamente la riscossione dei dazi fuori del recinto daziario da quella dei dazi sul consumo interno.

Nei contratti di appalto relativi ai Comuni chiusi deve essere fatta riserva di risoluzione del contratto per il caso di cambiamento di categoria dei detti Comuni.

Art. 50.

(Art. 20 legge 6 luglio 1905, n. 323).

I Comuni ed i Consorzi che dànno in appalto la riscossione dei dazi, debbono richiedere che l'appaltatore presti una cauzione corrispondente a tre rate mensili del canone di appalto.

La cauzione è prestata dall'appaltatore, anche per mezzo di una terza persona, in numerario, o in titoli di Stato, o garantiti dallo Stato, ovvero mediante ipoteca su beni stabili.

Sull'idoneità della cauzione delibera la Giunta municipale.

Nei casi d'insufficienza o di diminuzione di valore della cauzione sono applicate le disposizioni dell'art. 18 del testo unico 29 giugno 1902, n. 281, sulla riscossione delle imposte dirette.

Art. 51.

(Art. 21 legge 6 luglio 1905, n. 323).

L'appaltatore è tenuto a versare le rate del canone di appalto alla cassa dei Comuni e dei Consorzi alle scadenze stabilite nei contratti o nei capitolati, ed in caso di mora è sottoposto alla multa del 5 per cento sulle somme non versate, che possono essere recuperate dai Comuni e dai Consorzi col procedimento privilegiato dell'ingiunzione, secondo le norme del regolamento 15 novembre 1868, n. 4708.

I Comuni ed i Consorzi, in caso di mancato versamento di due rate di canone, possono procedere alla esecuzione sulla cauzione dell'appaltatore con le norme dettate dal testo unico di legge 29 giugno 1902, n. 281, e dal relativo regolamento per la escussione degli esattori delle imposte dirette.

Art. 52.

(Art. 22 legge 6 luglio 1905, n. 323).

Negli appalti dei Comuni aperti l'assuntore, al termine della gestione, è tenuto a rimborsare al Comune od all'appaltatore subentrante il dazio percetto sui generi introdotti negli esercizi di vendita e rimasti invenduti.

Il Comune, tanto nell'interesse proprio che in quello del nuovo appaltatore, può recuperare l'importo dei detti dazi con atto di ingiunzione, e può altresì procedere sulla cauzione prestata dall'appaltatore cessato, a garanzia del contratto di appalto, a sensi del precedente art. 50.

Art. 53.

(Art. 23 legge 6 luglio 1905, n. 323).

Le disposizioni dell'art. 45 sono applicabili anche agli appaltatori del dazio ed ai loro impiegati. L'ammenda ivi prevista è applicata agli appaltatori anche in caso di illecito ribasso delle tariffe dei dazi deliberate dai Consigli comunali.

Art. 54.

(Art. 24 legge 6 luglio 1905, n. 323).

In caso di reiterati abusi nella percezione dei dazi, il prefetto sentito il Consiglio di prefettura, e dopo l'applicazione del provvedimento previsto nel 1° comma dell'art. 91, può dichiarare la decadenza dell'appaltatore.

Contro il decreto del prefetto è ammesso il ricorso al ministro delle finanze, il quale decide, sentita la Commissione centrale di cui all'art. 101.

Art. 55.

(Art. 18 legge 6 luglio 1905, n. 323).

Il prefetto può autorizzare i Comuni aperti a cedere a trattativa privata la gestione daziaria alla maggioranza degli esercenti riuniti in Consorzio, secondo le norme da stabilirsi nel regolamento.

TITOLO V.

Restituzioni

Art. 56.

(Art. 37, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Nella esportazione dai Comuni per l'estero dei prodotti compresi nella tariffa annessa alla presente legge è restituita la tassa pagata all'interno colle norme da stabilirsi nel regolamento.

Art. 57.

(Art. 38, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Per le bestie bovine macellate, introdotte nei Comuni chiusi, purchè sieno intere e non spogliate della pelle, l'introduttore ha diritto alla restituzione del dazio pagato per la macellazione, nei termini e modi determinati dal regolamento.

Art. 58.

(Art. 39, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Il pagamento del dazio per la consumazione di bestie bovine in un Comune, macellate in un altro, dà diritto alla restituzione della tassa precedentemente pagata; nessuna restituzione ha luogo per una quantità minore di metà della bestia.

Art. 59.

(Art. 40, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Nel caso che l'accordo, di cui all'art. 34, non avesse luogo, chi abbia pagato la tassa prescritta dalla presente legge, per uva, mosto, vino, olii ed olive immessi in un Comune chiuso, e voglia estrarre dal medesimo, in parte o in tutto, il vino, gli olii o le olive perchè siano consumati altrove, ha diritto alla restituzione della tassa corrispondente, uniformandosi alle disposizioni del regolamento.

TITOLO VI.

Vigilanza

Art. 60.

(Art. 41, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161, e art. 1 (lettera *c*) legge 19 luglio 1906, n. 367 (allegato *A*).

Il Corpo della guardia di finanza è deputato a vigilare per conto dello Stato sulla riscossione dei dazi di consumo.

Art. 61.

(Art. 43, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

I locali di fabbrica dell'alcool, dell'acquavite e dei liquori nei

Comuni chiusi, e quelli di esercizio nei Comuni aperti sono sottoposti a particolare vigilanza.

Gli agenti dell'Amministrazione possono entrare in quei locali di giorno, e nelle ore in cui sono aperti, per farvi le necessarie verificazioni.

In tempo di notte, o quando i locali sono chiusi, le verificazioni devono eseguirsi con l'intervento dell'autorità giudiziaria; in mancanza di questa, con l'assistenza del sindaco o di un suo delegato.

Con lo stesso intervento si possono eseguire verificazioni nelle case dei privati, quando si tratta di contravvenzioni flagranti.

TITOLO VII.

Contravvenzioni e pene

Art. 62.

(Art. 44, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

È punito con multa non minore del doppio del dazio dovuto nè maggiore del decuplo, chi in frode della legge introduca oggetti sottoposti alla tassa, intraprenda od eserciti la manifattura dei prodotti soggetti alla tassa di fabbricazione, non uniformandosi ai regolamenti sul dazio, o notifichi quantità o qualità inferiori alle reali, ed in generale chiunque in qualsiasi modo, tanto nei Comuni chiusi che negli aperti, sottragga o tenti sottrarre gli oggetti al pagamento della tassa dovuta.

Art. 63.

(Art. 45, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

A colui che, dopo essere stato condannato tre volte, commette una nuova contravvenzione, oltre il massimo della multa, se le circostanze dimostrino che si tratti di contrabbando per speculazione, può essere applicata la pena della detenzione, estensibile a tre mesi.

Il massimo della pena è sempre applicato agl'impiegati dello Stato o dei Comuni, agli agenti della forza pubblica, alle guardie di finanza ed alle guardie comunali, che abbiano partecipato al contrabbando.

Le suddette pene sono applicate senza pregiudizio delle maggiori che fossero stabilite da altre leggi penali.

Art. 64.

(Art. 46, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

I limiti della pena sono raddoppiati pel contrabbando commesso da corrieri, proprietari, impresari o conduttori di vetture pubbliche o delle strade ferrate.

Art. 65.

(Art. 47, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

L'atto di vendita al minuto è considerato come l'apertura di un esercizio non autorizzato, e dà luogo alla contestazione della frode.

Art. 66.

(Art. 48, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

A coloro che abusino dell'esenzione di cui all'art. 22, sono applicate le pene che sono o saranno stabilite contro i frodatori del dazio di confine.

Art. 67.

(Art. 72, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

La falsa od incompleta dichiarazione del contenuto nei pacchi, la quale costituisce, a un tempo, contravvenzione alla presente legge ed alle leggi postali, è soggetta alla penalità da lire 5 a 50, da applicarsi soltanto nei casi di dolo e con le formalità stabilite per le contravvenzioni alle leggi postali.

Art. 68.

(Art. 49, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Ogni contravvenzione agli altri obblighi della legge, ed alle discipline del relativo regolamento, è punita con multa da 5 a 150 lire.

Art. 69.

(Art. 50, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Le pene stabilite nei precedenti articoli sono applicabili a ciascun autore delle contravvenzioni.

Nei casi di contrabbando si applicano agli assicuratori le pene comminate per gli autori; i complici invece vengono puniti ciascuno con una multa da lire 10 a lire 500.

Art. 70.

(Art. 51, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Nei casi di connivenza i proprietari e conduttori delle merci sono tenuti civilmente per tutte le multe in cui incorrono i loro agenti, e così pure i capitani dei bastimenti pel loro equipaggio.

Art. 71.

(Art. 52, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Le pene comminate dalle leggi per le falsificazioni, per le alterazioni di documenti, per le frodi e per la resistenza agli agenti della forza pubblica, non esentano i contravventori dal pagamento delle multe indicate negli articoli precedenti.

Art. 72.

(Art. 53, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Gli agenti debbono condurre i contravventori e le merci sorprese in contravvenzione all'ufficio daziario vicino per la compilazione del processo verbale.

Essi hanno diritto, a garanzia delle multe, di sequestrare, oltre i generi caduti in contravvenzione, anche i recipienti o i veicoli nei quali è trasportato il genere caduto in contravvenzione.

Se gli oggetti sequestrati sono esposti a deperimento, o la loro custodia è difficile o dispendiosa, e se il proprietario non si presenta, l'ufficio daziario può venderli all'incanto col permesso ed intervento dell'autorità giudiziaria.

Il proprietario od il conduttore però può ottenere la restituzione degli oggetti sequestrati, salvo quando sia necessario ritenerli per l'istruzione del processo, mediante deposito in denaro o garanzia per l'ammontare della tassa, delle spese e del massimo della multa.

Art. 73.

(Art. 54, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Il ricevitore dell'ufficio dove furono portate le merci e condotti i contravventori, deve compilare immediatamente il processo verbale.

Nel processo verbale si deve indicare la data, il nome, cognome e qualità degli scopritori della contravvenzione, dei contravventori e dei testimoni se ve ne sono; il fatto che costituisce la contravvenzione, con tutte le circostanze di luogo e di tempo; la qualità e quantità ed il valore delle merci; gli articoli della legge cui si riferisce la contravvenzione, e le dichiarazioni dei contravventori.

Il processo verbale, previa lettura, è sottoscritto dai contravventori, dagli scopritori della contravvenzione, e da chi lo ha compilato.

Se vi è chi non sappia scrivere, o se il contravventore ricusa di sottoscrivere, se ne fa menzione nel verbale.

Il contravventore ha diritto di averne copia.

Il processo verbale fa fede in giudizio fino a prova contraria.

Art. 74.

(Art. 55, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Gli agenti daziari non possono arrestare i contravventori che in caso di flagranza, e quando in pari tempo la contravvenzione sia accompagnata da alcun reato punito dalle leggi con pena restrittiva della libertà personale, o nel caso di contrabbando, il contravventore sia di nazionalità estera e non dia cauzione.

Art. 75.

(Art. 56, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Le multe per contravvenzioni daziarie sono applicate dal giudice competente secondo le leggi vigenti.

Art. 76.

(Art. 57, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Se la contravvenzione daziaria è talmente connessa con altro reato qualunque, che la prova dell'una sia prova dell'altro, la causa è rimessa al giudice competente pel reato. Compiuto il giudizio sul reato, si procede innanzi al giudice competente per la contravvenzione.

Art. 77.

(Art. 58 testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Prima che il giudice competente pronunci definitivamente, il contravventore, con domanda da lui sottoscritta, e che è riguardata come irrevocabile, può chiedere che l'applicazione della multa nei limiti del massimo o del minimo sia fatta dall'Amministrazione daziaria.

Se il massimo non supera lire trecento, decide il direttore degli uffici daziari ove fu redatto il processo verbale della contravvenzione.

Se supera lire trecento, decide l'intendente di finanza sino a lire duemila.

Se supera lire duemila, l'intendente decide secondo il parere del Consiglio di prefettura della Provincia nella quale si è contravvenuto alla legge.

Se l'intendente è d'avviso contrario, o se la multa supera le lire quattromila, è necessaria l'approvazione del Ministero delle finanze.

Possono decidere sotto le suddette condizioni i ricevitori degli uffici daziari, se il massimo della pena non supera lire cento.

Verificandosi associazioni di contrabbandieri o contrabbando assicurato, la decisione dev'essere rimessa al giudice ordinario.

Art. 78.

(Art. 59, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

L'erario ha il privilegio di cui all'art. 27 anche per le multe e per le spese.

Art. 79.

(Art. 60, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

La riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni alle leggi sui dazi di consumo, in diretta Amministrazione dello Stato, è affidata alle intendenze di finanza, le quali vi provvedono col mezzo dei propri contabili.

Art. 80.

(Art. 61, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Alla riscossione di dette pene pecuniarie o spese di giustizia, dovute in forza di giudicati, sono applicabili le norme della procedura civile sulla esecuzione delle sentenze; ed alla riscossione di quelle dovute in virtù di decisione amministrativa provocata dal contravventore, sono applicabili le norme ed i modi di procedura per la esazione delle tasse di registro.

Art. 81.

(Art. 62, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Quando l'Amministrazione fa procedere alla vendita delle merci o dei mezzi di trasporto dati in pegno, nei casi eplttconmi dalla legge, per dazio, pene pecuniarie e spese, si vale dell'opera di un contabile dei dazi di consumo, il quale si attiene ai modi ed alle forme prescritte dal regolamento per la esecuzione della presente legge; però nel caso di semplice sequestro si procede secondo l'articolo 72.

Art. 82.

(Art. 63, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Qualora il contravventore non possa pagare le multe prescritte, queste sono commutate in arresto, od in detenzione, da tre giorni a tre mesi estensibile a sei mesi per i recidivi, calcolando un giorno per ogni dieci lire della multa non pagata.

Art. 83.

(Art. 64, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

La cancellazione delle iscrizioni ipotecarie, prese per assicurare la riscossione delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia dovute all'Erario nazionale, quando l'obbligazione si trovi estinta, è eseguita a cura e spese dell'interessato, sul consenso rilasciato in forma amministrativa dall'intendente di finanza, senza pregiudizio del diritto di ricorso all'autorità giudiziaria.

Art. 84.

(Art. 65, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

L'azione per le contravvenzioni e per le defraudazioni si prescrive entro un anno dal giorno in cui fu commessa la contravvenzione.

Art. 85

(Art. 66, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Tutte le somme esatte per contravvenzioni, dopo prelevate le spese, sono pagate per due terze parti a titolo di premio a coloro che hanno scoperta o sorpresa la contravvenzione. A chi diresse la forza che scoprì o sorprese la contravvenzione è data una doppia parte.

Il rimanente va per due terzi a profitto della massa della guardia daziaria, e per l'altro terzo a vantaggio del tenente o del sottotenente della guardia, e del ricevitore dell'ufficio daziario nel quale si è fatto il processo verbale.

In caso di contravvenzione scoperta a merito di individui non appartenenti alla guardia daziaria, la parte destinata a favore del tenente o sottotenente va a profitto dell'impiegato o di chi altro ebbe il comando di coloro che sorpresero la contravvenzione.

Art. 86.

(Art. 67, testo unico, 15 aprile 1897, n. 161).

Le disposizioni stabilite per le contravvenzioni ai dazi di consumo governativi, devono essere osservate anche per le contravvenzioni ai dazi di consumo in favore dei Comuni, per le multe e spese di giustizia relative, come pure pei privilegi sulle merci cadute in contravvenzione, i quali si esercitano sempre dopo quelli dello Stato, salvo le convenienti diversità di forma indicate nel regolamento.

TITOLO VIII.

Disposizioni generali

Art. 87.

(Art. 4 legge 14 luglio 1898, n. 302).

I Comuni che per effetto di nuovo censimento acquistino titolo al passaggio ad una classe superiore per la tariffa del dazio di consumo, o che intendano allargare la cerchia daziaria, possono ottenere l'attuazione dei relativi provvedimenti, purchè il passaggio di classe, o l'allargamento della linea daziaria, sia dimostrato necessario per le condizioni del bilancio, e purchè il Comune abbia, in precedenza, adempito alle seguenti condizioni:

a) abbia applicata la sovraimposta ai tributi diretti, in misura che raggiunga il 50 per cento dell'imposta erariale principale;

b) abbia applicate le tasse comunali su esercizi e rivendite, e su vetture e domestici, e l'una o l'altra delle tasse di famiglia e sul valore locativo.

In questi casi i Comuni devono, con deliberazione consiliare approvata dalla Giunta provinciale amministrativa, obbligarsi a corrispondere allo Stato un aumento di canone sulla base del presumibile maggior reddito derivabile dalla innovazione, ed in ragione del terzo quando si tratti di cambiamento di classe, e di un quinto quando si tratti dell'allargamento della cerchia daziaria.

Le quote di maggior reddito spettanti allo Stato, nelle misure indicate nel comma precedente, vengono ridotte alla metà quando il Comune abbia abolito interamente i dazi sugli alimenti farinacei anteriormente alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*, senza aver ottenuto la quota di concorso, di cui al successivo art. 94.

Per le deliberazioni dei Consigli comunali contemplate nel presente articolo, si osservano le forme stabilite dalla prima parte dell'art. 41.

Art. 88.

(Art. 5 legge 14 luglio 1898, n. 302).

I maggiori proventi assicurati allo Stato nei casi enunciati nell'articolo precedente sono destinati:

1° a ridurre i canoni di quei Comuni coi quali siano pendenti contestazioni avanti la giustizia ordinaria od amministrativa in dipendenza del consolidamento decennale dei canoni stabiliti dalla legge 8 agosto 1895, n. 481, a quella minore somma che fu oggetto delle contestazioni;

2° a concedere parziali sgravi di canone a quei Comuni i quali, per effetto di diminuzione di popolazione accertata con nuovo censimento, dovessero passare ad una classe inferiore, salvo pel decennio 1906-1915 quanto è disposto dal successivo art. 110, nonchè a quei Comuni eventualmente colpiti da gravi infortuni, che fossero causa di permanente diminuzione degli introiti daziari;

3° a concedere parziali sgravi di canone ai Comuni che abbiano interamente abolito il dazio sugli alimenti farinacei, anteriormente alla legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*, senza aver ottenuto la quota di concorso di cui al successivo art. 94;

4° a ridurre i canoni di quei Comuni nei quali l'aliquota del canone governativo per la parte chiusa sia superiore a L. 8 per abitante.

Art. 89.

(Art. 6, legge 14 luglio 1898, n. 302 e 21 (ultimo comma) legge 23 gennaio 1902, n. 25 allegato *A*).

La determinazione delle maggiori somme da corrispondersi allo Stato in dipendenza dalle operazioni contemplate nell'art. 87 ed i successivi investimenti delle somme medesime, ai sensi dell'articolo 88, sono attribuite alla Commissione centrale di cui all'articolo 101.

Le decisioni della Commissione sono obbligatorie e non possono essere in alcun modo impugnate.

Art. 90.

(Art. 9 legge 14 luglio 1898, n. 302).

Gli abitanti dei Comuni chiusi che ritengano ingiustamente compresa nella cinta daziaria la parte di territorio da essi abitata, perchè distante dall'abitato agglomerato del centro principale, possono chiedere la modificazione della cinta.

Il prefetto su tale domanda provoca il parere del Consiglio comunale, e quindi trasmette gli atti al Ministero delle finanze per gli eventuali provvedimenti che sono presi per decreto Reale.

Art. 91.

(Art. 11 legge 14 luglio 1898, n. 302).

La facoltà data ai prefetti dall'art. 114, di inviare, in caso di mora di un mese, un sorvegliante presso i Comuni che tengono i dazi in economia, deve essere da essi esercitata tanto verso i Comuni, quanto verso gli appaltatori, quando loro risulti che la gestione daziaria non procede regolare ed ordinata.

I prefetti sono ancora autorizzati, nel caso contemplato dal paragrafo precedente, a sostituire la gestione dei dazi per appalto a quella in economia.

Art. 92.

(Art. 12 (1° comma) legge 14 luglio 1898, n. 302).

Tanto i prefetti, quanto gli intendenti di finanza hanno facoltà di fare eseguire ispezioni sulle gestioni dei dazi tenuti sia in economia, sia per appalto, nel fine di assicurare che siano osservate rigorosamente le leggi ed i regolamenti vigenti sulla materia, che le riscossioni siano fatte in base alla tariffa regolarmente omologata dalle autorità competenti e che i contribuenti non siano sottoposti al pagamento di diritti indebiti.

Art. 93.

(Art. 73, testo unico, 15 aprile 1897, n 161, e art. 30 legge 23 gennaio 1902, n. 25 (allegato *A*).

Con regolamento da approvarsi con decreto Reale, sentiti il Consiglio di Stato ed il Consiglio dei ministri, sono determinate le norme per la esecuzione della presente legge, e più specialmente:

1° per la costituzione, per i cambiamenti, per il mantenimento delle linee daziarie dei Comuni chiusi, per i vincoli, le discipline e le servitù nella zona di vigilanza intorno alle dette linee;

2° per le dipendenze delle stazioni ferroviarie e per la sorveglianza in queste ed in quelle;

3° per le dichiarazioni dei prodotti e loro verifica, e per ogni formalità da adempiersi all'introduzione degli stessi nei Comuni chiusi;

4° per l'accertamento delle quantità di olii e vini prodotti nell'interno dei Comuni chiusi, destinati all'interna consumazione:

5° pel deposito, transito, o restituzione di tassa nella esportazione di prodotti soggetti a dazio di consumo nei Comuni chiusi:

6° per l'esercizio e pel controllo delle vendite al minuto nei Comuni aperti;

7° per la riscossione della tassa dei suini ad uso particolare nei Comuni aperti, e nei territori dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daziario;

8° per l'esercizio e per il controllo delle fabbriche soggette a tassa, e per la circolazione dei loro prodotti;

9° per la formazione dei Consorzi dei Comuni aperti;

10° per i modi di abbonamento e di appalto;

11° per le condizioni del trapasso degli impiegati e locali dal Governo al Comune e viceversa;

12° per la riscossione tanto delle pene pecuniarie e delle spese di giustizia nelle cause per contravvenzioni, quanto di altri crediti daziari dello Stato o dei Comuni;

13° per il lavoro delle Commissioni, di cui agli articoli 100 e 101;

14° per l'applicazione della tassa di cui alla lettera *c*) dell'art. 14.

Parte seconda

TITOLO IX.

Disposizioni per l'abolizione del dazio sugli alimenti farinacei e per il cambio di categoria dei Comuni chiusi

Art. 94.

(Art. 3 legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*).

Dal giorno della cessazione totale o parziale del dazio sugli alimenti farinacei, giusta la legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*, fino a che non sia provveduto ad un generale riordinamento dei tributi locali, è corrisposta dallo Stato una quota di concorso, mediante annuo assegno, a favore dei singoli bilanci comunali, in ragione di otto decimi del provento lordo del dazio cessato, per i Comuni chiusi, e di sette decimi del provento stesso per i Comuni aperti.

Tali quote di concorso possono essere concesse, in tutto od in parte, anche ai Comuni che dal 1° gennaio 1901 abbiano abolito il dazio sui farinacei, quando, a giudizio della Commissione di cui all'art. 101, non possano altrimenti provvedere al pareggio del loro bilancio.

Art. 95.

(Art. 15 legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*).

I Comuni che vogliano passare dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti, per pareggiare la conseguente perdita nel reddito daziario, mentre conservano invariata la quota di concorso loro assegnata ai termini dell'articolo precedente, possono valersi dei mezzi e delle facoltà consentite dai precedenti articoli e dalle altre disposizioni seguenti.

Ai Comuni chiusi di quarta, terza e seconda classe, è pure concesso, fino a che non si sia provveduto al riordinamento dei tributi locali, un sussidio annuo a carico dello Stato, nella ragione rispettivamente del 20, del 15 e del 10 per cento sull'ammontare complessivo del reddito daziario accertato per l'anno 1900, detratto l'importo relativo al dazio sui farinacei.

Tale sussidio è liquidato ed assegnato seguendo la procedura indicata agli articoli 100 e seguenti, ed ha effetto dal giorno in cui il Comune diventa aperto, subordinatamente però al limite segnato dal fondo a quest'uopo disponibile in bilancio.

Art. 96.

(Art. 10 legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*).

A colmare le deficienze che tuttavia rimanessero nei bilanci comunali per effetto del provvedimento di cui ai precedenti articoli, fino a che non sia provveduto ad un generale riordinamento dei tributi locali, i Comuni possono valersi dei seguenti mezzi:

a) aumento della sovrimposta sui terreni e fabbricati, secondo le norme di legge;

b) applicazione delle tasse locali secondo le norme delle vigenti leggi.

Art. 97.

(Art. 16 legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*).

I Comuni che passano dalla categoria dei Comuni chiusi a quella degli aperti, possono, se appartenenti alle classi seconda, terza e quarta, chiedere l'autorizzazione di applicare i dazi governativi e addizionali nella misura assegnata alla classe immediatamente superiore, secondo la tariffa annessa alla presente legge.

Art. 98.

(Art. 18 legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*).

Il Comune chiuso, che passa alla categoria degli aperti, quando provi di non poter altrimenti raggiungere il pareggio del proprio bilancio, può ottenere, eccezionalmente, l'autorizzazione d'imporre un dazio di consumo sugli oggetti indicati all'art. 17, purchè lo importo di tale dazio non ecceda il 10 per cento del loro valore, e siano osservate le modalità prescritte dal citato articolo, esclusa quella riferibile al capoverso dell'art. 13.

Art. 99.

(Art. 17 legge 6 luglio 1905, n. 323).

Gli impiegati ed agenti daziari, stipendiati direttamente dai Comuni, che in conseguenza del passaggio dei Comuni chiusi alla categoria di quelli aperti, vengano licenziati, ove non abbiano titolo al conseguimento della pensione di riposo a norma dei regolamenti comunali in vigore o non accettino le eventuali indennità di licenziamento deliberate dai Consigli comunali, debbono essere preferiti nella nomina ad altri impieghi municipali, nei limiti dei posti che si rendano disponibili in confronto degli organici attuali e semprechè posseggano i prescritti requisiti di idoneità.

Art. 100.

(Art. 19 legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*).

Per la determinazione della quota di concorso dovuta a ciascun Comune, a termini dell'art. 94 e per l'assegnazione dei sussidi, di cui all'art. 95, sono fatte le occorrenti istruttorie e le proposte di deliberazioni da una Commissione provinciale, in base alle statistiche fornite da' Comuni, corredate dai bilanci, dai bollettari e dagli altri documenti comprovanti la loro esattezza, e dopo compiuti i riscontri e le indagini che crede opportune per accertare il vero.

La detta Commissione è composta dall'intendente di finanza, che la presiede, di un consigliere di prefettura designato dal prefetto, di due membri eletti dal Consiglio provinciale, di un componente della Giunta provinciale amministrativa dalla stessa designato fra i suoi membri elettivi, del primo ragioniere dell'Intendenza di finanza, di un ragioniere della prefettura scelto dal prefetto, e di un segretario dell'Intendenza, che ha le funzioni di segretario della Commissione senza voto.

Art. 101.

(Art. 20 legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*, e art. 6 (capoverso) legge 24 marzo 1907, n. 116).

Presso il Ministero delle finanze è istituita una Commissione centrale, che è presieduta dal presidente del Consiglio di Stato o da un presidente di sezione, o consigliere da lui delegato, e ne fanno parte un altro consigliere di Stato, un consigliere della Corte di cassazione, un consigliere della Corte dei conti, un delegato dell'Avvocatura generale erariale, tre rappresentanti del Ministero dell'interno e tre del Ministero delle finanze.

Questa Commissione ha il mandato:

di rivedere e rendere definitive le annualità proposte dalle

Commissioni provinciali a favore dei Comuni come quota di concorso dello Stato all'abolizione del dazio sui farinacei;

di rivedere e rendere definitive le proposte assegnazioni di sussidi, ai termini dell'articolo 95;

di dar parere su tutte le questioni che possono sorgere sull'applicazione della legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*.

Contro le decisioni della Commissione centrale non è ammesso ricorso, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria.

Art. 102.

(Art. 22 legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*).

Le annualità assegnate a favore dei singoli Comuni e Consorzi di Comuni, per effetto degli articoli 94 e 95 della presente legge, si estinguono mediante compensazione fino alla concorrenza delle somme dovute allo Stato per canone di abbonamento al dazio governativo. Le differenze di dare o avere sono saldate alle stesse epoche in cui scadono le rate del detto canone.

Art. 103.

(Art. 26 legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*).

Ogni anno, nello stato di previsione della spesa del Ministero delle finanze è stanziata la somma occorrente in relazione al disposto dell'art. 94.

Ogni anno, nello stato di previsione, è pure stanziata la somma destinata per i sussidi, di cui nell'art. 95, e quella parte dello stanziamento annuale non erogata nell'esercizio, rimane nei residui disponibili nell'esercizio successivo.

Quando l'ammontare dei sussidi, di cui all'art. 95, in relazione alle domande dei Comuni chiusi per il passaggio alla categoria degli aperti, risulti superiore al fondo disponibile in bilancio, la Commissione centrale, di cui all'art. 101, determina l'ordine di precedenza dei diversi Comuni, tenendo conto delle rispettive condizioni economiche e tributarie, in modo che l'assegnazione non abbia ad eccedere il fondo disponibile.

Art. 104.

(Art. 27 legge 23 gennaio 1902, n. 25, allegato *A*).

Un allegato allo stato di previsione del Ministero delle finanze dà l'elenco delle quote di concorso e dei sussidi assegnati ai singoli Comuni a' termini degli articoli 94, 95 e 102, e dei canoni daziari di abbonamento al dazio governativo pagati allo Stato da tutti i Comuni del Regno.

TITOLO X.

Disposizioni per il consolidamento dei canoni daziari pel decennio 1906-915.

Art. 105.

(Art. 1 (1° comma) legge 6 luglio 1905, n. 323).

Ai canoni daziari consolidati a favore dello Stato per un decennio, a datare dal 1° gennaio 1906, sono applicabili le variazioni che possono derivare dall'applicazione degli articoli seguenti.

Art. 106.

(Art. 7 legge 6 luglio 1905, n. 323).

Sei mesi avanti la scadenza del primo quinquennio ogni Comune può ricorrere alla Commissione costituita come all'art. 100, quando ritenga di poter dimostrare che il canone è superiore ai nove decimi del reddito medio dei dazi governativi conseguito nei precedenti quattro anni.

La risoluzione dei ricorsi ha luogo nei modi e con gli effetti di cui agli articoli seguenti.

Art. 107.

(Art. 4 legge 6 luglio 1905, n. 323).

I Comuni che intendono ottenere la revisione del canone debbono far pervenire la relativa istanza, entro il 30 di giugno 1910, alla Commissione provinciale. L'istanza deve essere corredata dalle statistiche dei consumi avvenuti nel Comune nel quadriennio 1906-1909, dai bilanci, dai bollettari e dagli altri documenti comprovanti l'esattezza delle dette statistiche.

Art. 108.

(Art. 5 legge 6 luglio 1905, n. 323).

La Commissione, in base agli atti prodotti dai Comuni, ai documenti che può richiedere ai Comuni medesimi ed agli uffici governativi ed a tutte quelle notizie che crede opportuno di assumere, anche mediante inchiesta sulle amministrazioni daziarie, determina la quantità media dei generi soggetti al dazio governativo, durante il quadriennio 1906-909, vi applica la tariffa vigente dei dazi governativi e detraendo dall' introito lordo così computato la quota proporzionale delle spese di riscossione effettivamente e necessariamente sostenute, riconosce se il canone consolidato sia superiore ai nove decimi del reddito netto ed in caso affermativo lo riduce a siffatto limite.

Per i Comuni aperti che nel quadriennio 1906-909 abbiano riscosso il dazio in via di abbonamento con gli esercenti, lo sgravio viene concesso nel solo caso in cui, a giudizio della Commissione, il Comune, mercè l'applicazione del dazio a rigore di tariffa, non avrebbe potuto conseguire un reddito medio netto superiore ai nove decimi del canone.

La somma degli sgravi concessi a norma delle presenti disposizioni, viene poscia ripartita dalla Commissione a carico degli altri Comuni della provincia in proporzione della somma, cui giunga il guadagno effettivo che faccia ciascun Comune sul dazio governativo, oltre il decimo del reddito netto summentovato.

Art. 109.

(Art. 6 legge 6 luglio 1905, n. 323).

La Commissione provinciale, non più tardi della fine del mese di settembre 1910, pubblica l'elenco riveduto dei canoni assegnati ai Comuni della Provincia, lo notifica a ciascun Comune e lo trasmette alla Commissione centrale, istituita presso il Ministero delle finanze, ai sensi del precedente art. 101.

I Comuni possono, nei venti giorni da quello della notificazione, far giungere alla Commissione centrale le loro osservazioni.

La Commissione centrale rivede l'operato delle Commissioni provinciali, valendosi all'uopo degli stessi mezzi consentiti dall'articolo precedente, e dichiara definitivi i canoni per tutti i comuni del Regno.

L'elenco dei detti canoni è approvato con decreto Reale, anche separatamente per ciascuna Provincia.

Art. 110.

(Art. 8 legge 6 luglio 1905, n. 323).

Salvi gli effetti della revisione di cui ai precedenti articoli, durante il decennio 1906-915 i canoni determinati dalla Commissione centrale non possono essere modificati. È fatta eccezione per i seguenti casi:

a) per il cambio di categoria dei Comuni chiusi delle classi II, III e IV;

b) per il passaggio dei Comuni ad una classe inferiore per effetto di diminuzione in popolazione constatata dal censimento ufficiale;

c) per variazioni nella circoscrizione territoriale dei Comuni e per l'istituzione di nuovi Comuni;

d) per il passaggio dei Comuni ad una classe superiore dipendente da aumento di popolazione, constatato dal censimento ufficiale e per l'allargamento della cinta daziaria dei Comuni chiusi, a norma delle condizioni stabilite nell'art. 87.

La determinazione delle variazioni da apportarsi ai canoni nei casi sopra mentovati, come ogni altra controversia riferibile ai canoni consolidati, sono demandate all'esclusiva competenza della Commissione centrale.

Le modificazioni ai canoni nei casi contemplati alle lettere *a*) e *b*) vanno in diminuzione, e nei casi contemplati alla lettera *d*)

in aumento del contingente generale approvato a norma dell'articolo 6 della legge 6 luglio 1905, nn. 323 e 109 della presente. Per i Comuni considerati alla lettera *a*) la riduzione di canone è compensata con equivalente diminuzione della quota di sussidio liquidata a norma dell'art. 95: e per quelli considerati alla lettera *d*) è inoltre osservato il disposto del precedente articolo 88.

Art. 111.

(Art. 9 legge 6 luglio 1905, n. 323).

Non è ammesso ricorso, nè in via amministrativa, nè in via giudiziaria, contro le deliberazioni delle Commissioni provinciali e centrale.

Art. 112.

(Art. 12 legge 6 luglio 1905, n. 323).

Ciascun Comune consorziato, in caso di gestioni distinte e separate, è tenuto a versare il proprio canone alla Cassa del Comune capo del Consorzio, in dodici rate eguali scadenti il 23 di ogni mese, ed in caso di mora è assoggettato all'interesse del 5 per cento sulle somme non versate.

Pel ricupero delle somme non versate alle prescritte scadenze e dei relativi interessi di mora, il Comune capo del Consorzio può procedere contro i Comuni morosi col procedimento privilegiato della ingiunzione, secondo le norme del regolamento 15 novembre 1868, n. 4708.

Art. 113.

(Art. 13 (1° comma) e 11 (ultimo comma) legge 6 luglio 1905, n. 323).

I Comuni e i consorzi devono versare il canone annuo al tesoro dello Stato in dodici eguali rate scadenti il 25 di ogni mese, ed in caso di mora sono assoggettati all'interesse del 5 per cento sulle somme non versate.

I Comuni chiusi che facciano passaggio alla categoria di quelli aperti per la riscossione dei dazi e pel pagamento del canone consolidato, sono parificati ai Consorzi.

Art. 114.

(Art. 13 (2°, 3°, 4° e 5° comma) legge 6 luglio 1905, n. 323).

Nel caso di ritardato pagamento, oltre il termine fissato, della rata di canone dovuta da qualsivoglia Comune e dai Consorzi di Comuni, il prefetto, su proposta dell'intendente di finanza, dopo diffida fatta al Comune stesso o al Consorzio, con preavviso di cinque giorni, provvede alla destinazione di un sorvegliante presso l'ufficio principale dell'azienda daziaria o presso la tesoreria dei Comuni e Consorzi morosi, con l'incarico di concentrare gli introiti daziari tanto di spettanza del Governo, che di ragione comunale e di curarne il versamento nella sezione di tesoreria provinciale, fino a concorrenza del debito maturato del Comune o del Consorzio.

Se la gestione daziaria sia data in appalto, il sorvegliante versa nella sezione di tesoreria provinciale il prodotto dei dazi sino alla concorrenza dell'ammontare del canone di appalto; e se lo appaltatore si trova in mora verso il Comune, il sorvegliante versa alla Cassa comunale il di più della riscossione, oltre il canone di appalto.

Sono a carico del Comune o del Consorzio debitore le spese di viaggio e le indennità e le spese dovute al sorvegliante.

Le spese medesime sono a carico dell'appaltatore comunale qualora questi sia moroso nel versamento al Comune delle rate del canone di appalto.

Art. 115.

(Art. 1 (2° comma) legge 6 luglio 1905, n. 323).

Nulla è innovato a quanto dispongono le leggi 14 maggio 1881, n. 198; 15 gennaio 1885, n. 2892; 28 giugno 1892, n. 298, e 8 luglio 1904, n. 351, pel comune di Napoli; e le leggi 20 luglio 1890, n. 6980; 23 dicembre 1900, n. 443, e 8 luglio 1904, n. 320, pel comune di Roma.

Tariffa massima dei dazi di consumo.

	Unità	COMUNI – Classe 1ª	2ª	3ª	4ª
Bevande.					
Vino ed aceto	El.	7 —	5 —	4 —	3.50
Vinello, mezzovino, posca ed agresto	id.	3.50	2.50	2 —	1.75
Mosto (nei soli Comuni chiusi)	id.	6.30	4.50	3.60	3.15
Uva in quantità maggiore di due kg. (nei soli Comuni chiusi)	Q.le	4.50	3.25	2.60	2.25
Uva secca (nei soli Comuni chiusi)	id.	15 —	11 —	9 —	7.50
Alcool e acquavite fino a 59 gradi dell'alcoolometro Gay Lussac	El.	8 —	8 —	8 —	8 —
Alcool e acquavite a più di 59 gradi di detto alcoolometro di Gay Lussac e liquori	id.	12 —	12 —	12 —	12 —
Alcool, acquavite e liquori in bottiglie	l'una	0.20	0.20	0.20	0.20
Carni (1).					
Buoi e manzi	capo	45 —	35 —	30 —	25.—
Vacche e tori	id.	25 —	20 —	17 —	14 —
Vitelli sopra l'anno	id.	22 —	16 —	14 —	12 —
Vitelli sotto l'anno	id.	16 —	12 —	10 —	9 —
Cavalli	id.	15 —	12 —	10 —	8 —
Maiali	id.	16 —	12 —	10 —	9 —
Maiali per uso particolare nei Comuni aperti contermini ai Comuni chiusi e nelle porzioni dei Comuni chiusi al di fuori del recinto daziario	id.	3 —	3 —	3 —	3 —
Maiali per uso particolare negli altri Comuni aperti	id.	2 —	2 —	2 —	2 —
Maiali piccoli di latte, esclusi quelli per uso particolare nei Comuni aperti e nelle frazioni dei Comuni chiusi fuori del recinto daziario	id.	5 —	4 —	3 —	2 —
Pecore, capre, castrato, montoni	id.	0.70	0.60	0.50	0.40
Agnelli e capretti	id.	0.35	0.30	0.25	0.20
Carne macellata fresca bovina, suina e ovina	Q.le	13.50	11 —	9 —	6.50

(1) La tassa sulle bestie, esclusa quella sui maiali ad uso particolare, si riscuote a peso ed in base alla tariffa della carne macellata fresca, diminuita del 20 per cento, in quei Comuni che ne facciano richiesta e che provvedano i pesi occorrenti.

	Unità	COMUNI			
		Classe			
		1ª	2ª	3ª	4ª
Carne macellata fresca cavallina	Q.le.	6 —	5 —	4 —	3 —
Carne salata, strutto bianco	id.	25 —	20 —	17 —	14 —
Riso (1)					
Riso	id.	2 —	1.80	1.60	1.40
Olio e burro.					
Burro, olio vegetale ed animale di qualunque sorta	id.	8 —	7 —	6 —	5 —
Olio minerale, sego	id.	4 —	3.50	3 —	2.50
Frutti, semi oleiferi	id.	2 —	1.75	1.50	1.25
Zucchero.					
Zucchero	id.	10 —	8 —	6 —	4 —

(1) Il riso con buccia paga la metà, il risino un terzo del dazio già stabilito pel riso.

Visto, d'ordine di Sua Maestà:
Il ministro segretario di Stato per le finanze
LACAVA.

Il numero **271** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Visto il regolamento per il servizio delle direzioni dei lavori e per la contabilità del materiale nei RR. arsenali e cantieri marittimi, approvato con R. decreto 20 giugno 1895;

Visto il R. decreto 20 giugno 1889, col quale vennero istituiti i magazzini per i materiali consumabili delle RR. navi nella sede di ciascun dei tre dipartimenti marittimi, modificato con quello successivo 21 dicembre 1899, col quale venne soppresso tale magazzino a Venezia ed istituita in sua vece una sezione per i detti materiali, aggiunta al magazzino della direzione di artiglieria ed armamenti;

Visto il decreto 25 maggio 1899 per l'applicazione del riscontro effettivo ai magazzini ed agli stabilimenti della R. marina;

Udito il Consiglio superiore di marina;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per la marina;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

La conservazione e distribuzione degli stampati per gli uffici dipartimentali e le RR. navi, fino a che non sarà altrimenti stabilito, è affidata al contabile del magazzino dei materiali consumabili per le RR. navi esistente nella sede del 2° dipartimento militare marittimo.

Art. 2.

Questo materiale formerà una sezione del magazzino stesso e per esso sarà tenuta una contabilità separata, secondo le norme vigenti pei magazzini della R. marina soggetti al riscontro effettivo.

Art. 3.

Detta sezione di magazzino principierà a funzionare con la data del 1° luglio 1908 ed il relativo contabile, per tutto quanto riguarda il corrispondente servizio di conservazione, distribuzione, etc., è messo alla dipendenza della direzione di Commissariato militare marittimo di Napoli.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 17 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

C. MIRABELLO.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

Il numero **280** *della raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene il seguente decreto:*

VITTORIO EMANUELE III
per grazia di Dio e per volontà della Nazione
RE D'ITALIA

Veduta la legge 7 luglio 1907, n. 429;

Sentito il Consiglio d'amministrazione delle ferrovie dello Stato;

Sentito il parere del Consiglio di Stato;

Udito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per i lavori pubblici, d'accordo coi ministri dell'interno, delle finanze, del tesoro, di grazia, giustizia e culti, e delle poste e telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Sono approvate nel testo annesso al presente decreto, e viste e sottoscritte d'ordine Nostro dal ministro proponente, le norme per il riordinamento e pel funzionamento del servizio legale dell'Amministrazione autonoma delle ferrovie dello Stato.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 10 maggio 1908.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI.
BERTOLINI.
CARCANO.
ORLANDO.
LACAVA.
SCHANZER.

Visto, *Il guardasigilli:* ORLANDO.

NORME
per il servizio legale delle ferrovie dello Stato approvate con R. decreto n. 280.

CAPO I.
(Art. 1-14).

Costituzione, competenza e attribuzioni del servizio legale e degli Uffici legali compartimentali.

Art. 1.

Il servizio legale dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, è uno dei Servizi centrali della Direzione generale, ha la sua sede centrale in Roma presso la Direzione generale, ed ha altrettanti uffici dipendenti presso le singole sedi di compartimento.

Art. 2.

Al Servizio legale è proposto un avvocato col grado di capo servizio.

La organizzazione interna del Servizio centrale e degli Uffici legali compartimentali e la pianta organica del personale relativo sono stabilite con le stesse norme fissate per tutti gli altri servizi dell'Amministrazione.

Art. 3.

Sono attribuzioni del servizio e degli Uffici legali ferroviari:

a) assumere dinanzi a qualsiasi giurisdizione (ordinaria, amministrativa o arbitrale) la rappresentanza e la difesa dell'Amministrazione ferroviaria anche per quanto s'attiene alle case economiche per i ferrovieri di cui alla legge 14 luglio 1907, n. 553, nonchè degli istituti di previdenza in tutti i giudizi attivi e passivi per controversie dipendenti: dal contratto di trasporto - da contratti di lavori e forniture, ed in genere da atti e provvedimenti (quali gli appalti, le espropriazioni per pubblica utilità, le occupazioni temporanee) in quanto siano tutti relativi all'esercizio ferroviario - da danni patiti da terzi a causa dell'esercizio medesimo - da rapporti (diritti ed obblighi) d'ogni genere tra l'Amministrazione ed il personale ferroviario;

b) assumere altresì la rappresentanza e la difesa degli agenti ferroviari, che, essendo implicati in giudizi penali per fatti e cause di servizio, si rendano, meritevoli di assistenza;

c) delegare gli avvocati e procuratori iscritti negli appositi albi stabiliti dall'art. 80 della legge, per la rappresentanza e difesa dell'Amministrazione e degli Istituti di previdenza, ed ove occorra degli agenti ferroviari, nelle cause contemplate nei precedenti capi *a*) e *b*), che debbano trattarsi fuori della sede del servizio o degli Uffici, e non siano state ritenute a difesa diretta;

d) prestare agli uffici ed agenti interessati consiglio ed eventuale assistenza per l'accertamento e la denunzia delle contravvenzioni alla polizia ferroviaria, e vigilare sul corso delle conseguenti istruttorie;

e) esaminare, ed eventualmente preparare, a richiesta degli altri servizi ed uffici, schemi di contratti e di capitolati di oneri interessanti l'azienda ferroviaria;

f) esaminare i verbali delle inchieste amministrative ed annessi atti, riferentisi a danni alle persone; seguire le relative procedure penali, e prendere i provvedimenti del caso nell'interesse dell'Amministrazione, nei rapporti sia con l'autorità giudiziaria, sia colle parti lese;

g) dare i pareri e prestare in genere l'assistenza che alla Amministrazione ed agli Istituti di previdenza occorressero per la tutela dei propri diritti.

Art. 4.

Anche per quelle fra le cause contemplate nel comma *a*) del precedente art. 3, nelle quali per l'Amministrazione ferroviaria, od insieme ad essa, sia evocato in giudizio il ministro dei lavori pubblici, la rappresentanza e la difesa spettano unicamente al Servizio legale ferroviario, che prende, occorrendo, gli opportuni accordi con l'avvocatura erariale competente.

Tali accordi sono obbligatori quando l'avvocatura erariale debba concorrere nella difesa della causa in rappresentanza di altre Amministrazioni governative interessate.

Art. 5.

Il Servizio legale centrale presta la propria assistenza consultiva al direttore generale, a tutti i servizi costituiti presso la Direzione generale, o distaccati, ed agli Istituti di previdenza, e corrisponde con la R. avvocatura erariale generale, per la trasmissione di atti, documenti e notizie riflettenti le controversie di competenza dell'avvocatura erariale.

Gli Uffici legali compartimentali prestano assistenza consultiva alle Direzioni compartimentali, ed ai vari uffici che le costituiscono o ne dipendono; corrispondono cogli uffici distrettuali della R. avvocatura erariale per la trasmissione di atti, documenti e notizie riflettenti le controversie di competenza di detti uffici distrettuali, e provvedono direttamente, entro i limiti del compartimento, a quanto, in materia di polizia ferroviaria, è disposto nel comma *d*) del precedente art. 3.

Gli Uffici legali compartimentali interpellano, prima di dare i loro pareri, il Servizio centrale ogni qualvolta nelle controversie sottoposte al loro esame si trovino impegnate questioni di massima precedentemente non risolute.

Art. 6.

Il Servizio legale centrale provvede alla rappresentanza o difesa diretta in tutti i gradi di giurisdizione, nelle liti attive e passive promosse in nome o in confronto del direttore generale, o dei rappresentanti legali degli Istituti di previdenza, innanzi ai collegi giudiziari o del Contenzioso amministrativo o arbitrali, che hanno sede in Roma. A giudizio del capo servizio alcune di queste cause possono, in uno o più gradi di giurisdizione, essere affidate per la trattazione diretta all'Ufficio legale compartimentale di Roma.

Le cause attive o passive promosse in confronto del direttore generale o dei rappresentanti degli Istituti di previdenza, avanti autorità giudiziarie, amministrative o arbitrali non aventi sede in Roma, vengono, di regola, affidate per la trattazione diretta o delegata agli Uffici legali compartimentali entro la cui circoscrizione si trovano le autorità adite, salvo casi nei quali il capo Servizio stimi opportuno riservarne la trattazione al Servizio centrale.

Di tutte le altre cause promosse in confronto dei funzionari rappresentanti l'amministrazione a termini dell'art. 12 n. 1 della legge, o in confronto dei capi stazione a sensi dell'art. 872 del Codice di commercio, la difesa diretta o delegata spetta ai singoli Uffici legali compartimentali, nella cui circoscrizione risiedono le autorità adite.

Art. 7.

Salva diversa disposizione del capo servizio, ciascun Ufficio conserva la difesa diretta, o vigila alla difesa delegata, di ogni causa attribuita in origine alla sua competenza, in tutti i successivi gradi di giurisdizione ed anche fuori della propria circoscrizione. In tal caso, però, la rappresentanza dell'amministrazione spetta all'Ufficio competente per ragione di territorio.

Resta ferma tuttavia la competenza speciale del Servizio centrale, come al primo comma del precedente art. 6, per le liti che, dovunque iniziate, siano portate successivamente dinanzi le sedi giudiziarie di Roma.

Art. 8.

Per liti di eccezionale gravità il patrocinio dell'Amministrazione e degli Istituti di previdenza, o degli agenti contemplati nel comma *b*) del precedente art. 3, può, su motivata proposta del Consiglio di Amministrazione, ed inteso, ove occorra, il capo del Servizio legale, essere affidato dal ministro dei lavori pubblici ad avvocati del libero foro (esclusi i membri del Parlamento), non iscritti negli albi previsti dall'art. 80 della legge, o iscritti per per sede diversa da quella in cui vertono dette liti.

Quando alcuna di queste liti si agiti innanzi ad una qualsiasi giurisdizione (ordinaria, amministrativa od arbitrale) nelle città che sono sedi del Servizio o degli Uffici legali, la rappresentanza dell'Amministrazione, o degli Istituti di previdenza, spetta al personale di ruolo del servizio o degli Uffici medesimi, il quale personale, in quanto occorra, coopera pure alla difesa.

Art. 9.

I Servizi e gli Uffici dell'Amministrazione e gli Istituti di previdenza per le consultazioni loro occorrenti e per la difesa delle cause interessanti le rispettive aziende non possono ricorrere che al Servizio o agli Uffici legali, ai quali spetta provvedere tanto alla difesa *diretta* che a quella *delegata*.

Art. 10.

Il personale del Servizio e degli Uffici legali, si compone di avvocati e procuratori, e di agenti amministrativi.

Le attribuzioni delle due qualità di avvocato e procuratore sono quelle stabilite dalla legge 8 giugno 1874, n. 1938 e dal relativo regolamento.

Ciascun dirigente di Ufficio potrà, secondo le esigenze del servizio e degli affari, far compiere indistintamente le dette attribuzioni al personale dipendente.

I funzionari muniti della sola abilitazione allo esercizio di procuratore non possono, però, essere adibiti alle funzioni di avvocato se non ne conseguano l'abilitazione, o per esame come all'art. 8 della legge anzidetta o per maturato sessennio di esercizio di procuratore, ai termini dell'art. 9 n. 3 della legge medesima, computandosi nei sei anni anche quelli precedenti l'assunzione in servizio, semprechè, in questo secondo caso, essi abbiano dimostrata per le funzioni di avvocato la necessaria attitudine, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione.

Ciascun avvocato o procuratore è personalmente responsabile dell'osservanza dei termini e del buon andamento delle cause affidategli.

Art. 11

Tutti i concorsi previsti dall'art. 81, secondo e quarto comma, della legge per le nuove assunzioni di personale sono effettuati per titoli e per esami.

Essi hanno luogo in Roma e sono banditi, mediante apposito avviso, colle modalità che verranno stabilite volta per volta dal Consiglio di amministrazione.

L'avviso di concorso viene pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno e comunicato direttamente a tutti i Consigli dell'ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori presso le Corti d'appello ed i tribunali del Regno.

Art. 12.

In corrispondenza dei primi sette gradi della tabella graduatoria organica, annessa al regolamento approvato con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, sono attribuite al personale del Servizio legale, per l'esercizio delle sue funzioni professionali, le qualifiche stabilite nella tabella *B* allegata alle presenti norme.

Art. 13.

Il capo servizio, nei limiti della competenza fissata per tutti i capi degli altri servizi, ed ove occorra, per delega del direttore generale, oltre a compiere le altre attribuzioni deferitegli colle presenti norme:

a) sorveglia alla disciplina degli uffici dipendenti, e invigila l'andamento del servizio;

b) sovraintende alla trattazione degli affari contenziosi e consultivi con istruzioni e speciali norme direttive;

c) esegue, se nei limiti della propria competenza, o in caso diverso propone all'approvazione del direttore generale o del Consiglio di amministrazione, la liquidazione degli onorari dovuti agli avvocati del libero Foro, incaricati in qualunque sede del patrocinio delle cause di cui all'art. 8 delle presenti norme;

d) sottoscrive, previa autorizzazione del direttore generale o del Consiglio di amministrazione, secondo la rispettiva competenza, le rinuncie agli atti del giudizio ed ai ricorsi in Cassazione ed al Consiglio di Stato 4ª e 5ª sezione;

e) predispone, nei casi di conflitto positivo o negativo sulla competenza, previsti dall'art. 79 della legge, fra gli Uffici legali ferroviari e le RR. avvocature erariali, la memoria informativa per i ministri dei lavori pubblici e del tesoro;

f) fornisce al direttore generale gli elementi per dare al Consiglio di amministrazione, sull'andamento delle cause trattate dal servizio, le informazioni previste dall'art. 6 n. 6, capoverso, della legge;

g) presenta pel Consiglio di amministrazione, o pel direttore generale, a seconda della rispettiva competenza, motivate proposte o pareri per la istituzione di liti attive, per la costituzione di parte civile della Amministrazione in giudizi penali, nei quali essa sia denunciante, querelante, parte lesa o danneggiata; o per la stipulazione di transazioni eccedenti i limiti della competenza del servizio;

h) promuove dal direttore generale l'autorizzazione a sollevare il conflitto di attribuzione per regolamento di competenza, previsto dalla legge 31 marzo 1877, n. 5767, mediante decreto prefettizio.

Art. 14

I capi degli Uffici legali compartimentali, oltre a compiere le altre attribuzioni ad essi specialmente demandate colle presenti norme:

a) riferiscono al Servizio centrale pei casi nei quali sembri opportuno provocare la facoltà di ricorrere ad avvocati del libero Foro, di che all'art. 8 delle presenti norme;

b) informano sollecitamente il Servizio centrale dello inizio delle cause passive di valore superiore alle 10,000 lire, inviando copia dei relativi atti introduttivi, e trasmettono al fine di ogni mese le notizie necessarie al capo servizio per la preparazione delle informazioni contemplate al § *f* del precedente art. 13;

c) riferiscono al Servizio centrale sopra cause di speciale importanza economica, o involgenti gravi questioni di massima non precedentemente risolute;

d) interpellano il Servizio centrale prima di promuovere atti, gravami, opposizioni e ricorsi eccedenti la competenza per essi fissata con altre norme interne o speciali ordini di servizio;

e) trasmettono al capo del servizio motivate proposte per la sollevazione del conflitto di attribuzione, di cui al § *h* del precedente articolo:

f) sottoscrivono, sentito il Servizio centrale per la necessaria autorizzazione preventiva da parte del direttore generale o del Consiglio di amministrazione di che al precedente articolo, le rinuncie agli atti del giudizio ed ai ricorsi in Cassazione;

g) provvedono, infine, a tutto ciò che possa riguardare il Servizio legale e il suo funzionamento nei limiti delle singole circoscrizioni e rispettive competenze.

CAPO II.

(Art. 15-22).

Rappresentanza in giudizio — Trattazione delle liti — Rapporti del Servizio e degli Uffici legali con gli altri Servizi ed Uffici dell'Amministrazione.

Art. 15.

I funzionari del Servizio e degli Uffici legali ferroviari, non sono iscritti nell'albo degli avvocati e procuratori e non hanno bisogno di speciale mandato per rappresentare e difendere in giudizio l'Amministrazione o gli Istituti di previdenza, comunque citati, anche se irritualmente in persona di chi non ne abbia la legale rappresentanza, nè per sottoscrivere i ricorsi alla Cassazione o al Consiglio di Stato, prodotti nel loro interesse.

Pei difensori delegati basta l'esibizione del mandato loro rila-

sciato dal capo dell'Ufficio legale compartimentale giusta il successivo art. 36.

Il capo del Servizio e i capi degli Uffici legali compartimentali non hanno bisogno di speciale mandato per le rinuncie agli atti del giudizio ed ai ricorsi alla Cassazione o al Consiglio di Stato, di cui agli articoli 13 e 14 delle presenti norme.

Art. 16.

Innanzi le preture e gli uffici di conciliazione la rappresentanza legale per la difesa dell'Amministrazione può essere delegata ai capi stazione, o ad altri agenti amministrativi ferroviari, i quali debbono essere muniti all'uopo di mandato generale, o speciale a norma dell'art. 156 del Codice di procedura civile, da rilasciarsi dal capo dell'Ufficio legale.

Art. 17.

Le liti interessanti le ferrovie dello Stato e gli Istituti di previdenza sono trattate, sia a difesa diretta che delegata, con le norme in vigore per quelle di ogni altra Amministrazione dello Stato.

Le tasse di bollo e di registro sugli atti e documenti da prodursi all'autorità giudiziaria sono prenotate a debito nei campioni delle competenti cancellerie.

Sulla richiesta del Servizio, degli Uffici legali o dei difensori delegati, gli uffici di registro e bollo appongono le formalità della registrazione a debito su qualunque documento da prodursi in giudizio, o di cui si debba far uso nell'interesse delle ferrovie dello Stato e degli Istituti di previdenza.

Gli uffici pubblici, sulla richiesta del Servizio e degli Uffici legali, rilasciano, parimente a debito, e su carta semplice, copia di qualunque atto o documento da essi conservato o redatto.

Le copie stesse sono rilasciate munite delle prescritte formalità legali, ogni qualvolta debba farsene uso in giudizio.

Le spese di trasferta agli ufficiali giudiziari, gli onorari le indennità ai periti e le altre consimili spese eventualmente anticipate dagli uffici demaniali per conto dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, sono da questa rimborsate in base ad ordinativi mensili muniti dei prescritti elenchi, emessi dalle competenti Intendenze di finanza.

Art. 18.

Quando i Servizi o gli Uffici dell'amministrazione e i Comitati degli Istituti di Previdenza credono di dovere procedere o resistere ad una lite, ne fanno motivata e documentata proposta al Servizio legale centrale o agli Uffici legali compartimentali, secondo la rispettiva competenza.

Art. 19.

Le liti attive, quando il valore dell'oggetto controverso superi le L. 10,000, non possono essere istituite se non previa autorizzazione del Consiglio di amministrazione; quelle di valore inferiore alle 10,000 lire, ma superiore alla competenza pretoriale, sono autorizzate dal direttore generale; quelle comprese nella competenza del pretore e dell'ufficio di conciliazione sono autorizzate, per delega del direttore generale, dal capo del Servizio legale.

Art. 20.

Gli atti di qualunque specie e comunque intimati al direttore generale ed ai presidenti dei Comitati di amministrazione degli Istituti di previdenza, o irritualmente per essi ad altri funzionari, sono immediatamente passati al Servizio legale centrale, il quale, trattenendo quelli di sua competenza, trasmette subito gli altri agli uffici della R. avvocatura erariale, o agli Uffici legali compartimentali, secondo le rispettive competenze.

Gli atti, invece, di qualunque specie e comunque intimati ai funzionari del compartimento ed ai capi stazione, sono, senza indugio, inviati agli Uffici legali del rispettivo compartimento, i quali trattengono quelli di loro competenza e trasmettono subito gli altri al Servizio centrale o agli uffici della R. avvocatura erariale, secondo le competenze.

I funzionari e gli uffici dell'amministrazione, nell'inviare detti atti, debbono accompagnarli con apposita nota informativa che metta in grado l'Ufficio legale di adottare ogni eventuale provvedimento di urgenza.

Art. 21.

In caso di divergenza coll'Ufficio legale compartimentale, i Servizi e gli Uffici possono promuoverne la risoluzione dal Servizio legale centrale.

Art. 22.

I servizi e gli Uffici dell'Amministrazione ferroviaria corrispondono coi delegati solo per mezzo dell'Ufficio legale competente, salvo i casi di assoluta urgenza.

CAPO III.
(Art. 23-35).

Prima formazione e conservazione degli albi dei delegati ferroviari. — Motivi di decadenza e radiazione.

Art. 23.

Per ciascun compartimento è instituita, a sensi e per gli effetti del 3°, 4° e 5° comma dell'art. 80 della legge, una Commissione chiamata a dar parere sulla formazione e revisione dell'albo dei difensori delegati dell'Amministrazione ferroviaria per le liti dinanzi le diverse autorità aventi giurisdizione nella circoscrizione del compartimento, escluse quelle risiedenti nella stessa città ove ha sede l'Ufficio legale.

Questa Commissione è composta del primo presidente della Corte d'appello, che la presiede, del procuratore generale della stessa Corte, e del R. avvocato erariale distrettuale, del presidente del Consiglio dell'ordine degli avvocati, e del capo dell'Ufficio legale ferroviario del Compartimento.

Per le Direzioni compartimentali residenti in città che non siano pure sedi di Corti d'appello o di uffici distrettuali della avvocatura erariale, la Commissione è composta del primo presidente e del procuratore generale della Corte d'appello nella cui giurisdizione è compresa la sede del compartimento, e dell'avvocato erariale distrettuale da cui dipende la sede stessa. Quando tale eventualità si verifichi nella giurisdizione distrettuale dell'Avvocatura erariale di Roma, può per l'avvocato generale intervenire nella Commissione un suo delegato.

Art. 24.

La Commissione si riunisce su richiesta del capo dell'Ufficio legale ferroviario e dietro invito del presidente, nel luogo e giorno da questi fissati.

Fatta eccezione per il capo dell'Ufficio legale, gli altri componenti la Commissione hanno diritto, per ciascuna riunione cui intervengono ad un compenso giornaliero, o medaglia di presenza, di L. 20, che viene loro corrisposto dall'Amministrazione ferroviaria.

A quelli, poi, fra gli stessi componenti la Commissione (escluso sempre il capo dell'ufficio legale) i quali per intervenire alle sedute, dovessero trasferirsi dalle rispettive loro residenze d'Ufficio, è inoltre rilasciato un biglietto per viaggio in servizio di andata e ritorno in prima classe e, durante l'assenza, è assegnata una diaria di L. 15.

Art. 25.

Per la prima formazione degli albi riguardanti i singoli compartimenti, i dirigenti degli Uffici compartimentali dovranno provocare la riunione delle Commissioni contemplate nei precedenti articoli.

Ciascuna Commissione, tenuti presenti i bisogni del servizio, indicherà innanzi tutto il numero dei delegati che, a suo avviso, dovrebbe essere fissato per ciascuna sede di collegi giudiziari o

amministrativi ed eventualmente delle preture comprese nella circoscrizione del compartimento.

Quindi, in relazione al numero come sopra indicato, assunte tutte le informazioni che riterrà opportune, e valutati i titoli esibiti, designerà quali fra gli attuali avvocati delegati ferroviari o delegati erariali ritenga, a suo giudizio, idonei al patrocinio delle liti ferroviarie, e perciò meritevoli della iscrizione nell'albo.

Qualora i riconosciuti meritevoli fossero in numero eccedente quello indicato per ciascuna sede, la Commissione li designerà secondo una graduatoria.

Art. 26.

Le deliberazioni della Commissione verranno, con le eventuali motivazioni e graduatorie, e con i titoli e documenti presi in esame, trasmesse al capo del servizio legale, il quale dopo averle, occorrendo, coordinate con quelle riguardanti gli altri compartimenti, le rimetterà con le sue osservazioni al direttore generale, che le presenterà al Consiglio di amministrazione per l'approvazione di cui al citato comma 3° dell'art. 80 della legge.

Ottenuta l'approvazione il capo del Servizio legale ne informerà gli uffici dipendenti, e contemporaneamente, insieme alla lettera di nomina, trasmetterà a ciascuno dei prescelti, perchè la restituisca firmata, la dichiarazione di accettazione della nomina e degli obblighi tutti previsti dalle presenti norme pei difensori delegati.

A cura del servizio legale centrale saranno poi compilati e distribuiti ai vari uffici l'albo generale di tutti i delegati prescelti, distinti per ordine alfabetico, e per sedi e tanti albi speciali pei delegati prescelti in ciascun compartimento.

Questi ultimi albi speciali saranno, a cura dei capi dei rispettivi Uffici legali, comunicati a tutti i capi dei collegi giudiziari e delle cancellerie compresi nel compartimento, alle R. prefetture, alle Intendenze di finanza, alle Direzioni provinciali delle poste e telegrafi ed al capo compartimento, che li parteciperanno ai dipendenti uffici.

Art. 27.

Qualora nella prima formazione dell'albo di cui ai precedenti articoli, o in progresso di tempo, risultino vacanze nei posti di delegati ferroviari, l'Amministrazione ne dà pubblica notizia mediante avviso da comunicarsi ai Consigli dell'ordine degli avvocati e di disciplina dei procuratori presso le Corti di appello e presso i tribunali nelle cui giurisdizioni si trovano rispettivamente comprese le località nelle quali occorre provvedere alle vacanze, acciò ne curino l'affissione.

L'avviso indica il termine entro il quale gli aspiranti dovanno far pervenire al capo dell'Ufficio legale competente la relativa dimanda stesa in carta da bollo e corredata dei titoli posseduti.

Art 28.

Nelle città che sono sedi di Corte di appello o di tribunale, possono aspirare alla nomina di delegati ferroviari soltanto quei liberi professionisti i quali, da non meno di due anni, siano rispettivamente inscritti nell'albo degli avvocati e procuratori, ed abbiano effettivamente esercitata la rispettiva professione.

Art. 29.

Spirato il termine fissato nell'avviso, di cui al precedente articolo 27, il capo dell'Ufficio legale provoca dal presidente la convocazione della Commissione, e questa, tenute presenti le domande e i relativi titoli, ed assunte le opportune informazioni emette il proprio parere, designando gli aspiranti idonei, procedendo, in quanto occorra, ad opportuna graduatoria, come all'ultima parte dell'art. 25. A parità di merito, è titolo di preferenza la qualità di delegato erariale, di cui sia già rivestito alcuno degli aspiranti.

Per tutto il resto si procede nei modi e termini stabiliti dall'art. 26.

Art. 30.

All'avvocato o procuratore iscritto nell'albo dei difensori ferroviari delegati, è fatto divieto di assumere il patrocinio di liti contro qualunque Amministrazione dello Stato. Il divieto non si estende alle liti nelle quali siano personalmente e direttamente interessati il delegato medesimo o i suoi genitori, i figli, i fratelli o la moglie.

Qualunque infrazione constatata a tale divieto importa di per sè la decadenza dall'iscrizione nell'albo. La radiazione su motivata proposta del capo del Servizio centrale indirizzata al direttore generale, sentito l'interessato, è pronunziata dal Consiglio di amministrazione con provvedimento non suscettibile di reclamo.

Art. 31.

Nello stesso modo, e con provvedimento del Consiglio di amministrazione, non suscettibile di reclamo, sono anche radiati dall'albo i delegati che si dimostrino negligenti nell'adempimento degli incarichi ricevuti, o siano comunque incorsi in una condizione ritenuta incompatibile coll'esercizio del loro mandato.

Art. 32.

Dell'avvenuta radiazione viene data immediata notizia alle autorità ed agli uffici mentovati nel precedente art. 26 ultimo comma, limitatamente alla circoscrizione entro cui il delegato decaduto esercitava le sue funzioni.

Il delegato radiato dall'albo non può più esservi iscritto.

Art. 33.

Il delegato incaricato della rappresentanza e della difesa dell'Amministrazione in uno o più giudizi non può farsi sostituire da altri nell'adempimento dell'avuto incarico.

Solo nel caso di sopravvenuto impedimento, del quale deve dare immediato avviso all'Ufficio legale, può farsi momentaneamente surrogare da un altro dei delegati inscritti nell'albo.

Art. 34.

Il delegato che per oltre un mese abbia ad assentarsi dalla sua residenza, deve avvisarne in tempo utile l'Ufficio legale da cui dipende, perchè sia provveduto alla sua sostituzione temporanea.

Le competenze delle prestazioni occorse durante la sostituzione sono accreditate, ed a suo tempo pagate, al delegato chiamato in sostituzione.

Art. 35.

Quando nella località in cui occorra provvedere senza indugio alla rappresentanza o difesa delegata non esistano, o si trovino assolutamente impediti, delegati inscritti nell'albo, il capo dell'Ufficio legale competente, previa autorizzazione del capo servizio, può incaricare un libero esercente non iscritto nell'albo, munendolo di delega speciale.

Questi incarichi o deleghe speciali sono di regola limitati al solo stadio della lite, in occasione del quale furono conferiti, e non possono essere confermati nei successivi stadi, salvochè permangano le ragioni che originariamente li motivarono. Non danno, poi, comunque, diritto a priorità, pel caso di eventuale concorso a delegati ferroviari per la stessa o per altra località.

CAPO IV.

(Art. 36-41).

Attivazione ed esplicazione della rappresentanza e difesa delegate — Rapporti dei delegati con gli Uffici legali e con gli altri Uffici dell'Amministrazione.

Art. 36.

Il capo servizio, per le cause trattate dal Servizio centrale fuori di Roma, ed i capi degli uffici compartimentali, per le cause vertenti dinanzi autorità fuori della loro sede, delegano, caso per caso, tenendo conto, ove occorra, delle relative attitudini e di una equa distribuzione degli incarichi, uno degli avvocati o procuratori inscritti nell'albo, per la rappresentanza o per la difesa (o per l'una e l'altra insieme) dell'Amministrazione o degli Istituti

di previdenza, munendolo di un mandato speciale secondo il modulo *A*, allegato alle presenti norme.

Art. 37.

Il delegato oltre al accusare immediatamente ricezione dell'incarico affidatogli, deve in seguito tenere informato l'Ufficio delegante di ogni emergenza od incidente della causa. Quando creda di dover promuovere incidenti, salvo casi di assoluta urgenza, provoca preventivamente dal detto Ufficio le relative adesioni.

Risponde della regolarità del procedimento, come di ogni pregiudizio per decorrenza di termini a comparire o a produrre gravami, a cui deve provvedere immediatamente nei casi urgenti, per semplice misura di cautela o senza attenderne l'autorizzazione.

Art. 38.

Il delegato partecipa all'Ufficio delegante l'esito del giudizio comunicando il *dispositivo* di ogni sentenza preparatoria o definitiva pronunciata, e fa le proposte che crede del caso circa l'accettazione o meno della sentenza, che trasmette nel minor tempo possibile in copia integrale, astenendosi dal notificarla o dal dar corso alla liquidazione giudiziale delle competenze di patrocinio contro la parte soccombente, senza esservi autorizzato dal detto Ufficio.

Quando vi sia autorizzato, procede a tali atti o comunica senza ritardo all'Ufficio stesso i gravami o le opposizioni che gli fossero notificati, unendovi il fascicolo delle produzioni giudiziali.

Art. 39.

L'avvocato o procuratore delegato, ad incarico esaurito, compila, attenendosi alle vigenti tariffe, la parcella in doppio delle sue competenze, o la invia cogli atti all'Ufficio delegante, che la liquida.

Contro la liquidazione eseguita da un Ufficio legale compartimentale il delegato può reclamare al capo del Servizio, con ricorso motivato, che l'Ufficio compartimentale è tenuto ad inoltrare, accompagnandolo con le proprie deduzioni.

Il capo del Servizio decide con effetto definitivo.

Quando per l'importanza e difficoltà della causa l'Ufficio legale reputi che la liquidazione dell'onorario di avvocato debba eccedere le L. 500 in primo grado e le L. 1000 nei gradi successivi, esso deve sottoporre tale liquidazione all'approvazione preventiva del Servizio centrale.

Art. 40.

Ai difensori delegati inscritti nell'albo, e che per incarico speciale debbano assentarsi dalla propria residenza per l'istruzione delle cause, viene corrisposta l'indennità di L. 15 per ogni giorno di assenza.

Essi hanno inoltre diritto, semprechè non siano muniti di biglietto di servizio, all'indennità di trasferta ragguagliata, per i viaggi in ferrovie o sui piroscafi, all'importo di un biglietto di 1ª classe. Per i viaggi fatti con altri mezzi, hanno diritto al rimborso della spesa effettivamente incontrata.

Art. 41.

Il delegato non può in alcun caso liquidare giudizialmente, anche nell'ipotesi ed a seguito della sua radiazione dall'albo, le proprie competenze contro l'Amministrazione.

Non può neppure riscuotere quelle liquidate nei modi ordinari a carico delle controparti soccombenti, tranne che vi sia stato autorizzato dall'Ufficio delegante.

CAPO V.

(Art. 42-51).

Esazione e ripartizione delle competenze ripetibili dalle controparti.

Art. 42.

Il funzionario che ha rappresentata l'amministrazione nella lite per la quale si fa luogo a ripetizione delle competenze dalle controparti, provvede a tutti gli atti necessari per la liquidazione fino a che questa divenga esecutiva.

Quindi il Servizio, o l'Ufficio cui il funzionario appartiene, cura direttamente la effettiva riscossione delle dette competenze, annotandole in apposito registro e rilasciandone quietanza, che per la sua validità deve portare il visto del capo del servizio o dell'ufficio, o di chi per essi.

Le somme riscosse vengono mensilmente versate nelle Casse dell'amministrazione ed imputate ad apposito articolo di entrata e di uscita del bilancio delle ferrovie dello Stato.

Art. 43.

Quando le controparti soccombenti richiedano di procedere alla liquidazione bonaria delle competenze dovute, le trattative sono condotte dal funzionario incaricato della liquidazione, ma gli accordi non divengono esecutivi che con l'approvazione del capo del servizio o dell'ufficio, secondo i casi.

Art. 44.

Il servizio e gli uffici legali riscuotono, insieme alle competenze loro devolute, le spese eventualmente anticipate dall'Amministrazione ferroviaria, non prenotate a debito, e le versano senza indugio nelle Casse dell'amministrazione stessa.

Art. 45.

La ripartizione delle competenze viene eseguita separatamente dal servizio e da ciascun ufficio al 31 dicembre di ogni anno.

Negli stati annuali delle somme da ripartirsi, non sono comprese che quelle riferentisi a sentenze passate in giudicato; mentre le somme eventualmente riscosse in base a sentenze impugnate o impugnabili con gravami ordinari o straordinari sono tenute in sospeso per essere restituite agli interessati in caso di loro vittoria finale, o per essere compreso nello stato di ripartizione di quell'anno nel quale la sentenza diverrà irretrattabile.

A tal uopo nel rendiconto annuale delle somme ripartibili deve risultare, per ciascuna partita, il titolo che ne giustifica la ripartizione.

Art. 46.

La somma ripartibile a tenore del precedente art. 45 si divide in due parti uguali, sull'una delle quali tutti i funzionari legali concorrono per capi o quote fisse, e sull'altra concorrono in ragione dello stipendio o per *quota proporzionale*. La base di questa ripartizione proporzionale è per tutti i funzionari lo stipendio minimo del grado a ciascuno attribuito, col limite, in ogni caso, di L. 8000.

Il funzionario di nuova nomina concorre solo per la quota fissa alla prima ripartizione cui partecipa dopo la sua assunzione in servizio.

L'eventuale promozione di grado conseguita dal funzionario nel corso dell'anno, è tenuta a calcolo per la quota proporzionale solo quando siasi verificata entro il primo semestre.

Art. 47.

Il funzionario tramutato nel corso dell'anno ad altro Ufficio legale, concorre alla ripartizione dell'ufficio presso cui ha prestato servizio per la maggior parte dell'anno medesimo.

Il funzionario trasferito invece ad altro Servizio ferroviario, o dimissionario, non concorre alla ripartizione dell'anno in corso se il trasferimento o la dimissione siano avvenuti durante il primo semestre.

Art. 48.

Il funzionario destituito od esonerato a sensi dei paragrafi *c), d), e), f)* dell'art. 30 del vigente regolamento sul personale ferroviario, perde ogni diritto alla ripartizione dei compensi nell'anno nel quale ha effetto il provvedimento.

Art. 49.

Il funzionario che durante l'anno è collocato a riposo o in disponibilità, o in aspettativa per ragioni di interesse privato o di famiglia, o che ottiene un congedo straordinario eccedente i 30 giorni, partecipa al riparto in ragione proporzionale al tempo pel quale ha prestato servizio effettivo.

Quando, peraltro, il congedo straordinario o l'aspettativa dipendano da motivi di salute, la perdita del diritto al riparto ha luogo soltanto se il congedo o l'aspettativa si prolunghino oltre sei mesi.

Art. 50.

In caso di morte del funzionario, il riparto dovutogli per la quota fissa e per la quota proporzionale in tanti dodicesimi quanti furono i mesi maturati innanzi la morte, sarà a suo tempo corrisposto agli eredi.

Art. 51.

Per tutto ciò che non è previsto nel presente capo, e per le modalità che si rendessero necessarie a mantenere l'uniformità dei criteri direttivi ed esecutivi in tema di ripartizione delle competenze nei diversi uffici, provvede il capo servizio con apposite istruzioni.

CAPO VI.

(Art. 52-64).

Paragrafo 1° — Riordinamento del Servizio legale (art. 52-60).
Paragrafo 2° — Disposizioni transitorie e diverse (art. 61-64).

§ 1. — Riordinamento del Servizio legale.

Art. 52.

Per provvedere al riordinamento disposto dall'art. 81 della legge il Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale, determinerà la organizzazione interna del Servizio, e stabilirà la pianta organica del personale legale pel Servizio centrale e per gli Uffici compartimentali, in relazione alle esigenze già constatate, ed alla estensione delle funzioni contemplate nella legge.

Art. 53.

Il Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale, procederà alla nomina del capo servizio, scegliendolo in conformità del disposto dell'art. 81 fra i funzionari ivi indicati, e ne determinerà lo stipendio, in base, ove occorra, all'art. 59 delle presenti norme.

Successivamente procederà alla nomina dei capi degli Uffici legali compartimentali, scegliendoli nello stesso modo, ed assegnerà a ciascuno il grado e lo stipendio competenti, in relazione alla pianta di cui al precedente art. 52 e, ove occorra, con le norme del citato art. 59.

In difetto di eleggibili ai suddetti posti di dirigenza, sarà bandito uno speciale concorso, con norme da determinarsi dal Consiglio d'amministrazione.

La nomina del capo servizio sarà sottoposta all'approvazione del ministro dei lavori pubblici, a termini dell'art. 54 della legge.

Art. 54.

I funzionari appartenenti al Servizio ed agli Uffici legali attuali dovranno far constare del possesso dei vari requisiti prescritti dall'art. 81 della legge per la loro permanenza nel servizio legale riordinato.

Quelli sforniti dei necessari requisiti saranno, a loro domanda, trasferiti ad altri Uffici nelle condizioni che saranno stabilite dal direttore generale, a meno che dichiarino l'intendimento di conseguire i requisiti stessi entro l'anno di cui all'art. 81, comma primo, nel qual caso saranno trattenuti precariamente nel Servizio riordinato, per rimanervi definitivamente dopo il conseguimento suaccennato, o per essere, in difetto, ed in ogni caso non oltre lo spirare dell'anno suddetto, trasferiti anche essi in altri Uffici, alle condizioni di cui sopra.

Gli attuali dirigenti, che per difetto delle specifiche condizioni richieste dall'art. 81, o per altra qualsiasi ragione, non risultassero fra quelli prescelti a posti di dirigenza nel Servizio riordinato, come al precedente art. 53, capoverso, potranno, sempre che posseggano i requisiti per appartenere al detto Servizio, esservi mantenuti in sottordine, in quanto vi siano posti disponibili nella pianta organica di cui all'art. 52.

Art. 55.

Accertato quali dei funzionari appartenenti al Servizio ed agli Uffici attuali abbiano i requisiti e le attitudini necessarie per poter rimanere nel Servizio legale riordinato, il Consiglio d'amministrazione, su proposta del direttore generale, assegnerà ai funzionari medesimi i gradi e gli stipendi che, in corrispondenza alla pianta organica, giudicherà a ciascuno competenti in relazione alle disposizioni dell'art. 18 del regolamento sul personale approvato con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, ai requisiti, alle attitudini, ai servizi prestati, e ad ogni altro apprezzabile elemento.

Quindi, determinati per numero e per gradi i posti della pianta organica che, per effetto delle suddette nomine e assegnazioni, siano risultati vacanti, provvederà a ricoprirli o mediante pubblico concorso, di cui fisserà le norme, o mediante scelta fra i funzionari delle RR. avvocature erariali e della magistratura (pubblico ministero, giudici di tribunale, pretori, e aggiunti giudiziari).

In tal caso entro il termine che sarà stabilito con avviso pubblicato nella *Gazzetta ufficiale* del Regno, gli aspiranti dovranno far pervenire alla Direzione generale delle ferrovie apposita domanda in carta bollata, corredata dalla copia conforme dello stato di servizio e da tutti quegli altri titoli che ciascuno crederà opportuno esibire.

Art. 56.

Spirato il termine utile contemplato dall'ultimo comma del precedente art. 55, il Consiglio di amministrazione, esaminate le domande e vagliati i titoli, ed assunte, occorrendo, sia presso le Amministrazioni alle quali i singoli aspiranti appartengono, sia con altri mezzi, le informazioni del caso, sempre su proposta del direttore generale, procederà alla nomina di quelli fra gli aspiranti che saranno ritenuti più adatti ad occupare i posti vacanti messi a concorso, assegnando a ciascuno, in relazione alla pianta organica di cui al precedente art. 52, il grado e lo stipendio che, in riguardo al grado e allo stipendio di cui era munito, potranno competergli in base alla tabella di parificazione (allegato *C*) compilata in riguardo ai gradi ed agli stipendi fissati dal regolamento approvato con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417 ed alle norme di cui al successivo art. 59.

Art. 57.

Gli attuali funzionari provvisoriamente trattenuti nel Servizio legale riordinato, come al secondo comma del precedente art. 54, dovranno, se ed appena conseguiti i requisiti loro mancanti, presentare i relativi certificati, unitamente a quei documenti e titoli che credessero di loro interesse.

Il Consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, esaminati e vagliati i titoli e documenti esibiti, provvederà, in conformità all'art. 55, primo comma, alla definitiva assegnazione al Servizio legale riordinato dei funzionari riconosciuti in possesso dei requisiti di legge. Gli altri funzionari saranno trasferiti ad altri uffici nelle condizioni da determinarsi dal direttore generale.

Art. 58.

Qualora per effetto dei provvedimenti previsti nel precedente

articolo 57 ultima parte, si verificassero nuove vacanze nella pianta organica del Servizio legale riordinato, esse saranno colmate nei modi e colla procedura indicati nel secondo e terzo comma del precedente art. 55.

Art. 59.

Tutti i funzionari attualmente estranei all'Amministrazione ferroviaria od assunti come ai precedenti articoli 53, 56 e 58, i quali all'atto della loro assunzione risultino provvisti di uno stipendio uguale ad una delle *classi* adottate per la qualifica loro rispettivamente conferita nei quadri di classificazione annessi al vigente regolamento sul personale ferroviario, e tale stipendio godano da un tempo uguale, o comunque superiore all'intervallo utile ivi previsto pel primo dei successivi aumenti, conseguiranno l'aumento stesso contemporaneamente alla nomina.

Quando invece presso le Amministrazioni da cui provengono essi abbiano conseguito l'ultimo aumento da un tempo minore dell'intervallo suddetto, tale tempo sarà computato a loro favore siccome anzianità pel conseguimento del prossimo aumento successivo.

Gli altri funzionari nominati come sopra, che, siano provvisti di uno stipendio inferiore al minimo della qualifica loro conferita, o, se superiore, non conforme ad alcuna delle classi suaccennate, ne otterranno, pure insieme alla nomina, la regolarizzazione, mediante aumento, rispettivamente, al minimo od alla classe immediatamente superiore al loro stipendio.

Se l'importo di tale regolarizzazione non supera la metà dell'aumento dal minimo alla classe successiva, o la metà dell'aumento che, secondo il quadro di classificazione conduce alla classe immediatamente superiore (se si tratta di stipendio superiore al minimo) l'anzianità per conseguire subito o a suo tempo, ai sensi dei due alinea precedenti, il successivo aumento, decorrerà dalla data dell'ultimo aumento di stipendio conseguito dal funzionario presso l'Amministrazione da cui proviene.

Se, invece, l'importo della regolarizzazione è superiore alla metà degli aumenti come sopra stabiliti nel quadro di classificazione, l'anzianità decorre dalla data del passaggio nell'Amministrazione ferroviaria.

Resta salvo in tutti i casi previsti dal presente articolo, il disposto del terzo alinea dell'articolo 19 del vigente regolamento sul personale.

Art. 60

Ai funzionari delle RR. avvocature erariali e della magistratura, che saranno nominati ai posti vacanti per effetto del riordinamento del Servizio legale, si applicheranno, per quanto riguarda il trattamento di pensione, le disposizioni dell'art. 48 del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato col R. decreto 21 febbraio 1895, n. 70.

L'importo della pensione o dell'indennità spettante sarà ripartito fra il tesoro e l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato in ragione della somma totale degli stipendi che saranno stati corrisposti ai funzionari prima e dopo il loro passaggio alle ferrovie dello Stato.

Sono mantenute per i funzionari stessi le disposizioni della legge 7 luglio 1876, n. 3212 (serie 2ª), per quanto riguarda le ritenute sugli stipendi e sulle pensioni.

Rimangono impregiudicati, per il trattamento di pensione, gli effetti delle speciali dichiarazioni eventualmente rilasciate dai funzionari all'atto della loro ammissione in servizio.

I funzionari suddetti, che fossero collocati in disponibilità od in aspettativa, in base alle disposizioni del regolamento sul personale delle ferrovie dello Stato, e che alla scadenza dei termini prefissi non fossero riammessi in servizio, cesseranno di far parte dell'Amministrazione, mantenendo il diritto di conseguire la pensione, o la indennità di legge loro competente.

§ 2. — Disposizioni transitorie e diverse.

Art. 61.

Gli attuali avvocati e procuratori delegati, esercenti fuori delle sedi degli Uffici legali compartimentali, i quali non risultassero compresi nei nuovi albi contemplati nel capo III delle presenti norme, potranno proseguire la trattazione delle cause di cui si trovassero investiti al momento dell'attuazione degli albi stessi, fino all'esaurimento della proposizione in corso, regolandosi poscia in conformità degli articoli 38 e 39 del capo IV.

Fino a che, poi, gli Uffici legali riordinati non siano in grado di sopperire pienamente e normalmente al compito della difesa diretta, gli attuali avvocati e procuratori delegati nelle città sedi degli Uffici legali potranno, su loro richiesta, conservare provvisoriamente tale qualità, ed essere incaricati della rappresentanza o difesa dell'Amministrazione o degli Istituti di previdenza anche in nuove cause non trattenute a difesa diretta dagli Uffici competenti, sottostando alle condizioni, norme ed obblighi di cui al capo IV.

Art. 62

Il Servizio centrale legale provvederà all'esaurimento degli affari legali, la trattazione dei quali spetta all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato, ai sensi degli articoli 105 e 99, rispettivamente, dei capitolati d'esercizio delle cessate reti Mediterranea, Adriatica e Sicula.

Il Servizio stesso potrà affidare le cause relative anche ad avvocati liberi professionisti non iscritti negli albi di cui al precedente art. 26, di fiducia delle rispettive Amministrazioni interessate, curando, in tal caso, solamente la parte direttiva ed amministrativa delle cause stesse.

Per detti affari il Servizio centrale potrà valersi anche degli Uffici legali compartimentali, pur senza riguardo alla rispettiva competenza territoriale.

Art. 63.

Alle spese minute e di uso, che possono incontrarsi nell'esercizio stesso delle funzioni di patrocinio, e che non rientrino nè tra quelle proprie dei funzionari, che si intendono compensate colle indennità di trasferta, nè tra quelle ordinarie degli Uffici legali (stampe, posta, cancelleria, ecc.) il Servizio legale provvede col fondo di scorta, e ne dà discarico mediante semplici elenchi compilati dal Servizio centrale o dagli Uffici compartimentali, e vistati dal capo servizio

Art. 64.

Salvo le norme speciali del paragrafo primo del presente capo, che disciplinano il riordinamento del Servizio legale, sono applicabili al Servizio stesso, per tutto ciò che non è modificato colle presenti norme, *il regolamento del personale, le tabelle graduatorie, i quadri delle classificazioni e le disposizioni sulle competenze accessorie* di cui al R. decreto 22 luglio 1906, n. 417, per le ferrovie dello Stato, e qualunque successiva modificazione.

Allegato **A** (v. art. 36).

FERROVIE DELLO STATO

Mod. A. Mandato ai delegati.

Il capo del Servizio centrale legale di Roma

(ovvero):

Il capo dell'Ufficio legale del compartimento di . . . .

Visto l'art. 80 della legge 7 luglio 1907, n. 429, che riordina l'esercizio delle ferrovie dello Stato, e gli articoli 3, lettera c), e 36 delle norme approvate con R. decreto . . . . n. . . . che provvede al riordinamento e funzionamento degli Uffici legali ferroviari;

In virtù di delegazione del signor direttore generale;

INCARICA

Il sig. avvocato . . . . di assumere innanzi la pretura (il tribunale o la Corte d'appello) di . . . . la rappresentanza (o la difesa) dell'Amministrazione delle ferrovie dello Stato (o dell'Istituto di previdenza . . . . . .) nella causa contro . . . . iniziata coll'atto del giorno . . . .

Data . . . .

Il capo Servizio

(ovvero): Il capo dell'Ufficio

Firma . . . .

Allegato **B** (art. 12).

TABELLA delle qualifiche del personale del Servizio legale delle ferrovie dello Stato corrispondenti a quelle dei primi sette gradi della tabella graduatoria organica ferroviaria annessa al regolamento approvato con R. decreto 22 luglio 1906, n. 417.

Gradi della tabella	QUALIFICHE della tabella graduatoria organica ferroviaria	QUALIFICHE CORRISPONDENTI		
		nel servizio centrale	negli uffici legali compartimentali — se retti da un capo divisione	negli uffici legali compartimentali — se retti da un ispettore capo
I	Capo servizio	Avvocato capo		
II	Sotto capo servizio	Vice avvocato capo		
III	Capo divisione	Sostituto avvocato capo	Avvocato compartimentale di 1ª classe	
IV	Ispettore capo	Avvocato di 1ª classe	Avvocato di 1ª classe	Avvocato compartimentale di 2ª classe
V	Ispettore principale	Avvocato di 2ª classe	Avvocato di 2ª classe	Avvocato di 2ª classe
VI	Ispettore	Avvocato di 3ª classe	Avvocato di 3ª classe	Avvocato di 3ª classe
VII	Allievo ispettore	Sostituto avvocato	Sostituto avvocato	Sostituto avvocato
V	Ispettore principale	Procuratore		
VI	Ispettore	Sostituto procuratore		
VII	Allievo ispettore	Sostituto procuratore aggiunto		

Allegato **C** (art. 56).

TABELLA DI PARIFICAZIONE.

Amministrazione ferroviaria	Stipendio	Avvocature erariali	Stipendio	Magistratura	Stipendio
Sotto capo servizio . .	9000-12000	Avvocati erariali distrettuali . . .	9000	Sostituti procuratori generali di Cassazione	10000
Capi divisione	7200-11000	Sostituti avvocati generali . . . . . / Vice avvocati erariali . . . . . . — di 1ª e 2ª classe	8000 e 7000	Procuratori del Re . / Sostituti procuratori generali Corte di appello . . . . . — di 1ª e 2ª categoria	8000 e 7000
Ispettori capi	5400-8800	Sostituti avvocati generali . . . . . / Vice avvocati erariali . . . . . . — di 3ª classe	6000	Procuratori del Re . / Sostituti procuratori generali Corte di appello . . . . — di 3ª categoria	6000
Ispettori principali . .	4500-7200	Sostituti avvocati erariali . . . . . / Procuratori erariali — di 1ª classe	5000 / 6000	Giudici . . . . . . / Sostituti procuratori del Re . . . . . — di 1ª categoria	5000
Ispettori	3000-6000	Sostituti avvocati erariali di 2ª classe	4000	Giudici . . . . . . / Sostituti procuratori del Re . . . . . — di 2ª categoria	4000
		Procuratori erariali di 2ª classe . .	5000		
		Sostituti procuratori erariali di 1ª classe	3000	Pretori e giudici aggiunti di 1ª categoria	3000
		Sostituti procuratori erariali . . . . di 1ª classe	4500		
		Sostituti procuratori erariali . . . . di 2ª classe	3500		
Allievi ispettori . . .	1800-3000	Sostituti avvocati erariali aggiunti di 2ª classe	2000	Pretori e giudici aggiunti di 2ª categoria	2000
		Sostituti procuratori erariali di 3ª classe	2500		
		Sostituti procuratori erariali aggiunti	2000		

MINISTERO DELL'INTERNO

17° ELENCO

delle somme versate alla Banca d'Italia a favore dei danneggiati dal terremoto del 23 ottobre 1907 in Calabria.

Riporto . . .	L.	594,161 39
Comune di Casarano (Lecce)	»	20 —
Comune di Comignago	»	25 —
Popolazione id.	»	24 80
Bragagnolo Ferdinando, segretario comunale per conto del comune di Villa del Conte (Padova)	»	30 40
Società corale di Fiesolo	»	10 —
Municipio di Sant'Arpino (Napoli)	»	50 —
Cassa depositi e prestiti di Campiglia Marittima (Pisa)	»	50 —
Ospedale di Maremma	»	50 —
Comune di Campiglia Marittima	»	100 —
Versato dal comune di Forni di Sotto (Udine)	»	10 —
Comune di Giano dell'Umbria	»	10 —
Comune di Lacco Ameno (Napoli)	»	100 —
Cittadini di Lacco Ameno	»	155 50
Congregazione di carità di Lacco Ameno	»	20 —
Comitato pro-Calabria d'Imola	»	1472 16
Comune di San Mauro di Romagna	»	111 75
Versate dal Ministero esteri	»	118 17
Comitato di beneficenza di Sogliano al Rubicone	»	152 14
Comune di Magliano d'Alba	»	86 55
R. procura di Cagliari	»	49 20
Murru dott. Antonio, Guspini, L. 5 — Floris Raimondo, id., L. 1 — Liberato Sotgiu, id., L. 2 — Dott. Emanuele Sannia, id., L. 2 — Giuseppe Maria Arriu, id., L. 1 — Enrico Sanna, id., L. 1 — Agostino Spano, id., L. 1.		
Quota parte di una sottoscrizione aperta dal Municipio di Isola del Cantone (Genova)	L.	200 —
Comune di Roccalbegna	»	13 —
Giornale d'Italia - Roma	»	85 —
Comune di San Giovanni Valdarno	»	50 —
Sindaco del comune di Castelfranco	»	162 —
Sindaco del comune di San Giorgio la Montagna	»	7 40
Municipio di Montiano	»	20 —
Congregazione di carità di Montiano	»	10 —
Colonia italiana Atene e Pireo	»	353 85
Comune di Canda	»	10 —
Comitato pro-Calabria in Bultrio	»	75 85
Personale Direzione generale privative	»	163 25
Comune di Castelviscardo	»	10 —
Calvia Antonio	»	1 —
Mario Santelli	»	0 50
G. Domenico Loi	»	0 50
Giovanni Cossu	»	0 50
Piras Ettore	»	0 50
Cartasegna Enea	»	1 —
Porcu Giovanni	»	1 —
Nicola D'Alfonso	»	0 50
Efisio Trincas	»	0 50
Francesco Marongiu	»	1 —
Tito Sulis	»	1 —
Ruggero Marcello	»	0 35
Guido Gugliotta	»	0 50
Gaetano Balestrieri	»	0 50
Pietro Sechi	»	0 80
Rafale Contu	»	1 —
Antonio Mandula	»	1 —
Pietro Naitana	»	1 —
Antonio Pischedda	L.	1 —
Battista Franco	»	0 50
Luigi Carro	»	0 50
Mario Camba	»	0 15
Mario Dessi	»	0 50
Vincenzo Dessi	»	0 50
Ettore Manca	»	0 55
Gaetano Porcu	»	0 50
Antonio Ricciu	»	0 50
Luigi Tomon	»	0 50
Giuseppe Sartore	»	0 50
Mario Armi	»	0 80
Giuseppe Marongiu	»	0 80
Enrico Macis	»	1 —
Giuseppe Martis	»	1 20
Mario Pani	»	1 50
Antioco Naitana	»	1 —
Daniele Porta	»	1 —
Maurizio Sulis	»	1 —
Pietro Sulliotti	»	0 50
Filippo Diaz	»	0 50
Giovanni Diaz	»	0 50
Enea Congiu	»	1 —
Glauco Mulas	»	0 50
Italo Persoa	»	0 50
Carlo Montorsi	»	1 —
Leone Montasi	»	1 —
Pietro Schirru	»	1 —
Comune di Ostiglia	»	50 —
Giuseppe Della Nave, cassiere interno del comune di Pisa	»	470 30
Municipio di Castelpoto	»	51 50
Municipio di Frattaminore	»	50 —
Ministero esteri	»	220 —
Congrega di carità di Guardia Sanframondi	»	100 —
Comitato Molizano pro-Calabria	»	2000 —
Ministero esteri per conto della Colonia italiana a Vienna	»	50 —
Municipio di Tolfa	»	10 —
Ministero esteri per conto delle Colonia italiana a Vienna	»	1136 87
Comune di Camporgiano	»	120 —
Comune di Vigasio	»	50 —
Direttore del giornale *L'Adige* di Verona	»	75 —
Comune di Povegliano	»	10 —
Ministero esteri	»	504 30
Comune di Cutigliano (Pistoia)	»	50 —
Comitato pro-Calabria di Castellini	»	55 —
Comune di Salierolo	»	15 —
Comune di Montalto Marche	»	31 65
Comune di San Nicola Manfredi	»	100 —
Ministero interno per conto studenti liceo-ginnasio pareggiato in Novi Ligure	»	25 60
Provincia di Bari	»	4,000 —
Contu Ignazio	»	1 —
Toxiri Ignazio	»	1 —
Murgia Pietro	»	0 50
Piristu Enrico	»	0 50
Mulas Enrico	»	0 50
Depau Antioco	»	0 50
Carnuccio Raffaele	»	0 50
Lorrai Luigi	»	0 50
Toscini Piristu Francesco	»	0 50
Manno Antonio	»	0 50
Ignazio Murru	»	0 50
Depau Serafino	»	0 75
Rag. Giovanni Maciocco	»	1 —

Mulas Raffaele	0 50
Florio Tranquillo . . . . »	1 —
Corrias Francesco . . . . »	0 80
Comitato pro-Calabria Pistoia . . . . »	900 —
Società anonima cooperativa di Credito popolare di Torre del Greco . . . . »	654 85
Comune di Lesignano-Palma (Parma) . . . »	50 —
Dall'esattore consorziale di Sacile per conto del Comitato pro-Ferruzzano . . . . »	25 —
Amministrazione del *Giornale d'Italia* - Roma »	1503 —
Comune di Perinaldo . . . . »	25 —
Ministero dell'interno per conto della Colonia italiana a Luis Alveo . . . . »	57 —
Comitato di Sant'Angelo in Colle (frazione del comune di Montalcino) . . . . »	21 40
Ministero esteri per conto della Colonia italiana di Minneapolis . . . . »	51 55
Comune di San Giorgio la Montagna . . . . »	166 25
Cittadini di Ortanova . . . . »	5 —
Municipio di Rodi . . . . »	50 —
Municipio e cittadini di San Severo . . . . »	1126 05
Municipio di Bovino . . . . »	30 —
Sindaco del comune di Taviano: per oblazioni raccolte dal Comitato L. 148 — per offerta della Congrega di carità L. 25 — per offerta del Comune L. 50.	
Comune di Vigatto . . . . L.	50 —
Municipio di Troia . . . . »	100 —
Comune di Picinisco . . . . »	50 —
Comune di Roverchiaro . . . . »	25 20
Comune di Villa Basilica . . . . »	20 —
Comune di Crispano . . . . »	30 —
Prefetto di Roma . . . . »	100 —
Municipio di Caprese . . . . »	10 —
Francesco Quinto per conto di Costanzo Nicola di Francesco ed altri (Caserta) . . . . . »	26 65
Comandante presidio militare di Reggio Calabria . . . . »	222 05
Comando truppa di Bagnara	227 —
Totale. . L.	612,748 83

MINISTERO DELLA GUERRA

MANIFESTO

per la chiamata alle armi per istruzione dei militari in congedo illimitato di 1ª categoria delle classi sottoindicate.

1. Per ordine di S. M. il Re sono chiamati alle armi:

a) il giorno 15 luglio p. v., per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla specialità pontieri del genio (esclusi i lagunari e il treno), di tutti i distretti del Regno;

b) il giorno 16 luglio p. v., per un periodo di giorni 21:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla fanteria di linea (compresi quelli che servirono nei granatieri), dei distretti di Catania, Cefalù, Girgenti e Messina;

c) il giorno 1° agosto p. v., per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria della classe 1876 (milizia mobile), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

d) il giorno 5 agosto p. v., per un periodo di giorni 21:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti agli alpini, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

e) il giorno 11 agosto p. v., per un periodo di giorni 30:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti all'artiglieria da costa e da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operaie d'artiglieria), di tutti i distretti del Regno;

f) il giorno 19 agosto p. v., per un periodo di giorni 25:

i militari di 1ª categoria delle classi 1878 (milizia mobile) e 1879 (la quale ha fatto passaggio alla milizia mobile nel mese di giugno corrente), ascritti all'artiglieria da fortezza (compresi i provenienti dalle compagnie operai d'artiglieria), dei distretti di Treviso, Verona e Vicenza e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria nati nell'anno 1875, ascritti alla milizia territoriale di artiglieria da fortezza (compresi quelli che vi hanno fatto passaggio nel mese di giugno corrente), dei distretti di Lodi, Milano e Piacenza, e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria delle classi 1878 (milizia mobile) e 1879 (la quale ha fatto passaggio alla milizia mobile nel mese di giugno corrente), ascritti alla specialità minatori del genio, dei distretti di Ivrea, Novara, Pinerolo, Torino, Varese e Vercelli, e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1878 (milizia mobile), ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, dei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Ivrea, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Voghera, e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria delle classi 1878 (milizia mobile) e 1879 (la quale ha fatto passaggio alla milizia mobile nel mese di giugno corrente), ascritti alla specialità zappatori del genio (escluso il treno), dei distretti di Bergamo, Bologna, Brescia, Como, Cremona, Ferrara, Firenze, Forlì, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Modena, Monza, Pavia, Pistoia, Ravenna e Reggio Emilia e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

g) il giorno 23 agosto p. v., per un periodo di giorni 21:

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, di tutti i distretti del Regno, eccettuati quelli di fanteria di linea dei distretti di Catania, Cefalù, Girgenti e Messina, che risposero alla chiamata del 16 luglio, e quelli di fanteria di linea e bersaglieri dei distretti di Cagliari e Sassari, che già risposero alla chiamata indetta col R. decreto del 12 aprile u. s., n. 144;

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla specialità zappatori del genio (compreso il treno), dei distretti di Alessandria, Casale, Cuneo, Genova, Mondovì, Parma, Piacenza, Savona e Voghera e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio di uno

qualunque dei distretti stessi, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente;

i militari di 1ª categoria della classe 1883 (esercito permanente), ascritti alla sanità ed alla sussistenza, di tutti i distretti del Regno;

i militari di 1ª categoria di tutte le classi di milizia territoriale (compresa quella del 1875 che ha fatto passaggio alla detta milizia nel mese di giugno corrente), ascritti alla fanteria, precettati per le compagnie costiere ed appartenenti per fatto di leva al distretto di Savona e che nel giorno 24 maggio 1908 avevano la loro dimora abituale nel territorio del distretto stesso, ovvero ve l'abbiano fissata posteriormente.

Alle precedenti chiamate dovranno rispondere anche quei militari di 1ª categoria di classi in congedo illimitato dell'esercito permanente o di milizia mobile, ascritti alle armi e specialità anzidette, ed appartenenti ai distretti suindicati ed ivi residenti, che non risposero alla chiamata della loro classe, per aver ottenuto il rinvio ad una chiamata successiva, e si trovino tuttora in tale posizione.

Saranno parimenti chiamati alle armi:

h) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1883, effettivi al 4° reggimento genio, destinati in caso di mobilitazione alle compagnie pontieri;

i) gli ufficiali di complemento nati negli anni 1876 e 1883, ascritti agli alpini e residenti nei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Brescia, Casale, Como, Cuneo, Ivrea, Lecco, Mondovì, Novara, Pinerolo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Vercelli, Verona e Vicenza;

l) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1883, effettivi ai reggimenti di artiglieria da costa e da fortezza, alla brigata di artiglieria da costa della Sardegna ed al gruppo delle compagnie operai d'artiglieria;

m) gli ufficiali di complemento di artiglieria da fortezza, ascritti al riparto di artiglieria da fortezza di milizia mobile da formarsi;

n) gli ufficiali di milizia territoriale di artiglieria da fortezza, ascritti alla compagnia di artiglieria da fortezza di milizia territoriale da formarsi;

o) gli ufficiali di complemento del genio, nati negli anni 1878 e 1879, effettivi al 5° reggimento genio (escluso il treno);

p) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1878, ascritti alla fanteria di linea ed ai bersaglieri e residenti nei distretti di Alessandria, Belluno, Bergamo, Bologna, Brescia, Casale, Como, Cremona, Cuneo, Ferrara, Forlì, Genova, Ivrea, Lecco, Livorno, Lodi, Lucca, Mantova, Massa, Milano, Modena, Mondovì, Monza, Novara, Padova, Parma, Pavia, Piacenza, Pinerolo, Pistoia, Ravenna, Reggio Emilia, Rovigo, Sacile, Savona, Torino, Treviso, Varese, Venezia, Vercelli, Verona, Vicenza e Voghera;

q) gli ufficiali di complemento dell'arma, nati negli anni 1878 e 1879, effettivi al 1° e 2° reggimento genio (escluso il treno);

r) gli ufficiali di complemento nati nell'anno 1883, ascritti ai granatieri, alla fanteria di linea ed ai bersaglieri, che non abbiano già risposto alla chiamata avvenuta nei distretti di Cagliari e di Sassari nel maggio scorso;

s) gli ufficiali di complemento dell'arma nati nell'anno 1883, effettivi al 2° reggimento genio (compreso il treno);

t) gli ufficiali di complemento, nati nell'anno 1883, ascritti al corpo sanitario ed a quello contabile;

u) gli ufficiali in congedo precettati per la costituzione dei quadri del battaglione costiero di milizia territoriale da formarsi.

Alle chiamate anzidette dovranno rispondere anche quegli ufficiali in congedo delle rispettive armi e specialità, che ottennero la esenzione temporanea dalla chiamata alle armi per istruzione stata per loro indetta negli scorsi anni e che si trovino ancora in tale posizione.

Nel caso si verificassero deficenze nei quadri degli ufficiali subalterni per la costituzione dei riparti di milizia mobile e di milizia territoriale, il Ministero si riserva di richiamare dal congedo anche quegli ufficiali che, sebbene nati in anni differenti da quelli sopra indicati, sono assegnati ai riparti anzidetti (art. 3 e 4 della legge 25 gennaio 1888).

Tutti gli ufficiali richiamati riceveranno, per cura dei comandi di Corpo cui sono effettivi, partecipazione della chiamata in servizio, della loro assegnazione e del giorno fissato per la presentazione alle armi, unitamente ad un estratto delle disposizioni riguardanti i motivi di dispensa o di esenzione dalla chiamata stessa.

Alla chiamata ed assegnazione di tutti gli ufficiali anzidetti sarà provveduto con pubblicazione sul *Bollettino ufficiale*.

2. La presentazione dei militari di truppa richiamati avrà luogo nelle prime ore del mattino dei giorni suindicati.

3. Tutti i militari di truppa richiamati alle armi, dovranno presentarsi muniti del foglio di congedo e del libretto personale, ove ne siano provvisti, al sindaco del Comune in cui si trovano, il quale li invierà a destinazione, distribuendo a coloro che hanno da fare tratti di viaggio per ferrovia o per mare, le richieste mod. *B* per il trasporto a tariffa militare, nonchè un documento d'identificazione personale, qualora ne siano sprovvisti.

4. I richiamati, che si trovano alla sede del corpo presso il quale devono prestare servizio, o che sono provenienti da altro Comune dello stesso mandamento, riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino dei giorni suindicati, metà dell'indennità di trasferta.

Gli altri riceveranno, tosto giunti al corpo, l'indennità di trasferta loro dovuta per le giornate di viaggio. Questa però non sarà corrisposta quando gli uomini, pur avendo la possibilità di arrivare al corpo nelle ore antimeridiane del giorno stabilito, vi giungano o si presentino nelle ore pomeridiane o nel giorno successivo, e non possano dimostrare che il ritardo avvenne indipendentemente dalla loro volontà.

I richiamati, che, per recarsi dal Comune al corpo, abbiano da viaggiare in ferrovia o per mare, riceveranno anche il rimborso delle spese di trasporto.

I richiamati che provengono da un Comune che non sia quello del domicilio eletto, se non presenteranno il foglio di congedo (o, in mancanza di questo, un foglio di riconoscimento) munito del *Visto per la partenza* del sindaco del Comune da cui provengono, saranno considerati come provenienti da Comuni dello stesso mandamento, e cioè riceveranno per il giorno della presentazione, e semprechè si presentino nelle ore del mattino, metà della indennità di trasferta.

I militari richiamati ascritti agli alpini osserveranno più particolarmente, per la presentazione alle armi, le disposizioni contenute nello speciale manifesto di chiamata pubblicato contemporaneamente al presente dai comandanti dei reggimenti alpini nei Comuni dei rispettivi mandamenti di reclutamento.

5. I militari che per infermità non potessero rispondere alla chiamata sotto le armi, sono tenuti a giustificare al comando del distretto tale impossibilità, mediante fede medica confermata dal proprio sindaco, e dovranno presentarsi non appena siano guariti.

Protraendosi la malattia, la fede medica dovrà essere rinnovata allo scadere di 10 giorni, ed in base ad essa i militari saranno rinviati a presentarsi quando sarà chiamata all'istruzione un'altra classe di 1ª categoria, della stessa arma e specialità dell'esercito permanente, o di milizia mobile, secondo che appartengano all'uno o all'altra.

Coloro invece che sono affetti da malattie od imperfezioni che non impediscano il viaggio, ovvero siano di difficile accertamento, sono obbligati a presentarsi al rispettivo corpo, come tutti gli altri richiamati, perchè sia constatata la loro condizione fisica, e, ove occorra, siano proposti a rassegna di rimando, o mandati in osservazione presso l'ospedale militare.

6. Sono rinviati alla prima successiva chiamata di una classe di 1ª categoria della rispettiva arma e specialità dell'esercito permanente o della milizia mobile, secondo che all'uno o all'altra appartengano, quei richiamati i quali comprovino in tempo, con documenti autentici, al distretto, di dover dare esami per studi od impieghi durante il periodo dell'istruzione, senza che sia possibile di rimandare ad altro tempo gli esami stessi.

Sono ugualmente rinviati alla suindicata prima successiva chiamata coloro dei detti militari che comprovino, con documenti autentici, di aver perduto uno dei genitori o la moglie nei due mesi precedenti al giorno stabilito per la chiamata.

In via eccezionale, potranno inoltre essere rinviati alla prima successiva chiamata quei militari richiamati che, almeno otto giorni prima di quello fissato per la loro presentazione alle armi, comprovino, con speciale certificato del sindaco, al rispettivo distretto di leva od a quello di residenza, di essere in tali condizioni di fortuna, che la loro partenza sarebbe indubbiamente causa di grave disagio economico alle loro famiglie, le quali rimarrebbero prive dei mezzi di sussistenza.

Il comandante del distretto sarà giudice dell'opportunità di accogliere simili domande; però i rinvii concessi per questo motivo non potranno eccedere la proporzione del 4 % degli uomini effettivamente chiamati alle armi

Ai militari di milizia territoriale, compresi nella chiamata, che avessero diritto al rinvio per uno dei detti motivi, sarà invece concessa la dispensa dalla chiamata.

7. Sono dispensati dal rispondere alla chiamata i militari di truppa che si trovino in una delle seguenti condizioni:

a) coprano presso le varie amministrazioni uno degli impieghi o delle posizioni enumerate nell'art. 4 (e nell'art. 6, se di milizia territoriale) e nel n. 116 della istruzione sulle dispense dalle chiamate alle armi, approvata con R. decreto 13 luglio 1903 e modificata con R. decreto 25 giugno 1905;

b) si trovino all'estero con regolare *nulla osta* dell'autorità militare, se ascritti all'esercito permanente o alla milizia mobile; si trovino all'estero, se ascritti alla milizia territoriale;

c) provino di aver frequentato il tiro a segno nazionale per due periodi annuali d'istruzione, anche non consecutivi, purchè uno di essi sia stato compiuto nello scorso anno; avvertendo però che per ottenere l'esenzione dalla presente chiamata, quando se ne sia già ottenuta una, occorre avere eseguito altri due periodi di tiro posteriormente all'anno in cui si ottenne la prima dispensa

Per ottenere tale dispensa, i militari che vi hanno diritto dovranno inviare, per mezzo del sindaco del Comune di loro residenza, al comando del distretto l'estratto autentico del proprio foglio di tiro, in modo che vi giunga almeno cinque giorni prima di quello in cui debbono presentarsi alle armi.

Dal sindaco stesso poi riceveranno, prima del giorno stabilito per la presentazione, la notificazione se furono dispensati dalla chiamata o se dovranno presentarsi.

8. Per ordine del ministro della guerra si avverte che sarà ineccezionalmente ritenuta come non avvenuta, *e rimarrà quindi senza risposta*, qualsiasi domanda di dispensa o di rinvio ad altra chiamata all'infuori dei casi specificati dal presente manifesto, come pure qualsiasi domanda per essere destinati a prender parte all'istruzione in un corpo diverso da quello in cui ciascun richiamato deve essere avviato.

9. Le famiglie bisognose (moglie e figli legittimi o legittimati) dei militari richiamati alle armi possono ottenere il soccorso giornaliero in appresso indicato, che sarà loro pagato al lunedì di ogni settimana per cura del rispettivo sindaco:

	Nei Comuni capoluoghi di Provincia, di circondario o di distretto amministr.	Negli altri Comuni
Per la moglie . . . . L.	0,50	0,40
Per ogni figlio di età inferiore ai 12 anni e per ogni figlio di età superiore, inabile al lavoro	0,25	0,20

Alla concessione del cennato soccorso provvede questo distretto.

10. Coloro che, senza legittimi motivi debitamente comprovati, si presentassero nelle ore pomeridiane anzichè in quelle antimeridiane del giorno stabilito, avranno l'obbligo di rimanere sotto le armi un giorno di più di quelli fissati per l'istruzione. Quelli poi che senza giustificati motivi ritardassero di uno o più giorni la loro presentazione, saranno puniti con castighi disciplinari, ed inoltre trattenuti sotto le armi altrettanti giorni di più, quanti furono quelli del ritardo, ovvero dichiarati mancanti alla chiamata e deferiti ai tribunali militari se il ritardo fosse maggiore di otto giorni.

11. Il presente manifesto serve di avviso personale a tutti i richiamati, i quali non potranno poi, in nessun caso, addurre a loro discolpa di non aver ricevuto precetto individuale.

Ad ogni modo si avverte che negli uffici municipali del Comune, in cui ciascun militare ha concorso alla leva, trovasi l'elenco nominativo dei militari del Comune stesso che hanno obbligo di rispondere alla chiamata.

AVVERTENZA.

Si avverte che il soccorso è concesso soltanto alle famiglie le quali si trovino in istato di vero bisogno e che spetta unicamente alla moglie legittima del richiamato ed ai figli legittimi o legittimati.

I richiamati che si trovano con la loro famiglia in Comune diverso dal proprio e che ritengano di essere nelle condizioni richieste per ottenere il soccorso, devono farne subito domanda al sindaco del Comune in cui si trovano, fornendo tutte le indicazioni che credono utili allo scopo.

I richiamati ai quali il distretto non abbia accordato il soccorso, hanno facoltà di ricorrere al comando della divisione militare territoriale, entro i dieci giorni seguenti il ritorno in famiglia, inoltrando domanda per mezzo del sindaco del Comune di propria residenza.

MINISTERO DI AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Divieto d'esportazione.

Essendo stata accertata la presenza della fillossera nel comune di Celico, in provincia di Cosenza, e in quello di Fiesole, in provincia di Firenze, è stato con decreto del 22 giugno 1908, esteso a detti Comuni il divieto di esportazione di talune materie indicate alle lettere *a*, *b*, *c*, del testo unico delle leggi antifillosseriche. Con altro decreto del 23 giugno, fu esteso il detto divieto anche al comune Siamaggiore, in provincia di Cagliari, in cui fu accertata la presenza della fillossera.

Notificazione.

Con decreto del 23 giugno 1908, il ministro d'agricoltura, industria e commercio, visto il parere delle Deputazioni provinciali di Alessandria, di Ascoli Piceno e di Venezia, ha imposto ai proprietari dei comuni di Tigliole d'Asti (Alessandria), di Ascoli Piceno e di San Donà di Piave (Venezia), compresi nella zona limitata dalla strada di Zingognello fino alla strada che da San Donà conduce a Noventa all'incontro colla strada Sant'Osvaldo e da questo fino al fiume Piave, escludendo dalla parte sud la zona denominata Fiorentina, la cura delle piante infette dalla *Diaspis pentagona*.

MINISTERO DELLE POSTE E DEI TELEGRAFI

Disposizioni nel personale dipendente:

Personale di 1ª categoria.

Con decreto Ministeriale del 24 marzo 1908:

Viaro Arturo, ufficiale postale telegrafico a L. 2100 (ex-aiutante postale), concesso aumento quadriennale di L. 300 (con abbreviamento per effetto della qualifica di ottimo) a decorrere dal 1° marzo 1908.

Samperi Pietro, ufficiale postale telegrafico a L. 2100, concesso aumento quadriennale di L. 300 (con abbreviamento per effetto della qualifica di ottimo) a decorrere dal 16 marzo 1908.

Con R. decreto del 28 marzo 1908:

Arfinetti Giuseppe, ufficiale postale telegrafico a L. 2700, il decreto Ministeriale del 16 ottobre 1907, riguardante il suo aumento quadriennale di stipendio a L. 2700, è rettificato nel senso che l'anzianità utile, al 1° luglio 1907, debba essere di tre anni e nove mesi anzichè di tre anni, nove mesi e quindici giorni, rimanendo così invariata la decorrenza dell'aumento stesso dal 1° ottobre 1907.

Favilli Antonio, ufficiale postale telegrafico a L. 2100, il decreto Ministeriale del 26 agosto 1907, riguardante il suo aumento di stipendio a L. 2400, è rettificato nel senso che la sua anzianità utile per il successivo aumento quadriennale è di due anni e un mese, anzichè tre anni, quattro mesi e tredici giorni.

Con R. decreto del 29 marzo 1908:

Marosca Cosimo, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, in aspettativa per motivi di famiglia (servizio militare), richiamato in attività di servizio dal 1° marzo 1908

Chiapparelli Fernando, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, in aspettativa per motivi di famiglia (servizio militare), richiamato in attività di servizio dal 1° marzo 1908.

Santi Annita, ausiliaria a L. 1200, per contratto matrimonio assume il cognome di Sabucchi.

Carnevali Serafina, ausiliaria a L. 1200, per contratto matrimonio assume il cognome di Bassoni.

Fornario Vincenzo, ufficiale d'ordine a L. 2200, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio dal 16 marzo 1908.

Con R. decreto del 2 aprile 1908:

Brigati Fulgenzio, primo ufficiale telegrafico a L. 3000, collocato a riposo in seguito a sua domanda, per avanzata età ed anzianità di servizio, dal 1° marzo 1908.

Farroni Giovanni, primo ufficiale postale a L. 3000, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio dal 16 febbraio 1908.

Molinari rag. Ugo — Campanella Pasquale, ufficiali postali telegrafici a L. 1500, collocati in aspettativa, in seguito a loro domanda, per motivi di malattia, dal 1° aprile 1908.

Poy Giovanni Battista, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, in aspettativa per motivi di malattia, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia (servizio militare), dal 31 marzo 1908,

Bertolotto Giuseppe, ufficiale postale telegrafico, a L. 1200, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° aprile 1908.

Pughelli Carlo Augusto, ufficiale d'ordine a L. 1400, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° aprile 1908.

Con R. decreto del 5 aprile 1908:

Lenzi Amato, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia (servizio militare), dal 1° aprile 1908.

Murazio Pietro, ufficiale postale telegrafico, a L. 1200, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio dal 1° aprile 1908.

Bellina dott. Giuseppe, ufficiale postale telegrafico a L 1200, collocato in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° aprile 1908.

Suraco Domenico, ufficiale postale telegrafico, a L. 1200, collocato in aspettativa per motivi di famiglia (servizio militare) dal 25 aprile 1908.

Zallone Maddalena, ausiliaria a L. 1200, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamata in attività di servizio dal 1° aprile 1908. Per l'interruzione prende posto in ruolo tra Nicoletti Maria Pierina nata Vignotta e Forzà Antonietta.

Gauthier Bianca, ausiliaria a L. 1200, per motivi di famiglia, richiamata in attività di servizio dal 1° aprile 1908. Per l'interruzione prende posto in ruolo tra Pesenti Amalia nata Bisoffi e Kruch Maria vedova Giorgi.

De Renzis Andrea, ufficiale d'ordine, a L. 1200, collocato in aspettativa, d'autorità, per motivi di malattia, dal 1° aprile 1908.

Sensini Cesare, ufficiale d'ordine a L. 1200, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° aprile 1908.

Con decreto Ministeriale del 6 aprile 1908:

Cattaneo Lorenzo, ufficiale d'ordine a L 2000, concesso aumento di stipendio di L. 200 a decorrere dal 28 ottobre 1907.

Con R. decreto del 9 aprile 1908:

Stoppani Francesco, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, in aspettativa per motivi di malattia, richiamato in attività di servizio dal 1° aprile 1908.

Zaccara Angelo, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, in aspettativa per motivi di famiglia, richiamato in attività di servizio dal 1° aprile 1908, e per l'interruzione prende posto in ruolo tra Fondato Alfredo e Bozzini rag. Vittorio.

Macchia Terenzio, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, collocato in aspettativa per motivi di famiglia, dal 1° aprile 1908.

Con R. decreto del 12 aprile 1908:

Possenti Luigi, ufficiale postale telegrafico a L 1500, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° aprile 1908.

Rosano Arturo, ufficiale postale telegrafico a L. 1200, collocato in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° aprile 1908.

Con R. decreto del 23 aprile 1908:

Niccoli cav. Fortunato, capo sezione a L. 5000, tutti gli atti ufficiali che lo riguardano si intendono emessi a nome di Niccoli cav. Affortunato.

Personale di 2ª categoria.

Con R. decreto del 19 gennaio 1908:

Mariani Carolina in Blumental, ex giornaliera telegrafica, dimissionaria per contratto matrimonio, riammessa in servizio e nominata ausiliaria nell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, con l'annuo stipendio di L. 1200, a decorrere dal 1° febbraio 1908.

Con R. decreto del 29 marzo 1908:

Fajella Gisa nata Gastel, ausiliaria a L. 1200, collocata in aspettativa, per motivi di famiglia, dal 1° marzo 1908.

Con R. decreto del 2 aprile 1908:

Menasci Raffaello, ufficiale postale telegrafico a L. 1500, collocato in aspettativa per motivi di famiglia dal 1° aprile 1908.

Pesenti Amalia nata Bisoffi, ausiliaria a L. 1200, collocata in aspettativa, in seguito a sua domanda, per motivi di malattia, dal 1° aprile 1908.

MINISTERO DEL TESORO

Direzione generale del tesoro (*Divisione portafoglio*)

Il prezzo medio del cambio pei certificati di pagamento dei dazi doganali d'importazione è fissato per oggi, 24 giugno, in lire 100.00.

AVVERTENZA.

La media del cambio odierno essendo di L. 99.87 e quindi non superiore alla pari, pel rilascio dei certificati dei dazi doganali del giorno 24 giugno occorre il versamento in valuta in ragione di L. 100 per 100.

MINISTERO D'AGRICOLTURA, IND. E COMMERCIO

Ispettorato generale dell'industria e del commercio

Media dei corsi dei consolidati negoziati a contanti nelle varie Borse del Regno, determinata d'accordo fra il Ministero d'agricoltura, industria e commercio e il Ministero del tesoro (*Divisione portafoglio*).

23 giugno 1908.

CONSOLIDATI	Con godimento in corso	Senza cedola	Al netto degl'interessi maturati a tutt'oggi
3 3/4 % *netto*.	104 49 57	102.62 57	102 69 85
3 1/2 % *netto*.	103 48 23	101.73 23	101.79 41
3 % *lordo*....	69 60 27	68 40 27	69 05 17

Parte non Ufficiale

PARLAMENTO NAZIONALE

SENATO DEL REGNO

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 23 giugno 1908

Presidenza del presidente MANFREDI.

La seduta è aperta alle ore 15.30.

ARRIVABENE, segretario. Dà lettura del processo verbale della tornata precedente, il quale è approvato

Congedo.

Si accorda un congedo di un mese al senatore Capodilista per motivi di salute.

Comunicazione del presidente.

PRESIDENTE. Annunzia che l'on. senatore Guarnieri scrive dimettendosi dall'ufficio di commissario per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

DI PRAMPERO Prega il Senato di non predere atto delle presentate dimissioni del senatore Guarnieri, che è il più anziano della Commissione.

DI SAMBUY. Convinto che vi sia un malinteso o uno scrupolo eccessivo di delicatezza da parte del senatore Guarnieri, si unisce al voto espresso dal senatore Di Prampero.

PRESIDENTE. Non facendosi osservazioni, le dimissioni presentate dal senatore Guarneri s'intendono non accettate.

Relazioni della Commissione per la verifica dei nuovi senatori.

DI PRAMPERO, MELODIA, MUNICCHI, COLONNA FABRIZIO e DI SAMBUY, relatori. Riferiscono successivamente sui titoli dei nuovi senatori Dallolio dottor Alberto, De Seta avv. Enrico, Ferrari avv. Carlo, Foà prof. Pio, Foratti dottor Bortolo, Grassi prof. Giovambattista, e a nome della Commissione unanime, ne propongono la convalidazione.

Presentazione di relazioni.

FINALI, presidente della Commissione di finanze. Presenta le relazioni sui disegni di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento su alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e telegrafi per l'esercizio corrente.

Maggiori assegnazioni nella parte straordinaria del bilancio del Ministero di agricoltura, industria e commercio per l'esercizio corrente.

DI PRAMPERO. Presenta le relazioni sulla verifica dei titoli dei nuovi senatori: Levi-Civita avv. Giacomo, Lojodice avv. Vincenzo Edoardo e Carle prof. Antonio.

BAVA-BECCARIS. Presenta le relazioni sulla verifica dei titoli dei nuovi senatori: Gualterio vice-ammiraglio Enrico, Lamberti nobile di Colle Mario, Malaspina march. Obizzo.

MELODIA. Presenta la relazione sulla verifica dei titoli del nuovo senatore Lazzaro prof. Giuseppe.

MUNICCHI. Presenta la relazione sulla verifica dei titoli del nuovo senatore Lucchini prof. Luigi.

Votazione a scrutinio segreto.

DI PRAMPERO, segretario, procede all'appello nominale per la votazione a scrutinio segreto sulle conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori.

Annunzio d'interpellanza.

PRESIDENTE, annunzia che il senatore Tassi ha presentato la seguente domanda d'interpellanza al presidente del Consiglio, ministro dell'interno:

« Il sottoscritto chiede d'interpellare il presidente del Consiglio, ministro dell'interno, sugli intendimenti del Governo a proposito del progetto di legge per l'abolizione dei vincoli e privilegi esistenti nel Regno nell'esercizio della farmacia, a fine di regolare le indennità che potranno occorrere, e provvedere i mezzi necessari allo scopo - progetto, pel quale fu assunto formale impegno coll'art. 68 della legge 22 dicembre 1888, n. 5849, sulla sanità pubblica - e per sapere se col disposto di questo articolo si sospenda l'applicazione del principio della libertà dell'esercizio della farmacia, proclamato dall'art. 26 della legge medesima, nelle provincie dove privilegi e vincoli si ritengono tuttora sussistenti ».

RAVA, ministro della pubblica istruzione. Ne darà notizia al presidente del Consiglio.

Seguito della discussione del progetto di legge: « Stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione per l'esercizio finanziario 1908-909 » (N. 811).

PRESIDENTE. Ricorda che ieri fu chiusa la discussione generale e fu riservata al ministro ed al relatore la facoltà di parlare

DINI, relatore. Risponderà solo ad alcune osservazioni degli oratori che lo hanno preceduto, lasciando al ministro di occuparsi di quelle che sono di sua speciale competenza.

Fa voti che gli alti concetti svolti dal senatore Mariotti siano presi in considerazione dal ministro e gli stessi voti fa per quanto ha chiesto giustamente il senatore Tommasini per la scuola normale maschile in Roma, la convenzione pel Liceo Musicale di Santa Cecilia, e la preparazione all'insegnamento dell'infanzia.

Conviene col senatore Maragliano che nella lotta contro l'analfabetismo il progresso è stato minimo dal 1877 al 1901; ma non può dividere la sfiducia del senatore Maragliano per l'avvenire.

Dalle statistiche della relazione da lui presentata sul bilancio in discussione si rileva che le spese per l'istruzione elementare dal 1901 sono state notevolmente aumentate, ed ora si ha una cifra di 20,084,000 lire nell'esercizio in corso a carico dello Stato.

Occorre aggiungere poi che i Comuni spendono oltre 70,000,000 di lire per lo stesso fine, stando alle statistiche più attendibili. Si dovranno istituire 18,000 nuove scuole per la legge sul Mezzogiorno e sulle isole e questo numero di scuole si eleverà a 25,000, come ieri affermò esattamente il senatore Scialoja, quando saranno istituite altre scuole nelle altre regioni d'Italia. Altri 18 milioni in complesso si spenderanno fra cinque anni per la istruzione elementare, all'infuori delle spese per i locali, inservienti, ecc.

Non è quindi fondata la sfiducia verso l'avvenire; anzi è da supporsi che con i provvedimenti enunciati si potrà scacciare dall'Italia la vergogna dell'analfabetismo, com'è nei voti di tutti.

Non oserebbe poi affermare, come ha fatto il senatore Maragliano, che i regolamenti emanati dal ministro Nasi abbiano tolta la fisionomia propria alle Facoltà universitarie.

Nota poi che a quei regolamenti sono succeduti gli altri del ministro Bianchi, i quali sono presso a poco la riproduzione dei precedenti, dettati dal ministro Boselli.

È da osservare che i regolamenti vengono esaminati dalle sezioni del Consiglio superiore.

Per prova personale, può affermare che nessun cangiamento ha notato nell'indirizzo della Facoltà a cui appartiene.

Ammette che i regolamenti possano contenere dei difetti; ma tutto sta nel saperli applicare.

Se, quanto agli esami, vi è sperequamento fra le Università per il numero di essi, ciò non dipende dai regolamenti; la buona applicazione di questi deve essere curata dai presidi e dai rettori.

Non crede che possano le Facoltà universitarie ostacolare i concorsi per le nomine dei professori; la Corte dei conti non registrerebbe i decreti di nomina, se non fossero rispettate le disposizioni tutte al riguardo.

È d'accordo col senatore Maragliano che il Ministero della pubblica istruzione ha bisogno di una riforma; questa necessità sarà messa in evidenza dalla Commissione di inchiesta; ma una vera riforma non si potrà ottenere senza l'aumento del personale.

Gl'inconvenienti lamentati dal senatore Blaserna non si verificano solo nel Ministero della pubblica istruzione, ma sono piccole cose dovute a circostanze, a disposizioni di legge e di regolamenti, e si ripetono in altre Amministrazioni.

Bisogna considerare che si debbono anche alle condizioni anormali in cui è stato lasciato quel Ministero per lungo tempo.

Il senatore Blaserna ha detto che, meno poche eccezioni, il personale di quel Ministero non è all'altezza del suo compito e che l'alta scienza italiana si sente umiliata di dipendere da esso. Non può consentire in tale giudizio, perchè anche in quel Ministero vi sono funzionari valenti ed in buon numero, i quali non si possono coinvolgere coi pochi che hanno mancato ai propri doveri.

È soltanto da un anno o due che il bilancio del Ministero della pubblica istruzione tende a prendere la sua giusta via; le cose per il passato non potevano andar bene, perchè mancavano i mezzi.

Ed egli in tutte le sue relazioni, dal 1903 in poi, ha sempre fatto rilevare l'impossibilità di una buona amministrazione con gli scarsi mezzi assegnati.

Ricorda che presentò un ordine del giorno in questo senso, che fu poi ritirato in seguito a promessa del Governo di provvedere per l'avvenire; ed anche nella discussione di una nota di variazione, richiamò nuovamente l'attenzione del Governo sull'uso turco di ritardare i pagamenti per causa di insufficienti stanziamenti nel bilancio.

Altra ragione di ritardi è l'immane lavoro per l'applicazione delle leggi sulla scuola elementare e media.

Anche i concorsi portano un lavoro improbo per il Ministero e dannoso così per le Facoltà universitarie, come per l'insegnamento medio, perchè distraggono molti professori dal loro ufficio, dovendo essi andare a far parte delle Commissioni.

Per conseguenza non è giusto levare continui lamenti contro l'Amministrazione dell'istruzione pubblica.

Ed è un bene che sia stata nominata la Commissione d'inchiesta. Essa dovrà venire a conclusioni tali, che si vedrà come sono vani molti discorsi che ora si fanno; riconoscerà bensì che alcune riforme sono necessarie nell'amministrazione e nella compilazione del bilancio, ma si convincerà che in generale il personale è buono. Questo peraltro non deve essere scoraggito con censure.

Parlando poi del numeroso personale per l'insegnamento elementare, ne rileva la irrequietezza e le pretese basate sopra una non esatta cognizione di leggi e regolamenti che lo riguardano.

Accenna anche all'ingranaggio legislativo, che è una delle cause di ritardo nei pagamenti dei conti, non presentati però a tempo dai capi dei vari Istituti.

Dimostra che i ritardi nella nomina del personale straordinario, addetto agl'Istituti, provengono da leggi generali e da circostanze speciali, e nota che non si possono modificare alla leggera la legge di contabilità e le disposizioni legislative riguardanti il personale straordinario.

Ricorda la riluttanza del Ministero del tesoro ad accogliere le domande di fondi che gli sono rivolte dal Ministero dell'istruzione pubblica; cosicchè il tempo passa e si rimandano provvedimenti di carattere urgente.

Anche il ritardo frapposto dal Ministero del tesoro nel rinviare alla Minerva l'ultima legge di maggiori assegnazioni, mandò in lungo il pagamento, per alcuni lavori fatti.

Si scusa col ministro della pubblica istruzione se ha invaso alquanto il campo a lui riservato, ma ha creduto necessario che una voce estranea al Ministero parlasse chiaro al Senato ed al paese.

Si associa a gran parte delle considerazioni fatte dal senatore Scialoja, e specialmente a quelle circa l'esame di maturità, di cui invoca la soppressione.

Quanto alla necessità di alternare nella scuola alle lezioni dettate dalla cattedra l'esercitazioni, è d'accordo col senatore Scialoja che ciò sia molto utile; ma rileva che ciò è ammesso anche dai regolamenti attuali. Perchè questi possano avere più efficace applicazione, occorre che il Ministero provveda a fornire gli assistenti e tutto quanto è necessario per queste esercitazioni.

Nell'Università di Roma la cosa è un po' più difficile per l'angustia dei locali; ma l'oratore si augura che il Governo, secondo gli obblighi assunti con l'ultima legge per Roma, provveda sollecitamente a questa urgente necessità.

Al senatore Tassi che ha parlato dei programmi osserva che questi dovrebbero essere esaminati dalle singole Facoltà e proporzionati nel loro svolgimento alle singole materie. Lamenta che

fino ad ora le Facoltà non abbiano sufficientemente adempiuto a questo còmpito.

Quanto alla semplificazione dei programmi dell'insegnamento medio e specialmente delle scuole normali, fa rivelare al senatore Tassi che da queste scuole debbono uscire i futuri insegnanti, onde occorre che l'insegnamento in esse impartito, sia vasto ed elevato.

Pone quindi in rilievo alcuni punti toccati nella sua relazione; e dopo aver accennato all'istruzione elementare, nota, per quanto riguarda le scuole medie, che purtroppo i regolamenti hanno aumentato gli inconvenienti portati dalle leggi, legando strettamente le mani al Governo.

Sono regolamenti che il Governo si è lasciato imporre dagli insegnanti, i quali si preoccupavano dei loro interessi particolari, piuttostochè degli interessi generali della scienza.

Raccomanda vivamente al ministro di rinnovare e sveltire le disposizioni regolamentari, così da potersi muovere più liberamente nell'interesse degli studi.

Accenna alla questione delle pensioni, affermando che il relativo stanziamento avrebbe dovuto essere maggiore.

Così pure sul capitolo dei monumenti raccomanda al ministro di richiedere l'anno venturo maggiori fondi.

Da ultimo rileva l'assurdo per il quale la pensione è data alla vedova ed ai figli dell'impiegato defunto, mentre agli orfani delle insegnanti, e in genere delle impiegate, nulla è concesso. A questa grave lacuna è equo ed urgente provvedere, magari con una legge speciale.

Conclude chiedendo scusa al Senato di aver parlato troppo a lungo; ma egli ha sentito il dovere di esprimere liberamente e chiaramente il suo pensiero sulle più importanti questioni concernenti la pubblica istruzione. (Approvazioni).

Presentazione di relazioni.

COLONNA PROSPERO, presenta la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge; « Proroga del termine fissato alla Commissione d'inchiesta per l'esercito, per il compimento dei suoi lavori, e nuova assegnazione di fondi ».

BORGATTA, presenta la relazione dell'Ufficio centrale sul disegno di legge: « Autorizzazione di spese occorrenti per gli arredamenti del palazzo di giustizia in Roma ».

Giuramento del senatore Barzellotti.

Introdotto nell'aula dai senatori Finali e Blaserna presta giuramento il senatore prof. Giacomo Barzellotti.

Chiusura di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara chiusa la votazione a scrutinio segreto.
I senatori segretari procedono alla numerazione dei voti.

Risultato di votazione.

PRESIDENTE. Dichiara che dal computo dei voti risulta che il Senato ha approvate le conclusioni della Commissione per la verifica dei titoli dei nuovi senatori: Dallolio, De Seta, Ferrari, Foà, Foratti e Grassi.

Dichiara pertanto convalidate le loro nomine e li ammette a prestare giuramento.

Giuramento del senatore De Seta.

Introdotto nell'aula dai senatori Durante e Cefaly, presta giuramento il senatore De Seta avv. Enrico.

Ripresa della discussione.

RAVA, ministro della pubblica istruzione. Osserva anzitutto al senatore Maragliano che il bilancio della pubblica istruzione fu sempre largamente discusso in Senato, specie negli ultimi anni; qui tutti i problemi della scuola e in modo precipuo quelli della scuola superiore [illegible]

È lieto della discussione odierna da cui trae conforto; ed è grato alla Commissione di finanze per ciò che ha voluto scrivere nella relazione.

È indiscutibile il crescendo continuo della scuola italiana, la quale progredisce ogni giorno più, ed è confortante il vedere che in Italia ormai tutti si interessano ai problemi dell'insegnamento.

Si associa a quanto hanno detto i senatori Dini e Blaserna dei bisogni del Ministero, e ricorda di aver già esposto in un disegno di legge, presentato l'anno scorso, i suoi intendimenti sulla riforma dell'Amministrazione centrale.

Crede e spera che quel disegno di legge, che è stato compreso in altro presentato dal presidente del Consiglio, potrà essere presto discusso. Con esso non si darà certo un assetto completo al Ministero, ma si faranno dei passi notevoli sulla via delle riforme, incominciando quell'opera di decentramento che è necessaria per migliorare i servizi.

Stabilisce un confronto fra il lavoro che viene fatto in un anno dal Ministero dei lavori pubblici, e quello del Ministero della pubblica istruzione, per dimostrare che mentre il lavoro è maggiore in quest'ultima Amministrazione, il personale è più scarso.

Riconosce giuste le osservazioni fatte dal senatore Blaserna circa gl'indugi che spesso si verificano nel pagamento degli stipendi, dovuti specialmente a coloro che debbono essere riconfermati e nominati ogni anno.

Procurerà di provvedere, nei limiti del possibile, perchè tali indugi non abbiano a ripetersi, e prende impegno di sollecitare la proposta, la firma e la registrazione dei decreti di nomina, o di conferma.

Ricorda la discussione avvenuta in Senato sull'interpellanza del senatore Pisa, relativa alle scuole aggiunte, e rileva che già un primo passo è stato fatto nella liquidazione degli arretrati.

Spera di poter fra breve liquidare tutto il passato.

Dà poi spiegazioni all'on. Blaserna circa alcuni fatti da lui ricordati l'altro giorno, e spiega come essi in gran parte non siano imputabili a cattiva volontà dell'Amministrazione.

Per l'Accademia dei Lincei ha già stanziato in bilancio i fondi necessari per il pagamento di alcuni lavori; ma deve notare che questi sono stati fatti dall'Accademia prima che fossero stati approvati i progetti.

Quanto alla restituzione delle dotazioni alle Accademie, egli terrà in debito conto la raccomandazione e cercherà di provvedere; intanto ha cominciato con l'esercizio finanziario prossimo a restituire alle Università il decimo che loro era stato tolto.

Assicura il senatore Blaserna che sono state accolte le proposte della Commissione da lui presieduta per lo studio della illuminazione e del riscaldamento degli edifici di arte e di scienza; alcuno di queste proposte, anzi, sono in via di attuazione.

Ricorda che, dopo l'incendio avvenuto in Torino, ha pensato di far fotografare i Codici, e nel bilancio in discussione è segnata la cifra per la nuova spesa, la quale potrà anche dare un reddito allo Stato, se vi sarà chi vorrà acquistare il Codice fotografato.

Riconosce che occorre semplificare l'amministrazione; ma non bisogna eccedere, per non violare le leggi e dar campo agli abusi.

Alcuni ritardi nel pagamento di spese fatte dai professori, si debbono alla circostanza che sono i professori che inviano tardi le note, quando è già chiuso il conto consuntivo. Vi sono anche dei professori, i quali spendono più delle dotazioni assegnate ai loro gabinetti nel bilancio in corso.

Egli, in conformità della circolare Boselli, ha dichiarato ai rettori che, se i conti non sono giunti al Ministero nel settembre, non potrà tenerli presenti nel consuntivo.

Al senatore Blaserna fa rilevare che per evitare i ritardi, di cui ha parlato, occorrerebbe riformare la legge di contabilità. Cercherà di seguire il suggerimento del senatore Blaserna; ma dovrà fermarsi là dove potrebbe essere violata la legge.

D'altra parte è stata già presentata al Parlamento una riforma

della legge di contabilità generale dello Stato; si augura che il progetto possa essere subito approvato.

Espone le ragioni per le quali ha dovuto lasciare quasi inalterato nel bilancio il fondo per le pensioni.

È d'accordo col ministro del tesoro che nell'avvenire si provvederà a raggruppare in un solo capitolo la somma necessaria per le pensioni.

Le riforme invocate per il Ministero della pubblica istruzione verranno, e spera che ne sarà data giusta lode a coloro che le hanno preparate.

Il voto del Senato, ricordato dal senatore Mariotti e relativo alla villa Borghese, è stato in parte accolto.

Tutto quanto si disse e si scrisse a proposito del palazzo per l'Istituto internazionale di agricoltura, dimostra che l'opinione pubblica italiana non vuole che sia toccata quella villa.

La Convenzione, per la quale il Governo può acquistare un'area presso villa Borghese, faciliterà la costruzione di una galleria per l'arte moderna, ed in quell'area vi è anche la possibilità di alzare altri edifizi.

Assicura che il Ministero non fa costruire nulla dal Comitato per l'Esposizione del 1911.

Questo Comitato ha fatto di sua iniziativa un concorso per il miglior progetto di costruzione d'un edificio; tale edificio potrà forse servire per Galleria d'arte moderna, ma per ora il Governo non c'entra in tale iniziativa.

Ringrazia il senatore Mariotti delle sue lodi per il progresso delle scuole di Belle arti.

Al senatore Tommassini risponde che gli studi per la separazione del Liceo musicale di Santa Sicilia dall'Accademia. non sono recenti.

Accenna alle fasi della questione ed al recente progetto di Convenzione fra il Governo, il Municipio e la Provincia.

Dichiara di non poter dare alcun affidamento di presentare un progetto di legge per regificare il Liceo musicale.

Il Consiglio dei ministri crede di dare aiuti a quel Liceo, ma lasciarlo autonomo, come altri Istituti del genere.

Col maggior contributo dei tre enti interessati si può raggiungere ugualmente il miglioramento delle condizioni degl'insegnanti; si potrà trovare la soluzione desiderata con l'aiuto della direzione dell'Accademia di Santa Cecilia.

Rispondendo poi al relatore ed agli altri oratori che hanno trattato la questione dell'istruzione elementare, constata che, dopo la legge del 1877, notevolissimi e continui sono stati i risultati della lotta contro l'analfabetismo. Sono specialmente immensi i progressi ottenuti nelle Provincie settentrionali, mentre in quelle del Mezzogiorno si nota una certa stasi.

Analizzando le cifre statistiche provincia per provincia, ci si convince come sia leggittima la speranza di poter debellare la piaga dell'analfabetismo.

Dice che nel decorso anno sono state istituite 1800 scuole per conto dello Stato; dimostra la grande cura che l'Amministrazione ha per l'incremento dell'istruzione elementare, e ricorda i provvedimenti che essa prende anche di fronte alle difficoltà del reclutamento del personale insegnante.

Elogia l'iniziativa privata che aiuta l'opera del Governo con l'istituzione di asili infantili, di ricreatori e di « dopo scuola ».

Spera, applicando la legge sul Mezzogiorno, di sviluppare l'iniziativa privata in quelle Provincie a pro' della creazione di tali provvidi istituti.

La Commissione per l'applicazione di questa legge lavora alacremente, e già si cominciano a vedere i benefici effetti dell'opera sua.

Riconosce che non tutte le disposizioni della legge del 1877 sono state applicate, e dice che egli farà la leva scolastica, e provvederà nel miglior modo perchè tutti i giovanetti frequentino la scuola.

È una guerra decisa e risoluta che egli ha impegnato contro l'analfabetismo.

Ha provveduto anche alla statistica della scuola elementare per rendersi conto di tutti i suoi bisogni e del suo andamento.

La lotta è acre, ma è proporzionata ai mezzi e al personale di cui può disporre.

Rispondendo più specialmente al senatore Scialoja, dichiara che provvederà a pagare i contributi ai Comuni con maggiore rapidità, e che ha presentato alla Camera dei deputati due disegni di legge, l'uno sul Monte pensioni dei maestri elementari e l'altro per la costruzione di scuole elementari.

Per ciò che riguarda la scuola normale maschile da istituirsi in Roma, ripete al senatore Tommasini quello che ebbe a dirgli l'anno scorso: che ha aperto e continuato trattative col municipio di Roma, il quale è disposto ad aiutarlo nella costruzione di questo importante e necessario istituto.

Riconosce che occorre provvedere ad una migliore preparazione delle maestre giardiniere. Si tratta di un problema difficile, ma egli lo studierà con la profonda convinzione di poter trovare una buona soluzione.

Dice che ha creato in Anagni una scuola per le istitutrici, nella quale si farà un largo insegnamento delle lingue straniere.

E tornando al senatore Scialoja, il quale si è lagnato che non sia stata mantenuta una promessa della legge del 1904, relativa alla presentazione di un disegno di legge per le fondazioni scolastiche, dichiara che ha esaminato il progetto preparato dall'on. Gianturco; ma, - poichè si tratta di una legge che non è soltanto di competenza del Ministero dell'istruzione pubblica, ma anche, e prevalentemente, di competenza del Ministero dell'interno, il quale sta studiando tutta la materia delle opere di beneficenza, - non si è ancora riconosciuto opportuno di presentare il progetto di legge al Parlamento.

E passa a parlare della scuola media. Ringrazia innanzi tutto il relatore e i vari oratori, che si sono occupati della questione, delle osservazioni fatte in proposito.

Riconosce che molti lamenti vi sono contro la scuola media, da cui spesso però si richiede quel che dovrebbe piuttosto richiedersi alla scuola professionale.

Mentre la riforma delle scuole medie si sta preparando, egli non ha voluto intervenire con particolari ritocchi, ma ha voluto adattare l'Amministrazione al passaggio ai metodi nuovi.

Approvata la legge ne fu annunziata l'immediata applicazione, ma per questa occorrevano parecchi regolamenti, che non era possibile sottoporre complessivamente al Consiglio di Stato. Egli si adoperò perchè il Consiglio di Stato li esaminasse separatamente, e ritiene che ciò sia stato utile espediente, perchè nel frattempo si sono potuti rilevare i punti di contrasto con la legge.

Ora con gli ammaestramenti dati dall'esperienza, la riforma generale di questi regolamenti è pronta, ed anzi già è stata trasmessa al Consiglio di Stato.

Relativamente alle norme sui concorsi, dichiara di aver fatto tesoro delle osservazioni delle Commissioni stesse, che dei concorsi si sono occupate.

Quanto alle Commissioni, esse sono prescritte dalla legge, e i commissari sono nominati a scrutinio segreto dalle Università; non crede che il ministro possa ingerirsi dei loro lavori.

Assicura che per l'avvenire non accadrà più di dover applicare in una sola volta un gruppo di norme così diverse da quelle del passato, e di dover fare in un anno tanti concorsi.

Risponde poi ad una osservazione del senatore Scialoja, il quale ha censurato l'art. 3 di questo bilancio.

Dice che questo articolo rappresenta un atto di sincerità, perchè la legge è oscura per quanto riguarda gli stipendi dei segretari; cosicchè, anche di fronte alle osservazioni della Corte dei conti, egli dovette provvedere dapprima con una nota di variazioni, ed ora con l'art. 3 del bilancio.

Quanto all'ispettorato delle scuole, dichiara che la questione è

stata da lui esaminata compiutamente, perchè non trovò al Ministero studi già pronti su questo argomento.

Ora il progetto è inscritto all'ordine del giorno dell'altra Camera, ed egli esprime la speranza che questa ispezione necessaria per le scuole medie, venga approvata in questo scorcio di lavori anche dal Senato.

Ha presentato altresì un disegno di legge per la ginnastica, colmando una lacuna della legge del 1906, la quale si era ricordata soltanto delle scuole normali.

Al senatore Maragliano, che ha accennato ai lavori della Commissione Reale, risponde che la relazione di questa Commissione trovasi in corso di stampa, e che egli si ripromette di studiarla durante le vacanze parlamentari, per potere addivenire al più presto all'invocata riforma delle scuole medie.

Nel frattempo non ha voluto fare ritocchi, ma si è piuttosto preoccupato di mantenere intatto il rispetto della legge vigente.

Il senatore Tassi ha notato che i programmi sono troppo gravosi; lo assicura di averli esaminati personalmente e non crede che siano meritevoli di censura. Gl'inconvenienti derivano piuttosto dai metodi d'insegnamento; ed a questo riguardo, se gli saranno sottoposte osservazioni concernenti i casi concreti, egli non mancherà di provvedere.

Del resto il rimedio più efficace si avrà con l'Ispettorato.

Si occupa quindi della questione dei convitti, a favore dei quali ha ottenuto un fondo di 400,000 lire dal ministro del tesoro. Riconosce che attualmente i convitti presentano qualche manchevolezza e soffrono specialmente per la concorrenza privata: ma con le nuove disposizioni di legge e con l'attuazione del principio della direzione autonoma, nonchè con opportune norme regolamentari, confida che la loro condizione sarà migliorata.

Relativamente all'insegnamento superiore, già molto se ne è occupato il relatore nel suo discorso.

Soggiunge al senatore Maragliano che i vecchi regolamenti non hanno più vigore ed i nuovi non meritano soverchia censura.

Non crede esatto che in certe Università si vada perchè vi sono meno esami; vi saranno meno corsi complementari, ma i corsi obbligatori non possono mancare.

Neppure crede esatto che le Facoltà universitarie si siano trasformate da quel che erano una volta.

Del resto i metodi da seguire per chiamare i nuovi professori sono determinati dalla legge.

È poi riguardoso per le Facoltà lasciar loro una certa libertà nel provvedere alle nuove nomine; e non crede che oggi le Facoltà si riempiano soverchiamente di elementi locali, come ha lamentato il senatore Maragliano.

Così pure non crede di poter consentire nelle censure fatte dal senatore Maragliano all'opera del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Di quest'opera l'oratore si dichiara altamente soddisfatto.

È vero che spesso il Consiglio superiore è costretto ad occuparsi di piccole questioni, ma assicura che cercherà di giovarsi della sua attività nello studio delle nuove leggi e dei nuovi regolamenti.

Quanto all'intervento del Consiglio superiore nelle libere iniziative degli Istituti privati, rileva che esso è voluto dalla legge, e del resto non crede che il parere dell'alto Consesso sia in questo caso inopportuno.

Per la riforma economica a beneficio dei professori, il Ministero ha fatto il suo dovere presentando un disegno di legge.

È poi d'accordo col senatore Scialoja che nella scuola non basti la pura e semplice lezione del professore, ma occorrano esercitazioni che attirino gli studenti a frequentare i corsi, anzichè contentarsi di aride e spesso male redatte litografie. In questo senso già molto si è fatto con i seminari giuridici, con i laboratori di economia politica e via dicendo; e con siffatti mezzi sparirà il lamentato assenteismo degli studenti dalla scuola.

Conclude ringraziando il relatore e tutti gli altri oratori delle parole benevole avute per l'opera sua; dichiara che un alto ideale lo spinge nel compimento della sua missione: il sentimento del dovere che egli non mancherà di compiere e che esigerà da tutti i suoi collaboratori di qualunque grado, a beneficio della cultura e della scuola italiana. (Vive e generali approvazioni).

PRESIDENTE. Annunzia che è stato presentato il seguente ordine del giorno, firmato dai senatori Scialoja, D'Ovidio Francesco e Blaserna:

« Il Senato, considerando il grave danno prodotto dall'attuale ordinamento dell'ammissione alle scuole secondarie con l'esame di maturità, invita il ministro a proporre prontamente le opportune riforme ».

Domanda se è appoggiato.

(È appoggiato).

D'OVIDIO FRANCESCO. Svolge l'ordine del giorno.

Dice che per la legge Casati e per altre leggi esemplate su quella non si poteva entrare nel ginnasio o nella scuola tecnica senza un esame di ammissione. Con provvedimento, che non fu legislativo, si dispose poco prima del 1890 l'abolizione di tale esame. Immediatamente le scuole del ginnasio sono state popolate di fanciulli che, pur avendo ottenuto la licenza elementare, non si sono mostrati adatti agli studi secondari. Un nuovo danno poi è stato portato dagli esami di maturità.

Dimostra la necessità che si ritorni all'esame di ammissione, il quale serve a certificare se gli alunni hanno la capacità di proseguire oltre negli studi. La funzione dell'istruzione elementare abbraccia tutti; solo le scuole secondarie possono descriminare le capacità intellettuali.

L'esperienza è tale che tutti gli insegnanti delle scuole secondarie, tutti i dirigenti delle scuole stesse, i Congressi hanno espresso il voto che si ritorni all'esame di ammissione. (Approvazioni).

RAVA, ministro della pubblica istruzione. Conosce i difetti dell'esame di maturità, peggiorati da una legge successiva, che tolse i limiti di età.

Ricorda però che una Commissione studia le riforme per la scuola media.

È inclino ad accogliere le osservazioni del senatore Scialoja, ma non la proposta del senatore D'Ovidio, specialmente perchè si è alla vigilia della riforma della scuola media.

Può prendere atto quindi delle dichiarazioni del senatore Scialoja e dei desideri del senatore D' Ovidio, facendo per questi le debite riserve.

Prega i firmatari dell'ordine del giorno a volerlo convertire in raccomandazione.

SCIALOJA. Crede che i suoi colleghi firmatari dell'ordine del giorno potranno consentire a convertirlo in raccomandazione; ma vorrebbe che essa avesse un'efficacia pratica e che per ora almeno si migliorasse il regolamento.

RAVA, ministro della pubblica istruzione. Accetta la raccomandazione e vedrà di poter fare tutto quanto è possibile per ora.

PRESIDENTE. Rimanda a domani la discussione dei capitoli.

Annunzio di interpellanza.

PRESIDENTE. Annunzia che il senatore Di Sambuy ha presentato la seguente domanda d'interpellanza:

« Chiedo d'interpellare il ministro guardasigilli intorno ai provvedimenti che ritenga opportuni per porre argine all' incivile e disumano pregiudizio del duello ».

Il ministro di grazia e giustizia ha dichiarato che è pronto a rispondere nella seduta di giovedì a questa interpellenza.

Domanda al senatore Di Sambuy se consente.

DI SAMBUY. Consente.

ARCOLEO. Vorrebbe che i lavori del Senato fossero regolati in modo che si possano approvare in tempo i bilanci.

RIOLO. Vorrebbe che l' interpellanza fosse svolta dopo i progetti di legge per la magistratura.

FINALI. Unisce la sua raccomandazione a quella del senatore Arcoleo, facendo rilevare come occorra evitare un esercizio provvisorio.

PRESIDENTE. Allora si riparlerà del giorno per lo svolgimento dell'interpellanza quando sarà presente il ministro di grazia e giustizia.

Intanto avverte che domani la seduta comincierà alle ore 14.

Presentazione di relazione.

CALDESI. Presenta la relazione sul disegno di legge: « Concorso dello Stato alle spese per le onoranze ad Evangelista Torricelli e per la mostra d'arte in Faenza.

Giuramento del senatore Grassi.

Introdotto nell'aula dai senatori Blaserna e Cini, presta giuramento il nuovo senatore Grassi prof. Giambattista.

Levasi (ore 19).

CAMERA DEI DEPUTATI

RESOCONTO SOMMARIO — Martedì, 23 giugno 1908

Presidenza del presidente MARCORA.

La seduta comincia alle 14.05.

PAVIA, segretario, legge il processo verbale della seduta di ieri, che è approvato.

Comunicazioni della presidenza.

PRESIDENTE, annuncia che la Commissione d'inchiesta per l'esercito ha inviata la prima copia della relazione sull'artiglieria campale.

Interrogazioni.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde ad un interrogazione dell'on. Alfonso Lucifero circa i lavori pubblici in Calabria, e particolarmente circa la strada di Bocchigliero; e ad un'altra dell'on. D'Alife circa la strada medesima.

Dichiara che i lavori sono eseguiti in base ad un piano regolatore secondo le graduale loro urgenza.

Per la strada di Bocchigliero i primi stanziamenti sono per l'esercizio 1908-909. Il Ministero ha disposto che comincino gli studi non appena entrerà in vigore il nuovo bilancio; e ciò non per la pressione dei moti della popolazione interessata, ma appunto perchè ciò è conforme al piano regolatore.

E questo dichiara anche rispondendo all'on. Lucifero, al quale osserva non essere esatto che i lavori pubblicici procedano, in Calabria o altrove, con maggiore o minore sollecitudine, a seconda delle insistenze più o meno vive delle popolazioni.

Che se talvolta furono anticipate opere pubbliche, ciò fu unicamente per ragioni obbiettive ed imprescindibili, come, per esempio, in seguito a frane od alluvioni.

D'ALIFE, si augura che i lavori per la strada di Bocchigliero siano iniziati senza ulteriore indugio, trattandosi di un Comune presentemente privo di ogni via di comunicazione.

LUCIFERO ALFONSO non può non rilevare le alterne vicende di lentezza e di fretta nei pubblici lavori in Calabria, a seconda della calma attesa o della violenta impazienza delle popolazioni.

Afferma doversi insegnare alle popolazioni, non della sola Calabria, ma di tutta Italia, che non sono le violenze il mezzo migliore per far valere le proprie ragioni. Diversamente riesce vana l'opera dei deputati, che si sforzano di educare le popolazioni al rispetto della legalità.

E per conseguire un siffatto scopo bisogna che il Governo eviti anche l'apparenza di determinare i suoi provvedimenti sotto la minaccia di moti violenti delle popolazioni interessate.

Questo l'oratore afferma nel nome della causa suprema dell'ordine e della pace pubblica nella regione calabrese; dovendosi evitare che l'esempio di Bocchigliero, come è stato ora seguito da Olivari e da Guardia Piemontese, sia imitato anche da altri Comuni.

Termina esortando il Governo a voler considerare con equità e con benevolenza i bisogni, le aspirazioni e le sofferenze della Calabria (Benessimo - Bravo).

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde agli onorevoli Astengo e Celesia sulla necessità di migliorare le comunicazioni sulla ferrovia Genova-Ventimiglia, prolungando almeno sino ad Albenga il servizio dei treni locali 2256 e 1203.

Espone le ragioni, inerenti a necessità di servizio, per le quali non è possibile accogliere il desiderio degli onorevoli interroganti, quanto al primo dei treni, e cioè a quello diurno.

Quanto al treno notturno, dichiara che l'Amministrazione ferroviaria studierà se sia possibile concedere il desiderato prolungamento, almeno nella stagione estiva.

ASTENGO afferma che il prolungamento dell'un treno e dell'altro risponde ad un'assoluta necessita del traffico ed è di vitale interesse per la città di Albenga.

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde all'on. Brizzolesi circa la costruzione della nuova stazione di Ovada.

Espone che i lavori furono sospesi durante la cattiva stagione. L'Amministrazione intimò all'impresa assuntrice di riprenderli, ma questa rispose sollevando alcune opposizioni.

Avrà luogo prossimamente una conferenza fra i rappresentanti dell'Amministrazione e quelli dell'impresa, allo scopo di appianare tutte le difficoltà. Intanto, qualunque sia l'esito di questa conferenza, i lavori di improrogabile urgenza saranno ad ogni modo compiuti.

BRIZZOLESI, lamenta che, contrariamente alle assicurazioni date dal Governo, non si ponga mano a questi lavori, i cui progetti furono approvati sino da due anni fa.

Insiste per la sollecita costruzione della nuova stazione, che risponde ad un sentito bisogno della città di Ovada, alla quale il ritardo arreca gravissimi danni.

SANARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, risponde ad una interrogazione dell'on. Strigari sui provvedimenti per mitigare gli effetti della crisi vinicola, e ad altra analoga dell'on. De Felice-Giuffrida.

Ripete quanto ha dichiarato in varie circostanze, ed anche di recente alla Camera.

Crede perciò superfluo rinnovare le stesse dichiarazioni; ma rassicura gli interroganti che il Ministero di agricoltura non ha trascurato nessun provvedimento, fra quelli ritenuti praticamente attuabili, per raggiungere lo scopo di rendere, anche per l'avvenire, meno triste la situazione creata agli agricoltori dalla crisi di sovrapproduzione, che affligge la viticoltura nazionale.

COTTAFAVI, sottosegretario di Stato per le finanze, ripete egli pure che il Governo ha elevato la misura e ha prorogato il termine dell'abbuono per la distillazione dei vini, ed ha in pari tempo ridotto l'abbuono per la distillazione delle uve secche.

STRINGARI raccomanda che si mandino le automobili distillatrici anche nella regione, che egli rappresenta, dove la pletora del vino invenduto è grandissima.

Invoca pure una larga distribuzione di botti. Invita inoltre il Governo a provvedersi ora del vino occorrente per l'esercito e per la marina tanto per quest'anno come per quello successivo.

Chiede pure la riduzione dei noli ferroviari, e la istituzione di premî per la esportazione dei vini.

Esorta infine il Governo a promuovere la trasformazione dei vigneti in altre colture nelle regioni meno adatte alla produzione del vino

DARI, sottosegretario di Stato per i lavori pubblici, risponde

all'on. Ciacci circa i danni arrecati ai piccoli proprietari e al Municipio di Arcidosso dalle alluvioni del novembre 1907.

Dichiara che la domanda di sussidio pervenuta al Ministero nel marzo è in corso d' istruzione. Il Governo provvederà con la maggiore benevolenza.

CIACCI, sollecita gli attesi ed urgenti provvedimenti.

SANARELLI, sottosegretario di Stato per l'agricoltura, industria e commercio, risponde all'on. Ciacci sull'avocazione allo Stato del servizio di assicurazione sulla vita, per devolvere i proventi del servizio alla costituzione di pensioni operaie.

Osserva che l'assicurazione sulla vita è un contratto essenzialmente di carattere personale, a cui non si adatta molto il congegno burocratico.

Provvedendo già l'iniziativa privata, più adattabile alle nuove esigenze, manca la ragione, per cui lo Stato debbasi assumere questo servizio.

In nessuno Stato il servizio delle assicurazioni sulla vita è stato assunto dal Governo; e certamente tale sistema incontrerebbe nel nostro paese gravissime obbiezioni.

Quanto alla pensione per gli operai, che costituisce la finalità, cui mira l'interrogante, osserva come già vi provveda in modo soddisfacente la Cassa nazionale di previdenza.

CIACCI osserva trattarsi di grave argomento, degno di tutta l'attenzione del Governo e del Parlamento.

Raccomanda lo studio della questione.

Presentazione del bilancio della Camera dei deputati.

DE ASARTA, questore della Camera, a nome anche del collega, on. Podestà, presenta il conto consuntivo delle spese della Camera dei deputati per l'esercizio finanziario 1906-907 e lo stato di previsione per l'esercizio 1908-909.

Seguito della discussione della discussione del disegno di legge: « Stato degli impiegati civili ».

TURATI, rinuncia ad un articolo aggiuntivo 18-*bis*, relativo ad una Commissione disciplinare da istituirsi per tutti gli impiegati dello Stato presso la presidenza del Consiglio.

E ciò perchè ritiene la sua proposta implicitamente respinta colla votazione di ieri.

ALESSIO GIULIO, a nome anche degli onorevoli Turati, Barzilai, Sacchi ed altri, propone un articolo aggiuntivo 18-*ter*, nel quale si stabilisce che contro i provvedimenti disciplinari è ammesso il ricorso anche nel merito al Consiglio di Stato.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, osserva non essere possibile in questa materia un ricorso in merito al Consiglio di Stato, trattandosi di apprezzare la capacità, le attitudini e la condotta dei funzionari, e dovendosi mantenere integro il principio della responsabilità Ministeriale.

ALESSIO GIULIO, non crede fondate le obiezioni del presidente del Consiglio. Tuttavia non insiste.

CAVAGNARI, all'articolo 19, afferma la necessità di sancire espressamente che l'impiegato sottoposto a procedimento disciplinare avrà il diritto di farsi assistere da un difensore.

ALBASINI-SCROSATI afferma anche la necessità di stabilire un termine per la difesa del giudicabile, e il diritto in lui di produrre documenti o testimoni.

TURATI, a nome anche degli onorevoli Barzilai, Bissolati ed altri, propone un articolo aggiuntivo informato alle idee svolte dagli onorevoli Cavagnari e Albasini-Scrosati.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno, non crede che in questi giudizi disciplinari sia il caso di ammettere l'intervento di un difensore.

Aggiunge che, sulla base di questo articolo, il regolamento determinerà concretamente le norme procedurali.

Avverte poi che l'impiegato, a cui sia stato negato il diritto di difesa, potrà ricorrere al Consiglio di Stato per eccesso di potere.

POZZI DOMENICO, relatore, ritiene implicito nell'articolo che l'impiegato possa produrre testimoni e documenti.

TURATI, prende atto delle dichiarazioni del ministro e del relatore, e non insiste.

(Si approva l'art. 19).

TURATI, all'art. 20, a nome anche dell'on. Giacomo Ferri, propone un emendamento nel senso che l'impiegato possa essere sospeso da un terzo alla metà, e non mai dall'intero stipendio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell' interno, nota che, salvo casi di eccezionale gravità, la sospensione sarà sempre minore di un mese, e non importerà quindi la perdita dell'intero stipendio mensile.

TURATI, osserva che la sospensione può anche prolungarsi da uno a sei mesi. Insiste nel suo emendamento.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, crede che la Camera possa affidarsi allo spirito di equità dell'Amministrazione.

(L'emendamento Turati è respinto. — Si approva l'art. 20).

BARZILAI, sull'art. 21, a nome anche di altri colleghi, aveva proposto un ordine del giorno sospensivo. Lo ritira.

Propone però la soppressione di quella parte dell'articolo, nel quale si stabilisce che l'impiegato può essere punito colla censura per la irregolare condotta, o per essersi procurate raccomandazioni da persone diverse dai superiori per ingiustificati favori.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, nota che la censura è la più lieve delle pene disciplinari. Nè crede che le disposizioni combattute dall'on. Barzilai possano dar luogo ad abusi.

BARZILAI insiste nel suo emendamento.

(È respinto — Si approva l'art 21).

TURATI, all'art. 22, propone che fra le cause di sospensione siano escluse le seguenti: qualsiasi mancanza, che dimostri riprovevole condotta, difetto di rettitudine o tolleranza di gravi abusi; offesa al decoro dell'Amministrazione; manifestazioni collettive dirette a fare illegittima pressione sull'azione dei superiori a diminuirne l'autorità.

Ravvisa in queste formule, così vaghe e generiche, il pericolo di ingiuste persecuzioni e di illiberali coercizioni.

Propone ancora che si dichiari espressamente che non costituisce mai oggetto di segreto d'ufficio la violazione delle leggi, dei regolamenti o delle norme di corretta amministrazione.

Combatte anche la disposizione che nell'art. 25 punisce l'eccitamento alla insubordinazione.

ALBASINI-SCROSATI pure essendo contrario alle manifestazioni sconvenienti degli impiegati, voterà contro la disposizione proposta nell'art. 22 sia perchè teme che essa si risolva nella persecuzione delle opinioni, sia perchè crede che il caso delle manifestazioni sconvenienti rientrino nella ipotesi della insubordinazione.

GIOLITTI, presidente del Consiglio. ministro dell'interno, difende l'articolo così come è proposto, osservando che l'eccitamento all'insubordinazione, la riprovevole condotta, la mancanza di rettitudine, le offese al decoro dell'Amministrazione non possono non formare obietto di sanzioni disciplinari.

Quanto alle manifestazioni collettive dirette a fare illegittima pressione sull'azione dei superiori o diminuirne l'autorità, chiede se alcuno in questa Camera avrebbe il coraggio di dichiarare espressamente lecite siffatte manifestazioni. (Commenti — Si ride).

Ripete quanto ebbe a dire nella discussione generale: che, cioè, questo articolo non attenta affatto al diritto di associazione degli impiegati, inquantochè nessuna associazione di impiegati può proporsi lo scopo di fare illegittime pressioni sui superiori, o di diminuirne l'autorità. (Vive approvazioni al centro e a destra).

POZZI DOMENICO, relatore, rilevando una osservazione fatta dall'on. Turati, osserva che anche il disegno Giolitti-Zanardelli distingueva fra insubordinazione grave e lieve.

PRESIDENTE annuncia che sulla proposta di sopprimere la lettera *g* dell'art. 22 che contempla appunto il caso delle illegittime pressioni sull'azione dei superiori è stata chiesta la votazione nominale da quindici deputati.

VISOCCHI, segretario, fa la chiama.

Rispondono sì:

Albasini — Alessio Giulio — Aroldi.
Badaloni — Barzilai — Battelli.
Celli — Credaro.
De Felice-Giuffrida.
Faranda — Ferrarini — Fradeletto.
Gattorno.
Mira.
Nitti.
Pala — Pavia.
Raineri — Rondani
Sacchi — Santamaria.
Tasca — Treves — Turati.
Valeri — Vallone.
Zerboglio.

Rispondono no:

Abbruzzese — Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnetti — Aguglia — Albicini — Alessio Giovanni — Aprile — Arigò — Arlotta — Artom — Astengo — Aubry — Avellone.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Baranello — Barnabei — Benaglio — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bettòlo — Bianchori — Bianchi Emilio — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bizzozero — Bolognese — Bona — Bonicelli — Boselli — Botteri — Bracci — Brizzolesi — Brunialti — Buccelli.

Cacciapuoti — Calissano — Calleri — Camagna — Camera — Campi Emilio — Campus-Serra — Cantarano — Cao-Pinna — Capaldo — Cappelli — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Cardàni — Carnazza — Carugati — Cassuto — Cavagnari — Celesia — Centurini — Cerulli — Cesaroni — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Cipelli — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Coffari — Colosimo — Conte — Cottafavi — Crespi Silvio — Croce — Curreno.

Dagosto — D'Alì — D'Alife — Dal Verme — Dari — De Amicis — De Asarta — De Bellis — De Gennaro — Della Pietra — Dell'Arenella — De Michele-Ferrantelli — De Michetti — De Nava — De Nobili — De Novellis — De Riseis — De Seta — De Stefani Carlo — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio.

Facta — Faelli — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Fasce — Fede — Felissent — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortunati Alfredo — Fortunato Giustino — Fulci Nicolò — Fusco.

Galimberti — Galletti — Galli — Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Giaccone — Giardina — Giolitti — Giordano-Apostoli — Giovagnoli — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Giunti — Giusso — Goglio — Graffagni — Grassi-Voces — Gualtieri — Guarracino — Gucci-Boschi — Guicciardini.

Lacava — Landucci — Larizza — Leali — Leone — Libertini Gesualdo — Libertini Pasquale — Lucca — Luciani — Lucifero Alfonso — Lucifero Alfredo.

Majorana Giuseppe — Malcangi — Manna — Mantovani — Maraini Emilio — Marcello — Marescalchi — Margaria — Mariotti — Martini — Masciantonio — Masi — Masselli — Materi — Mattoucci — Mazziotti — Mazzitelli — Medici — Mendaja — Merci — Mezzanotte — Molmenti — Montauti — Monti Gustavo — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Moschini.

Negri de Salvi — Niccolini.

Orioles — Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Orsini-Baroni.

Pais-Serra — Pandolfini — Papadopoli — Pascale — Pavoncelli — Pellecchi — Personè — Pistoja — Placido — Podestà — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Pugliese.

Queirolo — Quistini.

Rasponi — Ravaschieri — Ricci Paolo — Ridola — Rienzi — Rizza Evangelista — Rocco — Rossi Gaetano — Rota Francesco — Rovasenda — Rubini — Ruffo — Ruspoli.

Salvia — Sanarelli — Santini — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Scano — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Sili — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Soulier — Squitti — Stoppato — Strigari.

Talamo — Targioni — Tedesco — Teodori — Teso — Tizzoni — Torlonia Giovanni — Torlonia Leopoldo — Torrigiani — Turbiglio — Turco.

Umani.

Valentino — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vecchini — Vendramini — Veneziale — Verzillo — Vetroni — Visocchi.

Weil-Weiss.

Sono in congedo:

Ballarini — Borsarelli.
Cicarelli — Cornaggia — Cornalba — Cortese — Costa-Zenoglio — Cuzzi.
Danieli — D'Aronco — De Tilla — Di Lorenzo.
Farinet Francesco — Fortis — Francica-Nava.
Ginori-Conti — Gussoni.
Loero.
Majorana Angelo — Malvezzi — Maraini Clemente — Melli — Morando.
Paniè — Pipitone — Poggi.
Raggio — Rampoldi — Rastelli — Rebaudengo — Reggio — Romanin-Jacur — Rosadi — Rossi Luigi.
Spallanzani.
Testasecca.

Sono ammalati:

Arnaboldi.
Bottacchi.
De Luca Paolo Anania — Di Rudinì Antonio — Donati.
Fracassi.
Massimini — Mauri — Modestino.
Pilacci — Pini.
Resta-Pallavicino — Rizzo Valentino — Roselli — Rossi Enrico — Rossi Teofilo — Rota Attilio.

Assenti per ufficio pubblico:

Castiglioni.
Fusinato.
Pastore — Pompilj.
Rizzetti.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione:

Hanno risposto *sì* 27
Hanno risposto *no* 253

(La Camera non approva la proposta dell'onorevole Turati; si approva l'art. 22).

TURATI, all'articolo 23 propone la soppressione del primo comma; e che l'assegno alimentare alla famiglia di un impiegato sospeso debba essere della metà dello stipendio.

TREVES propone che debba essere esonerato dal servizio l'impiegato la cui imputazione concerna fatti attinenti al suo ufficio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio ministro dell'interno, non accetta queste proposte che porterebbero gravi conseguenze a danno dei funzionari.

TURATI e TREVES non insistono.

(Si approva l'art. 23).

TURATI, all'articolo 24 propone un emendamento nel senso che si possa incorrere nella revocazione dall'impiego indipendentemente da ogni azione penale per recidiva nelle mancanze che die-

dero motivo a precedente sospensione dal grado e da parte dello stipendio; per inosservanze del segreto d'ufficio con danno dello Stato o dei privati; per mancanza contro l'onore, la quale abbia destato grave scandalo.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non accetta.

(Si approva l'art. 24).

TURATI propone un articolo 24 *bis* nel senso che agli effetti dei precedenti articoli la recidiva non venga computata dopo due anni nei casi di cui all'art. 21 e dopo tre anni negli altri casi.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, osserva che bisogna lasciare libera l'Amministrazione di valutare caso per caso quali provvedimenti si debbano prendere.

(L'art. 24 *bis* non è approvato).

TURATI propone all'art. 25 che nella pena della destituzione, oltre che per condanna penale riportata, si possa incorrere solamente per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito; per accettazione di compensi dipendenti da affari trattati dall'impiegato per ragioni di ufficio e per violazione dolosa dei segreti di ufficio.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non può accettare emendamenti all'articolo, e prega la Camera di approvarlo.

(Si approvano gli articoli 25, 26 e 27).

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, non accetta un art. 27 *bis* proposto dall'on. Turati.

TURATI, non insiste.

TURATI, all'art. 28 propone un emendamento nel senso che la Corte dei conti a sezioni unite provveda con regolamento, ai termini della legge 14 agosto 1862, n. 800, all'ordinamento dei servizi e alle norme disciplinari del proprio personale, e che la definizione in forma contenziosa dei reclami presentati dagli impiegati della Corte dei conti debba competere alla IV sezione del Consiglio di Stato.

Propone altresì che il diritto a pensione degli impiegati ed agenti cominci a contare dalla loro nomina in ruolo, quand'anche anteriore all'età di 20 anni; che il servizio straordinario, regolarmente e senza interruzione prestato allo Stato da impiegati e da agenti subalterni prima della nomina in ruolo, sia considerato utile al conseguimento della pensione, purchè essi versino ratealmente nelle Casse dell'erario le ritenute percentuali, stabilite dalla legge 18 dicembre 1864, sulle retribuzioni, assegni e proventi di cottimi percetti durante il servizio prestato come straordinari; ed infine che l'assenza per servizio militare non costituisca interruzione di servizio agli effetti del diritto a pensione.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, prega l'on. Turati di non insistere, poichè la sua prima proposta ferirebbe l'indipendenza, oggi assoluta, della Corte dei conti; e perchè la seconda si riferisce all'ordinamento delle pensioni, e avrebbe gravissime conseguenze finanziarie.

TURATI non insiste.

(Sono approvati tutti gli articoli del disegno di legge).

Votazione segreta di otto disegni di legge.

PAVIA, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE comunica il risultato della votazione segreta sui seguenti disegni di legge:

Modificazioni alla legge 22 luglio 1906, sulle rivendite di privative di sali e tabacchi:

Favorevoli 216
Contrari 17

(La Camera approva).

Miglioramenti economici per il personale tecnico della R. marina:

Favorevoli 211
Contrari . . . . 2[illegible]

(La Camera approva).

Modificazioni al testo unico delle leggi sul servizio telefonico ed aggiunte alle leggi 24 marzo 1907, n. 111 e 15 luglio 1907:

Favorevoli 215
Contrari 18

(La Camera approva).

Modificazioni ai ruoli organici del personale delle dogane, dei laboratori chimici delle gabelle, e per il servizio delle tasse di fabbricazione, e istituzione degli Ispettori superiori delle gabelle:

Favorevoli 215
Contrari 18

(La Camera approva).

Rinnovazione dei Consigli comunali e provinciali:

Favorevoli 204
Contrari 29

(La Camera approva).

Maggiore spesa per la costruzione di un edificio ad uso di sede della R. legazione italiana in Cettigne:

Favorevoli 216
Contrari 33

(La Camera approva).

Devoluzione a favore delle provincie di Cuneo, Napoli, Massa e Torino delle somme dovute dallo Stato per la ritardata attivazione del nuovo catasto:

Favorevoli 212
Contrari 21

(La Camera approva).

Modificazioni alla legge del 2 luglio 1903, sul Monte-pensioni dei maestri elementari:

Favorevoli 212
Contrari 18

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbruzzese — Abignente — Agnesi — Agnetti — Aguglia — Albasini — Albicini — Alessio Giovanni — Alessio Giulio — Aprile — Arigò — Arlotta — Aroldi — Artom — Astengo — Aubry.

Baccelli Guido — Badaloni — Barnabei — Barzilai — Battelli — Benaglio — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Bettolo — Bianchi Emilio — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bizzozero — Bona — Bonicelli — Botteri — Brizzolesi — Brunialti — Buccelli.

Cacciapuoti — Calissano — Calleri — Camera — Campi Emilio — Canevari — Cantarano — Capaldo — Caputi — Carcano — Carnazza — Carugati — Casciani — Cassuto — Cavagnari — Celesia — Centurini — Cerulli — Cesaroni — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Coffari — Colosimo — Cottafavi — Credaro — Crespi Silvio — Croce — Curreno.

Dagosto — D'Alì — D'Alife — Dal Verme — Dari — De Amicis — De Asarta — De Bellis — De Gennaro — Della Pietra — De Marinis — De Michele-Ferrantelli — De Michetti — De Nobili — De Novellis — De Seta — De Stefani Carlo — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio.

Facta — Faelli — Falconi Gaetano — Falletti — Fani — Faranda — Fasce — Fede — Felissent — Ferrarini — Ferraris Carlo — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Fortunati Alfredo — Fortunato Giustino — Fradeletto — Fulci Ludovico.

Galimberti — Galli — Gallina Giacinto — Gallino Natale — Gallo — Gattorno — Giaccone — Giardina — Giolitti — Giovagnoli — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Giunti — Giusso — Goglio — Graffagni — Grassi-Voces — Gualtieri — Guarracino — Guicciardini.

Lacava — Landucci — Larizza — Leali — Leone — Libertini

Gesualdo — Libertini Pasquale — Lucca — Lucifero Alfonso — Lucifero Alfredo — Luzzatto Arturo.
Manna — Mantovani — Maraini Emilio — Marcello — Maresca — Margaria — Mariotti — Martini — Massolli — Materi — Matteucci — Meardi — Medici — Mendaja — Merci — Mezzanotte — Mira — Molmenti — Montauti — Monti Gustavo — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Moschini.
Negri de Salvi — Nitti.
Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Orsini-Baroni.
Pandolfini — Papadopoli — Pavia — Pavoncelli — Personè — Pistoja — Placido — Podestà — Pozzi Domenico — Pozzo Marco.
Queirolo — Quistini.
Raineri — Ricci Paolo — Riccio Vincenzo — Ridola — Rizza Evangelista — Rocco — Rondani — Rossi Gaetano — Rota Francesco — Rovasenda — Rubini — Ruffo — Ruspoli.
Sacchi — Salvia — Sanarelli — Santamaria — Santoliquido — Scaglione — Scano — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Sili — Solimbergo — Sonnino — Squitti — Stoppato — Strigari.
Talamo — Targioni — Tecchio — Tedesco — Teso — Tizzoni — Torlonia Giovanni — Torlonia Leopoldo — Torrigiani — Treves — Turco.
Umani.
Valentino — Valle Gregorio — Valli Eugenio — Vallone — Vecchini — Verzillo — Vetroni — Visocchi.
Weil-Weiss — Wollemborg.
Zerboglio.

Sono in congedo:

Ballarini — Borsarelli.
Cicarelli — Cornaggia — Cornalba — Cortese — Costa-Zenoglio — Cuzzi.
Danieli — D'Aronco — De Riseis — De Tilla — Di Lorenzo.
Farinet Francesco — Fortis — Francica-Nava.
Ginori-Conti — Gussoni.
Loero.
Majorana Angelo — Malvezzi — Maraini Clemente — Melli — Morando.
Paniè — Pipitone — Poggi.
Raggio — Rampoldi — Rastelli — Rebaudengo — Reggio — Romanin-Jacur — Rosadi — Rossi Luigi.
Spallanzani.
Testasecca.

Sono ammalati:

Arnaboldi.
Bottacchi.
De Luca Paolo Anania — Di Rudinì Antonio — Donati.
Fracassi.
Massimini — Mauri — Modestino.
Pilacci — Pini.
Rosta-Pallavicino — Rizzo Valentino — Roselli — Rossi Enrico — Rossi Teofilo — Rota Attilio.

Assenti per ufficio pubblico.

Castiglioni.
Fusinato.
Pastore — Pompilj.
Rizzetti.

Presentazione di relazioni.

RICCIO presenta la relazione sul disegno di legge: Disposizioni sulle sovrimposte provinciali e comunali nei Compartimenti catastali Napoletano, Siciliano e Sardo e sui crediti delle provincie verso i Comuni per contributi nelle spese obbligatorie per legge.

GALLINO NATALE presenta la relazione sul disegno di legge: Conversione in legge dei Regi decreti 23 novembre 1907, n. 814 e 17 maggio 1908, riguardanti l'esercizio delle ferrovie Roma-Albano-Nettuno, Roma Viterbo, con diramazione Capranica-Ronciglione, e Varese-Porto Ceresio; e approvazione della Convenzione 12 settembre 1907 per l'impianto del secondo binario lungo la ferrovia Livorno-Vada.

MANNA presenta la relazione sul disegno di legge: Aumento di stanziamenti per la completa applicazione della legge 8 luglio 1904, contenente provvedimenti per le scuole e per i maestri elementari.

Seguito della discussione del disegno di legge sull'assestamento del bilancio.

LUZZATTO ARTURO, esaminando le tendenze dell'amministrazione ferroviaria di Stato, rileva anzitutto la necessità di bene precisare gli stanziamenti per il normale funzionamento dell'azienda, separando in modo chiaro le spese normali da quelle straordinarie.

Accennando ai risultati che si sono ottenuti, riconosce che è molto migliorato il servizio pei viaggiatori, ma nota che l'applicazione della tariffa differenziale ha dato effetti economici cattivi; e quanto al servizio delle merci, dove pure si sono avuti miglioramenti, lamenta le soverchie, tumultuarie ordinazioni di materiale che è poi assai male utilizzato.

Lamenta altresì l'aumento del personale oltre la misura prevista dalla legge, e specie nella direzione generale, e quello che si verifica nelle spese per il carbone, pei lubrificanti, per avarie, furti, indennizi infortuni e simili; aggiungendo che non tutte queste spese dovrebbero essere imputate al fondo di riserva.

Invoca perciò un opportuno discentramento non soltanto per ciò che ha tratto ad un normale esercizio ferroviario, ma anche per ciò che si riferisce ai lavori da fare, e intorno ai quali avrebbe desiderato che fosse presentata la relazione che la legge imponeva. (Approvazioni).

RUBINI segnala l'importanza grandissima delle questioni relative ai fondi di riserva, notando che esse rappresentano un indirizzo che crede difettoso e capace di produrre gravi conseguenze d'indole finanziaria.

Esamina partitamente le risultanze dell'azienda ferroviaria di Stato, rilevandone le deficienze nella utilizzazione del materiale e nelle previsioni troppo scarse di spese che provocano dopo i prelevamenti illegittimi o non necessari.

Accenna in particolar modo al personale, al carbone, ai lubrificanti, ai noli, riparazioni e simili, notando che le maggiori somme occorse erano facilmente calcolabili, e dovevano quindi essere computate negli stanziamenti ordinari.

Rileva, in conseguenza, la scarsa sincerità del bilancio ferroviario, notando altresì che il provento dell'esercizio è diminuito nell'anno scorso di oltre diciassette milioni (Commenti) mentre sono cresciute le spese: in parte per effetto di leggi, in parte per difetto di tendenze amministrative. (Bene — Bravo).

Infatti dice che, in due anni, il numero del personale addetto alle ferrovie è salito da 114,000 a 146,000; (Impressione — Commenti) onde il Governo ed il Parlamento debbono prendere in proposito deliberazioni pronte e risolute. (Approvazioni).

Conclude augurando che tutti si persuadano della necessità assoluta di assicurare la più rigorosa gestione del denaro pubblico, così nell'azienda ferroviaria che in tutta quanta l'amministrazione dello Stato. (Vive approvazioni — Applausi — Molti deputati si congratulano con l'oratore)

FERRARIS MAGGIORINO, parla per fatto personale, osservando che l'aumento del personale ha superato quello del traffico, ma non già nella misura accennata dall'on. Rubini; e in gran parte dipende dal miglioramento dei servizi.

RUBINI per fatto personale conferma le cifre prima esposte.

Presentazione di relazioni.

POZZI presenta la relazione sul disegno di legge pel riscatto della ferrovia Mortara-Vigevano.

MORELLI-GUALTIEROTTI presenta le relazioni sui disegni di legge:

Autorizzazione della spesa di L. 70,000 per la sistemazione degli Uffici degli atti giudiziari e delle successioni e per l'ampliamento dell'Ufficio del bollo e della Conservatoria delle ipoteche in Milano;

Spesa addizionale per la costruzione dell'edificio ad uso di dogana al confine del Ponte di Ribellasca (Novara).

CAO-PINNA presenta le relazioni sui disegni di legge:

Provvedimenti per la R. guardia di finanza;

Maggiore assegnazione al capitolo 115: « Soprassoldo, trasporto ed altre spese per truppe comandate in servizio di pubblica sicurezza » del bilancio del Ministero dell'interno, per il 1907-908.

FALLETTI presenta la relazione sul disegno di legge:

Approvazione: 1° della convenzione fra l'Italia e l'Etiopia, in data di Addis Abeba 16 maggio 1908, per la delimitazione della frontiera tra la Somalia italiana e l'Etiopia; 2° della convenzione fra l'Italia e l'Etiopia, in data di Addis Abeba 16 maggio 1908, per la delimitazione della frontiera tra l'Eritrea e l'Etiopia verso la Dancalia; 3° dell'atto addizionale italo-etiopico, in data di Addis Abeba 16 maggio 1908, alla convenzione della stessa data relativa al confine tra Somalia italiana e Etiopia pel pagamento di tre milioni di lire italiane all'Imperatore di Etiopia.

AGUGLIA presenta la relazione sul disegno di legge:

Maggiori assegnazioni e diminuzioni di stanziamento ad alcuni capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero delle poste e dei telegrafi per l'esercizio finanziario 1907-908 e di maggiori assegnazioni ad alcuni capitoli dello stato di previsione medesimo per l'esercizio 1908-909 — Disposizioni per il pagamento degli stipendi ed assegni al personale telefonico (Urgenza).

PAIS-SERRA presenta la relazione sul disegno di legge:

Modificazioni al testo unico delle leggi sugli stipendi ed assegni fissi pel regio esercito; al testo unico delle leggi sull'ordinamento del regio esercito e dei servizi dipendenti dall'Amministrazione della guerra — Aumenti di stanziamento da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero della guerra per lo esercizio 1908-909 e 1909-910 per migliorare gli assegni nonchè alcuni speciali servizi del regio esercito.

Interrogazioni e interpellanze.

PAVIA, segretario, ne dà lettura:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sulle responsabilità del suo Ministero nella restituzione di cospicua parte della cauzione della Società d'assicurazione « Mutual Reserve ».

« Chiesa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia, sulla deficiente rapidità nell'azione penale verso i responsabili di reati nel fallimento della « Mutual Reserve ».

« Chiesa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il presidente del Consiglio sulle responsabilità di Governo nel tollerare inframmettenze diverse nei rapporti colla Società d'assicurazione « Mutual Reserve ».

« Chiesa ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro d'agricoltura, industria e commercio, sulle ragioni che consigliarono la restituzione di parte della cauzione alla Società di assicurazione « Mutual Reserve ».

« Manna ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici sulla necessità di solleciti provvedimenti per la sistemazione ed allargamento del piano dei binari nella stazione di Nola (Caserta), sia per i bisogni del traffico, sia per l'incolumità dei viaggiatori.

« Della Pietra ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'istruzione pubblica per sapere se intenda convocare il Comitato nazionale per gli studi del Risorgimento.

« Mazziotti ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, circa la necessità di accelerare la marcia del treno 1888 da Caianello a Sulmona, e di cambiare l'orario dei treni misti 3360 e 3361 nell'interesse delle popolazioni dei Comuni serviti dalla ferrovia da Casteldisangro a Sulmona.

« De Amicis ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici per sapere se non creda di provvedere alla soppressione del passo a livello ferroviario Arnasso tra Busalla e Ronco-Scrivia, presso il castello n. 137, data la relativa poca spesa che importerebbe la deviazione della strada nazionale, la costosa sorveglianza conseguenza del passo a livello, in continuo pericolo di disgrazie e il danno della interruzione del transito su quell'importante arteria stradale.

« Natale Gallino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'onorevole ministro delle poste e dei telegrafi, per sapere se non intenda riunire la rete telefonica di Pontedecimo a quella urbana di Genova, stabilendo Busalla come centro di una nuova linea telefonica per i comuni dell'alta valle dello Scrivia.

« Natale Gallino ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri della guerra e della marina sulla convenienza di affidare alle Cantine sociali cooperative la fornitura del vino all'esercito e alla marina.

« De Felice-Giuffrida ».

« Il sottoscritto, riferendosi ad una precedente interrogazione in argomento, chiede d'interrogare il ministro di agricoltura, industria e commercio e gli altri ministri competenti intorno alle nuove documentate rivelazioni sulla Compagnia di assicurazioni « Mutual Reserve Fund ».

« Santini ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno onde conoscere se sarà prossimamente presentato un progetto di legge sull'esercizio della farmacia, onde ovviare ai gravi inconvenienti cui l'esercizio stesso da ora luogo.

« Margaria ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della guerra, se non creda opportuno che il benefizio della legge 9 giugno 1898, la quale accorda ai veterani L. 100 annue a titolo di ricompensa nazionale, sia esteso anche a quelli che sono residenti all'estero.

« Gattorno ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle finanze, per sapere le ragioni che indussero i componenti elettivi della Commissione provinciale delle imposte dirette di Napoli a rassegnare le loro dimissioni dall'ufficio, e quali provvedimenti intenda prendere affin di eliminare le cause che determinarono così grave decisione.

« Salvia »

« Il sottoscritto chiede d'interpellare gli onorevoli ministri dell'istruzione pubblica e del tesoro circa la regificazione del liceo musicale di Santa Cecilia in Roma.

« Barzilai ».

« Il sottoscritto chiede di interpellare l'onorevole ministro dell'interno, presidente del Consiglio, per conoscere gli intendimenti del Governo intorno al dilagare dello sciopero parmense e sui provvedimenti che intenda di presentare per disciplinare gli eventuali conflitti tra capitale e lavoro ed evitarne la ripercussione sulle condizioni della pubblica sicurezza e sulla economia del paese.

« Cavagnari ».

« Il sottoscritto interpella l'onorevole ministro dei lavori pubblici sulla necessità ed urgenza di sistemare la rete stradale in provincia di Sassari.

« Pala ».

Votazione a scrutinio segreto di due disegni di legge.

PAVIA, segretario, fa la chiama.

PRESIDENTE proclama il risultato della votazione:

Stato degli impiegati civili:

Favorevoli 239
Contrari 29

(La Camera approva).

Divieto di fabbricazione, emissione e circolazione di stampe o biglietti imitanti biglietti o altri valori di Banca e di Stato:

Favorevoli 250
Contrari 17

(La Camera approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Abignente — Abozzi — Agnesi — Agnetti — Aguglia — Albasini — Albicini — Alessio Giovanni — Alessio Giulio — Arigò — Arlotta — Aroldi — Artom — Astengo — Aubry — Avellone.

Baccelli Alfredo — Baccelli Guido — Badaloni — Baranello — Battelli — Bertarelli — Bertetti — Bertolini — Biancheri — Bianchi Emilio — Bianchi Leonardo — Bianchini — Bissolati — Bizzozero — Bolognese — Bona — Bonicelli — Boselli — Bottori — Bracci — Brizzolesi — Brunialti — Buccelli.

Cacciapuoti — Calleri — Camagna — Camera — Campi Emilio — Campus-Serra — Canevari — Cantarano — Cao-Pinna — Capaldo — Caputi — Carboni-Boj — Carcano — Carnazza — Carugati — Casciani — Cassuto — Cavagnari — Celesia — Centurini — Cesaroni — Ciacci Gaspero — Ciappi Anselmo — Ciartoso — Ciccarone — Cimati — Cimorelli — Cipelli — Cipriani-Marinelli — Cirmeni — Ciuffelli — Cocco-Ortu — Cocuzza — Coffari — Colosimo — Conte — Cottafavi — Crespi Silvio — Croce — Curreno.

Dagosto — D'Alì — D'Alife — Dal Verme — Dari — De Amicis — De Asarta — De Bellis — De Felice-Giuffrida — De Gennaro — Della Pietra — Dell'Arenella — De Luca Paolo Anania — De Michele-Ferrantelli — De Nava — De Novellis — De Riseis — De Seta — De Stefani Carlo — Di Saluzzo — Di Sant'Onofrio — Di Stefano Giuseppe.

Facta — Faelli — Falaschi — Falconi Gaetano — Falconi Nicola — Falletti — Fani — Faranda — Fasce — Fede — Felissent — Ferrarini — Ferraris Carlo — Ferraris Maggiorino — Fili-Astolfone — Finocchiaro-Aprile — Florena — Fortunati Alfredo — Fortunato Giustino — Fradeletto — Fulci Ludovico — Fulci Nicolò — Fusco.

Galimberti — Galletti — Galli — Gallina Giacinto — Gallini Carlo — Gallino Natale — Gallo — Gattorno — Giaccone — Giardina — Giolitti — Giovagnoli — Giovanelli — Girardi — Giuliani — Giunti — Giusso — Goglio — Graffagni — Grassi-Voces — Grippo — Gualtieri — Guarracino — Gucci-Boschi — Guicciardini.

Larizza — Leali — Leone — Libertini Pasquale — Lucca — Luciani — Lucifero Alfonso — Lucifero Alfredo — Luzzatto Arturo.

Malcangi — Manna — Mantovani — Marcello — Marescalchi — Margaria — Mariotti — Masi — Masselli — Materi — Matteucci — Mazzitelli — Meardi — Medici — Mendaja — Merci — Mezzanotte — Mira — Montauti — Monti Gustavo — Morelli-Gualtierotti — Morpurgo — Moschini.

Negri de Salvi — Niccolini — Nitti.

Orlando Salvatore — Orlando Vittorio Emanuele — Orsini-Baroni — Ottavi.

Pais-Serra — Pandolfini — Papadopoli — Pascale — Pavia — Pavoncelli — Pellecchi — Personè — Pistoja — Placido — Podestà — Pozzi Domenico — Pozzo Marco — Pugliese.

Queirolo — Quistini.

Raineri — Rasponi — Ravaschieri — Ricci Paolo — Ridola — Rienzi — Rizza Evangelista — Rocco — Rondani — Rossi Gaetano — Rota Francesco — Rovasenda — Rubini — Ruffo — Ruspoli.

Sacchi — Salvia — Sanarelli — Santamaria — Santini — Santoliquido — Saporito — Scaglione — Scano — Scaramella-Manetti — Scellingo — Schanzer — Scorciarini-Coppola — Semmola — Sili — Solimbergo — Solinas-Apostoli — Sonnino — Soulier — Strigari.

Targioni — Tasca — Tecchio — Tedesco — Teodori — Teso — Tizzoni — Torlonia Giovanni — Torlonia Leopoldo — Torrigiani — Treves — Turati — Turco.

Umani.

Valentino — Valeri — Valle Gregorio — Vallone — Vecchini — Venditti — Vendramini — Veneziale — Verzillo — Vetroni — Visocchi.

Weil-Weiss — Wollemborg.

Zerboglio.

Sono in congedo:

Ballarini — Borsarelli.

Cicarelli — Cornaggia — Cornalba — Cortese — Costa-Zenoglio — Cuzzi.

Danieli — D'Aronco — De Riseis — De Tilla — Di Lorenzo.

Farinet Francesco — Fortis — Francica-Nava.

Ginori Conti — Gussoni.

Loero.

Majorana Angelo — Malvezzi — Maraini Clemente — Melli — Morando.

Paniè — Pipitone — Poggi.

Raggio — Rampoldi — Rastelli — Rebaudengo — Reggio — Romanin-Jacur — Rosadi — Rossi Luigi.

Spallanzani.

Testasecca.

Sono ammalati:

Arnaboldi.

Bottacchi.

De Luca Paolo Anania — Di Rudinì Antonio — Donati.

Fracassi.

Massimini — Mauri — Modestino.

Pilacci — Pini.

Resta Pallavicino — Rizzo Valentino — Roselli — Rossi Enrico — Rossi Teofilo — Rota Attilio.

Assenti per ufficio pubblico:

Castiglioni.

Fusinato.

Pastore — Pompilj.

Rizzetti.

Sull'ordine del giorno.

GIOLITTI, presidente del Consiglio, ministro dell'interno, propone una seduta antimeridiana per domani.

(È approvato).

PRESIDENTE propone che giovedì la Camera si raduni in Comitato per discutere il bilancio interno; e propone altresì che la seduta sia segreta.

(È approvato).

La seduta termina alle 20.35.

DIARIO ESTERO

Gli avvenimenti del Marocco, dopo i successi di Mulay Hafid, sono per entrare in una nuova fase, che potrebbe forse condurre alla pacificazione dell'Impero sceriffiano.

Tutte le notizie giunte da varie capitali autorizzano a ritenere che fra i Gabinetti si discute sull'opportunità o meno del riconoscimento del pretendente a Sultano da parte delle potenze sottoscrittrici dell'Atto di Algesiras.

Un dispaccio da Tangeri informa che Si Aissa Ben Omar, ministro degli esteri di Mulay Hafid, ha trasmesso una nuova nota agli inviati delle potenze, informandoli dell'ingresso di Mulay Hafid a Fez e invitandoli a far sì che le potenze riconoscano il suo signore quale vero Sultano del Marocco. Gli inviati si limitarono a trasmettere la nota ai loro Governi.

La stampa inglese si pronuncia favorevolmente al riconoscimento. Il *Daily Graphic* dice che il miglior modo per le potenze di uscire dalle difficoltà create dalla proclamazione di Muley Hafid sarebbe di entrare in trattative con lui al più presto possibile.

Una soluzione vale bene qualche sacrificio, ed è probabile che Hafid saprebbe pagare generosamente il riconoscimento dell'Europa.

Lo *Standard* scrive che spetta alla Francia come rappresentante degli interessi internazionali al Marocco di prendere l'iniziativa di dare il suo parere alle potenze sulla questione di sapere se è venuto il momento di riconoscere Hafid.

« L'attitudine corretta osservata finora dalla Francia, aggiunge il giornale, a proposito degli impegni assunti da essa circa il Marocco faciliterà il suo compito.

« La Francia si trova, dunque, in eccellenti condizioni per trattare col Sultano, per le truppe che essa tiene al Marocco e per il fatto che i porti marocchini sono in sua mano. Essa si è acquistata questa situazione preponderante a prezzo di grandi sforzi e dovrebbe essere lasciata libera di trarne il maggior partito possibile ».

Il Governo francese pare che non ritenga, almeno da quanto ne dicono i giornali parigini, ancora giunto il momento del riconoscimento, desiderando forse che si renda più solida la situazione del pretendente e nel frattempo astenersi da ogni ingerenza nella lotta fra lui ed il sultano Abd-el-Aziz, che si dovrebbe dichiarare decaduto.

Il Governo spagnuolo manifesta le stesse vedute, ed il ministro degli esteri, Allende Salazar, rispondendo in Senato ad analoga interrogazione, disse che, qualunque sia l'esito della lotta fra Abd-el-Aziz e Mulay Hafid, la Spagna esigerà la stretta osservanza dei trattati, ed aggiunge:

« La Spagna terrà le sue navi ancorate nelle acque marocchine, ma non ha alcuna intenzione di intervenire nelle questioni fra i due Sultani. Nondimeno, se gli avvenimenti lo esigeranno, la Spagna è preparata a fare quanto è necessario ».

* * *

La crisi serba non si può ritenere terminata, quantunque un dispaccio da Belgrado ci desse, ieri, la notizia che il Re Pietro aveva incaricato il vecchio radicale Velimirovic di costituire il nuovo Gabinetto. Non si crede però che egli possa riuscire nell'incarico ed avere una forte maggioranza nella Scupcina. In proposito un dispaccio da Belgrado al *Piccolo*, di Trieste, dice:

« La situazione è momentaneamente seria, perchè le condizioni alle quali i giovani radicali sono disposti ad accettare un Ministero vecchio radicale sembrano inaccettabili al club dei vecchi radicali. – L'ex presidente della Scupcina, Jovanovic, consigliò al Re un rimpasto, con l'esclusione di Pasic dal Gabinetto. I giovani radicali dichiararono però di non voler accettare a nessun patto una tale combinazione e domandano un Ministero di coalizione ».

* * *

Nel Belgio si discute ancora, senza venire ad una soluzione, la quistione dell'annessione dello Stato libero del Congo.

Essa sembra poter dar luogo a delle complicazioni internazionali.

Il corrispondente del *Daily Chronicle* da Bruxelles telegrafa un'intervista avuta oggi con un capo liberale della Camera dei deputati belga. L'intervistato sarebbe venuto a sapere che il Governo germanico intende intervenire nella questione del Congo, appena ne sarà deliberata l'annessione al Belgio. Il Governo tedesco avrebbe cioè l'intenzione di mandare alle potenze firmatarie della convenzione di Berlino del 1885 una protesta contro una clausola del contratto d'annessione; sarà quindi necessario convocare un'altra Conferenza internazionale per la questione del Congo. L'Imperatore di Germania ed il cancelliere avrebbero deliberato di far ciò, e l'Imperatore avrebbe anche informato di questa sua intenzione re Leopoldo nel convegno di Wiesbaden.

* * *

Sul conflitto turco-persiano, si telegrafa da Costantinopoli, 23:

« La situazione si aggrava alla frontiera turco-persiana e nella regione di Urmia, ove i turchi si abbandonano a depredazioni ed ove avvengono annessioni di piccole parti di territorio persiano.

« La maggior parte di queste depredazioni sarebbero state commesse dai curdi della Turchia in connivenza colle autorità militari turche. Urmia è piena di profughi. Nessuno si avventura fuori delle mura della città; i negozi sono chiusi. I missionari esteri hanno fatto appello ai loro Governi. I consoli russo ed inglese hanno fatto vivissime rimostranze al pascià Thai, ma senza risultato.

« L'incaricato d'affari russo e l'ambasciatore d'Inghilterra hanno oggi domandato alla Porta di trattenere i curdi, di richiamare le bande ottomane al di là della zona di frontiera e di impedire simili violazioni di territorio persiano. L'ambasciatore di Persia ha fatto pure energiche rimostranze, domandando il richiamo delle truppe ottomane e delle autorità civili delle due località.

« Inoltre l'incaricato d'affari russo ha diretto alla Porta una protesta contro il sequestro da parte dei curdi nella regione di Urmia di terreni appartenenti ad un russo, terreni dei quali egli esige la restituzione ».

L'INCHIESTA SULL'ARTIGLIERIA

L'*Agenzia Stefani* comunica per incarico della Commissione:

« La relazione della Commissione d'inchiesta sul nuovo materiale di cannoni da campagna è divisa in tre parti: nella prima si tratta delle esperienze fatte e del giudizio tecnico del nuovo materiale; nella seconda si espongono le vicende dei contratti con la casa Krupp e si fanno osservazioni critiche; nella terza si tratta della potenzialità degli stabilimenti nazionali di costruzione delle artiglierie.

« Per mettersi in grado di giudicare della bontà del nuovo materiale la Commissione d'inchiesta adoperò i seguenti mezzi:

a) formulò un questionario al Ministero della guerra;

b) procedette ad interrogatori di persone competenti;

c) ordinò e presenziò amplissime esperienze così di tiro, come di traino, per giudicarlo così in via assoluta, che in confronto col materiale italiano e con altri tipi di case estere.

« Le conclusioni della Commissione possono così riassumersi. Sulla questione del calibro essa è d'avviso che non convenga discendere ad un calibro inferiore ai 75 mm. e che per il cannone campale sia preferibile l'unicità del calibro. Ritiene che siano d'aumentare le artiglierie da montagna, raccomandando anche per essa l'unicità del calibro.

« Quanto al risultato delle esperienze di traino, nelle prove comparative col tipo italiano, a seconda della diversa natura dei terreni, il cannone Krupp si dimostrò di una mobilità quasi uguale al tipo italiano; è difettoso in esso il sistema dei freni e l'unione dei treni, dalla quale l'instabilità del timone. Tuttavia la Commissione rileva che tali difetti non sono tali da rendere inaccettabile il materiale Krupp, potendo essere facilmente riparati. Ne riferì in proposito al Ministero della guerra, il quale ha già dato provvedimenti perchè siano corretti.

« Nelle prove di tiro si rilevarono pure vari inconvenienti, specialmente in relazione alla ramatura ed al conseguente inceppamento nei cannoni. Ma le prove stesse condussero alla determinazione dell'esplosivo atto ad eliminarli e suggerirono dei piccoli ed opportuni correttivi nella struttura del proiettile. Nelle prove comparative del materiale Krupp col materiale Schneider ed Ehrardt si riscontrarono in tutti e tre i materiali pregevoli progressi rispetto ai caratteri che si richieggono in un buon materiale di artiglieria da campagna; tuttavia risultò preferibile il materiale Krupp, che specialmente per il suo minore peso si rende più maneggevole ed adatto alle condizioni del nostro terreno. Gli elementi da cui emergono tali giudizi sono raccolti in una relazione completa della Commissione tecnica che procedette alle prove e che venne comunicata al Governo.

« Passando alla II parte del suo lavoro, la Commissione, premessa una minuta Esposizione storica dei contratti stipulati fino ad oggi colla Casa Krupp per l'artiglieria campale, fa alcune considerazioni critiche e alcune proposte circa la via da seguire nel caso di eventuali nuove forniture.

« Essa è di parere che, contrariamente a quanto si è fatto finora, le commesse all'estero dovrebbero limitarsi alle sole parti di batteria che non è possibile costruire in Italia colla sollecitudine richiesta dal bisogno di armamento, riservando agli stabilimenti militari quelle parti che possono da essi agevolmente essere fornite, e ricorrendo all'industria privata per l'allestimento di molte parti di carreggio e di accessorî, che verrebbero a costare molto di meno

« Principalmente la Commissione raccomanda di riservare il munizionamento alla produzione nazionale.

« Afferma poi che i prezzi, in caso di future commesse, dovrebbero essere sensibilmente migliorati; oppure dovrebbe essere notevolmente aumentato lo sconto.

« Quanto alle condizioni di collaudo, la Commissione ritiene che esse debbano essere assoggettate ad una accurata revisione in contraddittorio della nostra amministrazione. La Casa fornitrice dovrebbe poi eseguire quelle modificazioni che si riconoscessero necessarie in corso di fornitura.

« Circa le demitazioni al diritto di riproduzione del materiale, la Commissione ritiene assolutamente necessario di esigere, nelle future contrattazioni, che le clausole restrittive siano attenuate specialmente per ciò che riguarda l'allestimento dei proiettili, da doversi riservare alla industria nazionale e che l'obbligo di dare la preferenza a Krupp in caso di provviste all'estero debba essere limitato alle sole parti brevettate, estendendo pure il diritto di applicare i dati di riproduzione ad ogni specie di artiglieria.

« Altre proposte riguardano i termini di consegna e le penalità. Così si dovrebbe riconoscere all'amministrazione italiana il diritto di fornirsi altrove pel solo fatto della scadenza del termine di consegna, ponendo a carico del fornitore il maggior prezzo e le spese maggiori, soltanto quando il ritardo superi i 5 mesi. Si dovrebbe poi chiarire bene altre modalità relative a questo punto e ad altri del contratto.

« La Commissione espone nella terza parte del suo lavoro i seguenti rilievi:

A) Sulla decadenza degli stabilimenti militari che lo stato di decadenza in cui si sono trovati gli stabilimenti militari è principalmente dovuto all'abbandono completo nel quale erano stati lasciati. Tale abbandono non fu opportuno nè furono giustificate le operate riduzioni nel personale. Il personale degli stabilimenti ha date ripetute prove di buone attitudini e di abilità, e nella maestranza si sarebbe potuto preparare quel numero di operai particolarmente abili per compiere i lavori e le esperienze necessarie per mantenere gli stabilimenti costantemente al corrente delle invenzioni. La spesa non troppo gravosa, necessaria per acquisto di macchine e di attrezzi nuovi doveva riconoscersi indispensabile, data la finalità da raggiungersi.

« Quanto all'insufficienza dell'industria nazionale nella fornitura delle materie prime e di parti accessorie, accennata dal Ministero, la Commissione ricorda che l'industria nazionale provvede già da anni tutti i moderni cannoni necessari alla marina.

B) Sulla partecipazione degli stabilimenti militari agli studi per la definizione dei tipi dei nuovi materiali, osserva che per quanto riguarda lo studio dei nuovi cannoni con affusto a deformazione gli stabilimenti, malgrado la deficienza dei mezzi, poterono raggiungere discreti risultati. Invero il tipo concretato ed ultimato dall'arsenale di Torino fece buona prova risolvendo il principale problema della soppressione del rinculo, pur mantenendo il pezzo nei prescritti limiti di peso, e tale esemplare fu studiato e definito senza aver avuto per modello il cannone ordinato a Krupp, il quale servì solo per le prove comparative. La ristrettezza del tempo ha certo influito sulle imperfezioni rilevate in alcuni particolari.

C) Sulla partecipazione all'allestimento dei nuovi materiali, osserva che i nostri stabilimenti in poco più di tre anni, 1901-904, hanno allestito 720 pezzi ad affusto rigido in modo degno di elogio aumentando di pochissimo, per tale lavorazione, il loro attrezzamento e la loro maestranza. Quanto alla capacità di riprodurre anche integralmente i materiali a deformazione sta il fatto, che il Ministero conta di fare costruire da essi per intero le nuove batterie da montagna da 65-A e che con soddisfazione procede nei nostri arsenali il lavoro di finimento delle parti abbozzate per le 68 batterie fornite da Krupp.

« In quanto al costo di produzione nei nostri stabilimenti non può dubitarsi che si debba verificare un notevole vantaggio in confronto ai prezzi della Casa Krupp. Mancano alla Commissione i mezzi per un'esatta valutazione del risparmio che si otterrebbe fabbricando tutto il materiale in paese. Pel munizionamento però è possibile istituire un confronto ed il risparmio probabile pare che si possa determinare in otto o nove lire per proiettile, di modo che l'economia complessiva risultante sul munizionamento delle 111 batterie ancora da commettersi sarebbe di circa tre mi-

l'oni di lire, somma largamente bastevole alla spesa del nuovo attrezzamento degli stabilimenti.

D) Prevvedimenti per l'avvenire. La Commissione osserva che effettivamente la potenzialità attuale degli stabilimenti è assorbita dalle commesse ricevute ed anzi essi si trovano in ritardo con le consegne. Però nè gli stabilimenti, ne le ditte nazionali fornitrici erano convenientemente preparate per cui è da ritenersi che vinte le difficoltà iniziali l'allestimento dei nuovi materiali potrà svolgersi normalmente.

« Migliorando con rapida risoluzione il macchinario e l'attrezzamento e prolungando alquanto il periodo di tempo pella distribuzione delle nuove batterie, i direttori degli stabilimenti ritengono che si possa provvedere da noi al rifornimento di tutto il nuovo materiale purchè col concorso della industria nazionale.

« Non è conveniente il dare agli stabilimenti militari un eccessivo sviluppo; basta che il loro assetto sia tale da poter seguire ogni perfezionamento ed allestire unità perfette e complete.

« Il Governo deve prendere risolutamente quell' indirizzo che faciliti i contatti dell'amministrazione della guerra coi produttori nazionali, introducendo nelle trattative metodi e norme in uso nell'industria privata, in modo da rendere possibile il rifornimento in paese di tutto quanto accorre all'esercito, specialmente di ciò che può costituire contrabbando in caso di guerra.

« Concludendo la Commissione osserva che quattro soluzioni si presentano per l'allestimento delle 111 batterie già compreso nel programma presentato al Parlamento dal ministro Viganò:

o costruire per intiero nei nostri stabilimenti militari col concorso dell'industria nazionale;

o commettere la fornitura di parti abbozzate a Krupp, riservando il completamento ed il rifinimento ai nostri stabilimenti militari, sempre col concorso dell'industria nazionale;

o commettere la fornitura delle batterie in parte all'estero e in parte agli stabilimenti militari, col concorso dell'industria nazionale;

o commettere la fornitura completa a Krupp, ma il munizionamento riservarlo per intiero agli stabilimenti militari col concorso dell'industria nazionale.

« La scelta tra queste varie soluzioni attiene alle responsabilità di Governo.

« La Commissione conclude la relazione affermando che in ogni modo la nuova artiglieria di cui si munisce l'esercito rappresenti un materiale che non teme il confronto di qualsiasi altro.

« Segue altra breve relazione sulle mitragliatrici. La Commissione trova utilissima quest'arma senza confronto più mobile del cannone e più potente del fucile, e constata gli eccellenti risultati del tipo Perino raccomandandone l'adozione ».

NOTIZIE VARIE

ITALIA.

S. M. la Regina Elena si recò ieri, senza far preannunziare la sua augusta visita, all'Educatorio nomentano.

S. M. venne ricevuta dalla duchessa Maria Grazioli Lante, presidente del Comitato dell'Educatorio, dalla direttrice e dal direttore, e dal corpo insegnante.

La Sovrana si interessò dei lavori degli alunni, assistette ad alcune esercitazioni ginnastiche e volle assaggiare i cibi della refezione.

Acclamata dai piccoli dell'Educatorio, esultanti per la bontà materna spirante dall'augusta Signora, S. M. la Regina lasciò, dopo quasi un'ora dall'arrivo, l'Educatorio.

Nella diplomazia. — Telegrafano da Atene, 23:

« Il ministro d'Italia, marchese Carlotti, ha presentato oggi le sue lettere credenziali al Re. Era presente il ministro degli esteri Skouzes.

« Il Re si è mostrato particolarmente gentile col nuovo ministro d'Italia.

« Al suo ingresso al palazzo sono stati resi al marchese Carlotti gli onori militari ».

Gli ufficiali italiani a Londra. — S. E. l'ambasciatore d'Italia a Londra, marchese di San Giuliano, offrì, ieri, una colazione al segretario per la guerra, Hallane, agli ufficiali italiani partecipanti al concorso ippico, al marchese Calabrini, scudiere di S. M. il Re d'Italia.

L'ambasciatore offrì, iersera, un pranzo, al quale hanno assistito gli ambasciatori di Germania e di Turchia, il duca di Fragnito, maestro di cerimonie del Re d'Italia ed altri distinti invitati.

Ospite. — Il governatore generale del Sudan, Sir Reginald Wingate, è giunto ieri a Brindisi dall'Egitto a bordo del *Semiramis*. Proseguì per Venezia.

Il treno ospedale della Croce Rossa Italiana. — Come era annunziato, ieri alle 10.10, è partito dalla stazione di Termini il treno-ospedale, con tutto l'adibitovi personale di servizio comprese quindici infermiere volontarie.

Assistevano alla partenza l'onorevole conte Taverna, presidente dell'Associazione e alcuni consiglieri. Il treno si recherà direttamente a Perugia, dove si fermerà due giorni, poi toccherà Terni, Spoleto ecc.

Per i poveri sepolti al Verano. — Ad onorare la memoria dei poveri sepolti a Campo Verano, nel riquadro centrale delle fosse, per deliberazione presa dalla Giunta municipale di Roma su proposta del sindaco Nathan, è stata collocata una colonna di marmo, alla quale sarà tra breve apposta la seguente iscrizione, dettata dal sindaco stesso: « Sovra i suoi figli — qui senza nome riposanti — dalla dura umile vita — la Città — fiorente delle opere loro — vigila con pietoso affetto — e conforta la gleba deserta — di sempre verde ghirlanda ».

Per cura del Municipio, ogni settimana, al ricordo marmoreo verrà appesa una corona di fiori freschi.

Congresso nazionale dei costruttori. — Continuano interessanti le sedute del 2° Congresso nazionale dei costruttori. Nella seduta antimeridiana, di ieri, venne esaurito il tema riguardante le modificazioni al capitolato d'appalto e al regolamento.

Venne approvato il seguente ordine del giorno:

« Il Congresso fa voti:

« 1° che il pagamento delle rate di saldo e lo svincolo della cauzione fatta astrazione delle somme contestate avvenga in un tempo non eccedente i tre mesi dalla data dei certificati di collaudo;

« 2° che il pagamento delle maggiori somme a liquidazione delle contestazioni avvenga entro due mesi dall'atto in cui in sede amministrativa o arbitrale sono state risolute le controversie ».

Nel pomeriggio i congressisti si recarono a visitare i lavori del monumento a Vittorio Vittorio Emanuele II. Guidati dal commendatore Manfredi, s'interessarono ai particolari dell'opera grandiosa.

Un ricco rinfresco fu offerto dalla ditta Allegri.

Esposizione di Belle arti. — Ieri, nel pomeriggio, ebbe luogo al palazzo dell'Esposizione, l'annuale estrazione dei premi che la Società degli amatori e cultori a norma

del suo statuto conferisce ai soci. I dieci premi, per l'importo di lire seimila, toccarono in sorte ai seguenti:

1. Bretsneider dott. Alfredo - 2. Municipio di Roma - 3. Fabrès Antonio - 4. Kanzler barone Rodolfo - 5. Barbasan Mariano - 6. Seeboeck Ferdinando - 7. Liebman Adolfo - 8. S. M. il Re - 9. S. M. la Regina Madre - 9. Comotto comm. Ferdinando.

Come è noto, con l'importo dei premi, debbono essere acquistate delle opere esposte alla Mostra.

I torbidi nel Parmense. — L'*Agenzia Stefani* ha da Parma, 23:

« La situazione continua immutata.

Verso le 15 parecchi individui che si trovavano sulla porta di un'osteria situata all'angolo di via Massimo d'Azeglio e di Borgo Bertani, nel quartiere di oltre torrente, hanno lanciato sassi contro una pattuglia di carabinieri.

Questi hanno sparato qualche colpo di rivoltella in aria senza ferire alcuno.

Gli aggressori si sono asserragliati allora nell'osteria, la cui porta è stata sfondata. Gli individui sono stati arrestati.

Nessun altro notevole incidente ».

Italiani in Tripolitania. — Il R. console a Tripoli ha telegrafato al Ministero degli affari esteri che nel pomeriggio del 21 corrente il valì di Tripoli gli comunicò che un europeo sconosciuto si era suicidato nel fondaco di Sin Ben Mur, distante sette ore da Tripoli, sulla strada per Homs, e che si supponeva potesse essere certo Gastone Terrein, partito per quella via. Il R. console dispose subito che l'interprete e il medico del Consolato si unissero in qualità di suoi delegati ai funzionari ottomani mandati sul posto per le necessarie constatazioni.

I delegati italiani hanno riconosciuto il cadavere di Gastone Terrein ed hanno constatato trattarsi effettivamente di suicidio, sulle cause del quale proseguono le indagini da parte dei delegati stessi.

Il cadavere è stato trasportato a Tripoli dove ha avuto luogo l'autopsia in presenza di tre medici italiani i quali hanno confermato trattarsi di suicidio.

Nelle riviste. — Il numero odierno della *Nuova rassegna di letterature moderne* contiene l'atto secondo della tragedia di Federico Mistral: *La Regina Giovanna* e notevoli studi critici sopra il volume di Carlo del Balzo: *L'Italia nella letteratura francese dalla morte di Enrico IV alla Rivoluzione*, sulla letteratura nel Portogallo, sulla canzone popolare nella poesia tedesca, sul poeta ungherese Giuseppe Kiss, sulla letteratura dantesca in Croazia, ecc.

Aldo Sorani parla del libro di A. Erman su *La religione egizia*, Mario Schiff su *L'agonia della canzone popolare in Francia*, Carlo Boselli dei *Catalanofili illustri*, Giuseppe Schirò della letteratura albanese contemporanea.

La letteratura spagnuola è rappresentata da uno scritto di José Sanchez Rojas su Manuel Curres Enriquez, la tedesca da una novella di Rosa Rannau: *Divisa*, la croata, dal poemetto di Silvye Kranjcevic: *Il pensiero del mondo*.

Il periodico contiene inoltre esteso bibliografie di ciascuna letteratura, sì che i lettori possono seguire il movimento librario di esso ed avere una diligente disamina d'ogni libro.

Movimento commerciale. — Il 22 corr. furono caricati a Genova 1284 carri, di cui 530 di carbone pel commercio e 94 per l'amministrazione ferroviaria; a Venezia 376, di cui 102 di carbone pel commercio e 59 per l'amministrazione ferroviaria; a Savona 331, di cui 248 di carbone pel commercio e 29 per l'amministrazione ferroviaria; e a Livorno 171 di cui 90 pel commercio e 37 per l'amministrazione ferroviaria.

Marina militare. — Le RR. navi *Aquilone, Espero, Bersagliere, Artigliere* sono partite da Syra per Suda il 22. La *Vespucci* è giunta a Pilos il 22.

Marina mercantile. — Da Suez ha transitato per Aden il *Peloro*, della N. G. I. Da Teneriffa ha transitato il *Bologna*, della Società Italia, diretto a Buenos Aires.

ESTERO.

Il prezzo del ferro in Germania. — Il Sindacato dei minerali di ferro del paese di Siegen ha ridotto il prezzo dei suoi prodotti, pel 2° semestre dell'anno, di 11 marchi le 10 tonnellate di materiale greggio e di 15 marchi pel minerale calcinato.

In pari tempo la Stahlwerksverband deliberò di ridurre di 5 marchi la tonnellata il prezzo dei prodotti mezzo lavorati, a condizione che le ordinazioni vengano date prima del 15 p. v. luglio.

Il monopolio governativo dei cereali in Svizzera. — Il Consiglio nazionale svizzero ha votato all'unanimità una mozione d'invito al Consiglio federale a presentare subito una relazione sul monopolio governativo dei cereali, e ciò per ovviare al pericolo che i molini svizzeri corrono a cagione dei premi stabiliti in Germania per l'esportazione delle farine.

TELEGRAMMI

(Agenzia Stefani)

BERLINO, 23. — Nel ballottaggio, per la elezione alla Dieta prussiana nella dodicesima circoscrizione di Berlino, è riuscito eletto Hoffmann, socialista, con 313 voti, contro Runze, liberale, che ebbe 307 voti.

MONTREAL, 23. — L'incendio di Three Rivers ha distrutto 300 edifici.

Un migliaio di persone sono rimaste senza riparo. I danni sono calcolati a un milione di dollari.

Cinque banche, undici alberghi e la chiesa parrocchiale, la cui costruzione rimonta all'anno 1664, sono stati distrutti.

Una tempesta imperversava al momento dell'incendio.

INNSBRUCK, 23. — Gli studenti hanno deciso di ricominciare a frequentare le lezioni.

Il Consiglio accademico ha deliberato allora di riprendere i corsi dopodomani.

PARIGI, 23. — Il ministro delle colonie conferma che un combattimento è avvenuto il 19 corr. alla frontiera cino-tonchinese tra i rivoluzionari cinesi e i tiratori tonchinesi.

Due luogotenenti e due sergenti francesi ed una cinquantina di cinesi sono rimasti uccisi.

Sono stati inviati rinforzi.

CASABLANCA, 23. — La prima brigata al comando del colonnello Boutegord è partita in direzione di Buznika. Essa farà bivacco a Fedala.

PARIGI, 23. — *Senato.* — Si discute il riscatto delle reti dell'ovest. Rouvier combatte il progetto e sostiene la ripresa dei negoziati con le Compagnie dell'Ovest e di Orleans sulla base stabilita nel 1904 da Maruejoules, allora ministro.

Rouvier crede che la situazione finanziaria della Francia non permette l'operazione del riscatto. « Se la quarantina di milioni che costerebbe il riscatto venisse a mancare per le pensioni degli operai, chi nel Parlamento non se ne rammaricherebbe? » (Applausi).

Dichiara poi di non essere avversario di Clémenceau, suo compagno di armi e di lotte repubblicane. Egli fa appello al buon senso del presidente del Consiglio Clémenceau, perchè permetta al Senato di pronunciarsi senza coazione, nè umiliazione.

Se il Governo pone la questione di fiducia, otterrà forse il voto

favorevole; ma se il Senato acconsente il voto di fiducia non esiste più Senato. (Applausi dalla maggior parte dei banchi).

La seduta è tolta.

LONDRA, 24. — Telegrafano da Teheran, in data di ieri: Il numero dei morti e feriti nel conflitto oggi avvenuto e di 70. La città è attualmente nelle mani del generale Liakaoff. I residenti esteri non corrono alcun pericolo. La distruzione della grande Moschea ha terrorizzato il popolo.

LONDRA, 24. — Telegrafano da Mogador alla *Morning Post*, in data di ieri: Agendo di concerto con gli altri capi, il caid degli Anflous ha completamente investito Mogador onde impedire l'entrata e l'uscita alle truppe hafidiane.

LONDRA, 24. — Telegrafano da Teheran al *Daily Mail*, in data di ieri:

Il bombardamento è cominciato alle 11. Le bombe gettate contro il Parlamento e la moschea hanno messo i cannoni fuori uso uccidendo o ferendo gli artiglieri.

Verso le ore 2 pom. la situazione era gravissima; il popolo saccheggiava le abitazioni dei membri influenti del Parlamento, fino nei quartieri europei.

Il bombardamento cessò improvvisamente alle ore 3 del pomeriggio.

Non rimane più nulla nè del palazzo del Parlamento nè della moschea.

Tutti i *leaders* nazionalisti, compresi i membri del Parlamento, sono stati arrestati.

MONTREAL, 23. — Si calcolano a due milioni di dollari i danni prodotti dall'incendio di Three Rivers.

LONDRA, 24. — Mandano da Shanghai alla *Morning Post*, in data di ieri: La Francia, malcontenta delle spiegazioni della Cina circa l'incidente alla frontiera del Tonchino, sostiene che i soldati regolari cinesi hanno attaccato per i primi i francesi e insiste perchè sia dato corso alle sue domande, che comprendono una indennità di 200,000 franchi per le famiglie degli ufficiali e soldati francesi uccisi.

OSSERVAZIONI METEOROLOGICHE

del R. Osservatorio del Collegio Romano

del 23 giugno 1908.

Il barometro è ridotto allo zero	0°
L'altezza della stazione è di metri	50.60
Barometro a mezzodì	757 65.
Umidità relativa a mezzodì	38.
Vento a mezzodì	SW. nebbioso.
Stato del cielo a mezzodì	1/2 coperto.
Termometro centigrado	massimo 25.7. minimo 16 1.
Pioggia in 24 ore	mm. 0.0.

23 giugno 1908

In Europa: pressione massima di 773 sul Baltico, minima di 757 sul Mar Nero.

In Italia nelle 24 ore: barometro leggermente salito in Sardegna, poco disceso altrove; temperatura irregolarmente variata; pioggie e temporali in Val Padana, Italia centrale e nord-Sardegna.

Barometro: minimo a 761 in Val Padana, massimo a 764 in Sardegna.

Probabilità: venti deboli o moderati vari; cielo sereno al sud, e Sicilia nuvoloso altrove; pioggie sparse e temporali, Tirreno mosso.

BOLLETTINO METEORICO

dell'Ufficio centrale di meteorologia e di geodinamica

Roma, 23 giugno 1908

STAZIONI	STATO del cielo ore 7	STATO del mare ore 7	TEMPERATURA precedente Massima nelle 24 ore	TEMPERATURA precedente Minima nelle 24 ore
Porto Maurizio	1/2 coperto	legg. mosso	20 5	10 5
Genova	coperto	legg. mosso	21 2	17 4
Spezia	coperto	calmo	23 0	15 0
Cuneo	1/2 coperto	—	19 6	13 9
Torino	1/2 coperto	—	19 6	15 4
Alessandria	3/4 coperto	—	23 2	15 1
Novara	3/4 coperto	—	22 2	14 0
Domodossola	1/4 coperto	—	17 2	13 6
Pavia	piovoso	—	24 0	14 4
Milano	3/4 coperto	—	25 7	15 0
Como	coperto	—	21 0	15 8
Sondrio	coperto	—	19 7	13 3
Bergamo	nebbioso	—	19 8	13 3
Brescia	3/4 coperto	—	21 7	14 5
Cremona	3/4 coperto	—	24 4	15 4
Mantova	coperto	—	22 0	15 5
Verona	coperto	—	22 8	14 1
Belluno	coperto	—	21 4	13 3
Udine	coperto	—	26 1	16 1
Treviso	1/2 coperto	—	26 0	16 8
Venezia	3/4 coperto	calmo	23 4	17 5
Padova	3/4 coperto	—	25 3	16 5
Rovigo	1/4 coperto	—	23 0	18 0
Piacenza	coperto	—	22 0	14 8
Parma	3/4 coperto	—	21 1	14 2
Reggio Emilia	3/4 coperto	—	23 8	15 2
Modena	3/4 coperto	—	19 8	15 4
Ferrara	3/4 coperto	—	21 5	15 7
Bologna	3/4 coperto	—	19 5	15 0
Ravenna	1/2 coperto	—	20 8	12 3
Forlì	1/2 coperto	—	21 6	15 0
Pesaro	1/4 coperto	calmo	24 9	16 6
Ancona	3/4 coperto	legg. mosso	26 0	14 0
Urbino	1/2 coperto	—	21 9	13 8
Macerata	1/2 coperto	—	25 3	13 0
Ascoli Piceno	coperto	—	24 0	15 0
Perugia	1/2 coperto	—	23 0	12 5
Camerino	coperto	—	23 5	14 0
Lucca	coperto	—	21 1	13 2
Pisa	piovoso	—	22 9	12 2
Livorno	piovoso	calmo	22 8	13 0
Firenze	piovoso	—	22 0	15 0
Arezzo	3/4 coperto	—	20 8	14 3
Siena	coperto	—	20 1	12 9
Grosseto	coperto	—	19 2	9 6
Roma	1/4 coperto	—	23 5	16 1
Teramo	3/4 coperto	—	24 2	12 8
Chieti	1/2 coperto	—	25 5	15 0
Aquila	3/4 coperto	—	19 9	10 2
Agnone	1/2 coperto	—	20 9	10 4
Foggia	sereno	—	30 2	17 9
Bari	sereno	calmo	25 8	19 0
Lecce	3/4 coperto	—	27 4	17 8
Caserta	3/4 coperto	—	27 5	14 1
Napoli	coperto	calmo	24 5	17 0
Benevento	coperto	—	25 4	16 0
Avellino	3/4 coperto	—	24 2	15 2
Caggiano	1/4 coperto	—	22 2	13 3
Potenza	sereno	—	21 0	11 9
Cosenza	sereno	—	28 0	17 8
Tiriolo	1/2 coperto	—	20 6	11 9
Reggio Calabria	sereno	calmo	26 0	20 0
Trapani	sereno	calmo	23 0	19 9
Palermo	sereno	calmo	26 2	15 5
Porto Empedocle	sereno	calmo	24 5	19 5
Caltanissetta	sereno	—	28 5	18 6
Messina	1/4 coperto	calmo	27 1	19 3
Catania	sereno	calmo	26 6	18 8
Siracusa	sereno	calmo	27 0	19 3
Cagliari	sereno	legg. mosso	26 0	14 5
Sassari	piovoso	—	20 7	14 0

Direttore G. B. BALLESIO. Tipografia delle Mantellate. RAFFAELE TUMINO, *gerente responsabile*.